SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

228° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

TIPOGRAFIA DEL SENATO (400)

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali. . . . . *Pag.* 5
2ª - Giustizia . . . . . » 7
4ª - Difesa . . . . . » 30
5ª - Bilancio . . . . . » 34
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 227
7ª - Istruzione. . . . . » 243
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni. . . . . » 248
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 254
11ª - Lavoro . . . . . » 259
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 283

Commissioni congiunte

10ª (Industria-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera). . . . . *Pag.* 3

Organismi bicamerali

RAI-TV . . . . . *Pag.* 293
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale » 299
Anagrafe tributaria . . . . . » 341
Riforma amministrativa . . . . . » 342
Infanzia. . . . . » 345
Sull'affare Telekom-Serbia. . . . . » 346

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 349

COMMISSIONI CONGIUNTE

10ª (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione del Senato
PONTONE

indi del Presidente della X Commissione della Camera dei deputati
TABACCI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il professor Pippo Ranci, presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; il professor Giuseppe Ammassari, componente dell'Autorità; il dottor Angelo Ferrari, direttore generale e il dottor Diego Gavagnin, direttore dell'ufficio relazioni esterne.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della seduta odierna. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori: audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta del 13 novembre 2002.

Dopo una breve introduzione del presidente PONTONE, prende la parola il professor RANCI, che svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, ponendo quesiti e svolgendo osservazioni, il deputato RUGGERI e i senatori BETTAMIO e BARATELLA, ai quali replica il professor RANCI.

Dopo interventi dei senatori CHIUSOLI e TRAVAGLIA e del presidente TABACCI, che svolgono ulteriori osservazioni e pongono quesiti, ai quali replica il professor RANCI, il presidente PONTONE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

221ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(340) ***CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo,*** fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(911) ***MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo***
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MALAN, nell'illustrare congiuntamente i disegni di legge in titolo, ricorda che l'attuale normativa in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, prevedendo cinque grandi circoscrizioni territoriali, penalizza i candidati delle Regioni con un minor numero di residenti, a vantaggio di quelle di dimensioni demografiche maggiori. Per situazioni particolari, come la presenza di minoranze linguistiche, la normativa contempla clausole di garanzia della rappresentatività, ma non prevede correttivi per realtà come quella della Sardegna, illustrata in entrambe le proposte legislative, che tradizionalmente non riesce a inviare propri rappresentanti all'Assemblea di Strasburgo, poiché la quota di seggi viene interamente assorbita dalla Regione Sicilia che ha una popolazione maggiore.

Evidenzia che, al fine di rimediare a tale inconveniente, le iniziative legislative in esame assegnano un'autonoma circoscrizione rispettivamente alla Sardegna e alla Sicilia. La proposta, a suo avviso, è condivisibile, ma dovrebbe essere considerata insieme al complesso delle questioni poste

dalla normativa vigente. Infatti, a seguito dell'allargamento dell'Unione europea, il numero degli eurodeputati italiani sarà ridotto da 87 a 72 e, con il conseguente ampliamento del quoziente elettorale, si aggraverà la condizione di scarsa rappresentanza delle Regioni minori; inoltre, la vastità delle circoscrizioni elettorali, contestualmente all'applicazione del sistema delle preferenze, è anche la causa principale dell'elevato costo della campagna elettorale.

Si rende pertanto necessaria, a suo parere, una revisione generale della legge n. 18 del 1979, utilizzando l'ipotesi prevista dalla normativa europea di una riduzione dell'estensione territoriale delle circoscrizioni, che non pregiudichi il carattere proporzionale del meccanismo elettorale, sancito dalle stesse disposizioni dell'Unione europea.

Il presidente PASTORE auspica una approfondita riflessione sulle proposte legislative in esame, senza escludere una revisione complessiva della legge elettorale per il Parlamento europeo da approvare in vista delle elezioni del 2004, considerata anche la necessità di dare attuazione alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno e del 23 settembre 2002, che modifica l'Atto del 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo.

Sollecita, pertanto, i Gruppi parlamentari e il Governo a elaborare una proposta di intervento organico.

Il senatore TURRONI invita a osservare particolare cautela nell'esame di proposte in materia elettorale, considerando l'effetto di eventuali modifiche sulla vicenda delle forze politiche minori, che proprio a causa dell'elevato quoziente elettorale rischiano di non essere rappresentate a livello europeo, soprattutto se il numero di candidati eletti nel Paese si ridurrà, come ha spiegato il relatore, in conseguenza dell'ingresso di altri paesi nell'Unione europea.

Auspica, inoltre, che, nell'esaminare proposte di revisione organica della normativa elettorale, si tenga conto che difficoltà analoghe a quelle evidenziate nei disegni di legge in titolo, nell'assicurare un'adeguata rappresentanza, si incontrano anche in altre realtà, come l'Umbria, comprese in circoscrizioni insieme a Regioni con popolazione maggiore.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

159ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(1272) ***Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso,*** approvato dalla Camera dei deputati

(1112) ***SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale***
(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1272. Assorbimento del disegno di legge n. 1112)

Riprende il seguito della discussione congiunta, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MAGISTRELLI illustra, con riferimento al disegno di legge n. 1272, la proposta di coordinamento Coord 2.1 che, posta ai voti, è approvata.

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole sul disegno di legge n. 1272 sottolineando come lo stesso nasca da una problematica reale, rispetto alla quale è senz'altro necessario l'intervento del legislatore. Il diffondersi di episodi sintomo di una progressiva diminuzione del senso di solidarietà sociale e di un inaccettabile disprezzo nei confronti della vita o dell'integrità fisica altrui giustificano pienamente un inasprimento della risposta punitiva, pur nella consapevolezza che l'impiego di tale strumento non può, da solo, rappresentare una soluzione integralmente esaustiva.

In questa prospettiva si è mossa la Camera dei deputati con l'approvazione del testo che ora la Commissione giustizia del Senato si appresta a licenziare dopo avervi apportato alcune modifiche. Tali modifiche,

ferma restando l'esigenza di fondo sottesa al disegno di legge, hanno però significativamente inciso sull'impianto dell'articolato adottato dall'altro ramo del Parlamento, eliminando in particolare la possibilità di fare ricorso ad alcune misure di immediata operatività, quali la custodia cautelare in carcere e l'arresto al di fuori dei casi di flagranza. Si è invece preferito operare sui livelli di pena edittale, in particolare innalzando il limite minimo di pena. Tale scelta ripropone però inevitabilmente il problema di un sistema sanzionatorio che, in generale, per il modo in cui è attualmente conformato, troppo spesso finisce per essere incapace di sanzionare in modo effettivo illeciti per i quali sono previste sanzioni detentive di non rilevante entità. Ribadendo pertanto il voto favorevole sul disegno di legge n. 1272 nel suo complesso, non può allora non auspicarsi che quanto prima si addivenga ad una più incisiva riforma dell'attuale sistema sanzionatorio nella condivisa direzione di un diritto penale «mite ma effettivo».

Dopo aver conferito mandato alla relatrice ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari, la Commissione approva il disegno di legge n. 1272 nel suo complesso, con le modifiche apportate nel corso dell'esame. Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1112.

(1577) ***Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali.
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende il seguito della discussione, sospeso nella seduta del 5 novembre scorso.

Il relatore ZICCONE, il senatore FASSONE ed il senatore MARITATI presentano – e la Commissione ammette – gli emendamenti 1.15, 2.10, 2.0.2, 3.0.1, 4.8, 4.0.10, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Il relatore ZICCONE, soffermandosi sugli emendamenti da lui presentati 1.15, 3.0.1 e 4.8, nonché sugli emendamenti presentati dai senatori Fassone e Maritati, evidenzia come nel corso di contatti che hanno avuto luogo in sede informale sia emerso un orientamento a favore di una soluzione che, tendenzialmente, non configuri due tipologie diverse di patteggiamento in ragione della pena in concreto inflitta, differenziandosi in tal modo dalla scelta fatta propria dall'altro ramo del Parlamento. Si è inoltre condivisa la proposta, sottesa a buona parte degli emendamenti testé presentati dai senatori Fassone e Maritati, di muovere nel senso di una più accentuata equiparazione degli effetti della sentenza di patteggiamento agli effetti di una vera e propria sentenza di condanna, ritenendo peraltro che tale equiparazione non potesse però spingersi oltre un certo limite.

Il relatore manifesta altresì perplessità rispetto alla possibilità di prevedere che il nuovo patteggiamento non possa operare, o debba operare in modo limitato, rispetto ad alcune tipologie di reato. Si tratta infatti di un'impostazione che non lo convince in quanto ritiene che, se il beneficio in termini di riduzione della pena, conseguente alla scelta dell'imputato a favore del patteggiamento, ha in tale scelta e nell'economia processuale che ne deriva il suo unico presupposto giustificativo, tale beneficio dovrebbe essere riconosciuto ogni volta che il predetto presupposto ricorra, indipendentemente dal tipo di reati sottoposti alla cognizione del giudice.

Il presidente Antonino CARUSO non condivide le considerazioni da ultimo svolte dal relatore Ziccone, essendo dell'avviso che una soluzione come quella proposta dalla Camera dei deputati con il capoverso 1-*bis* dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo sia opportuna e condivisibile in quanto la stessa si limita a subordinare il patteggiamento, in relazione ad alcune specifiche fattispecie incriminatrici, ad alcuni adempimenti ulteriori sempre che la pena inflitta sia superiore al limite di due anni.

Il relatore ZICCONE ribadisce, sul punto cui ha fatto riferimento il presidente Caruso, l'opinione da lui precedentemente espressa e osserva come non riterrebbe condivisibili soluzioni normative che rendano l'accesso al patteggiamento più difficile nei procedimenti relativi ad alcuni reati specificamente individuati. Peraltro, qualora la Commissione si orientasse in tale senso, ciò non lo indurrebbe comunque a modificare la sua valutazione positiva sul provvedimento.

Il senatore AYALA, dopo aver aggiunto la propria firma agli emendamenti presentati dai senatori Fassone e Maritati, fa presente di condividere le considerazioni svolte dal presidente Antonino Caruso. La scelta infatti di ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento è certamente ispirata da esigenze di ordine deflattivo, ma la stessa comporta indubbiamente un affievolimento della risposta punitiva dello Stato. Sarebbe quindi ragionevole una norma che limitasse l'incidenza delle nuove previsioni rispetto ad alcuni reati per i quali si ritenessero sussistere esigenze di prevenzione di particolare rilievo.

Il senatore CALLEGARO ritiene che la discussione del disegno di legge in titolo rappresenti un'occasione da non perdere per chiarire in modo definitivo quale sia la natura della sentenza di patteggiamento e, quindi, quali siano gli effetti alla medesima ricollegabili.

Il senatore FASSONE prende la parola in merito alle proposte contenute negli emendamenti 1.15 e 3.0.1. Sottolinea come le stesse, da un lato, allarghino in modo significativo l'oggetto del disegno di legge e, dall'altro, pongano problemi di merito di rilevante portata. In particolare l'emen-

damento 1.15 determina una vistosa deroga alle norme che attribuiscono al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere in ordine alla concessione delle misure alternative alla detenzione e, per di più, tale deroga avviene a favore di un giudice che spesso si troverà nella condizione di avere una conoscenza dei fatti assolutamente limitata e insufficiente.

Le riflessioni che precedono rendono altresì evidente, sul piano più strettamente procedurale, l'esigenza di non proseguire l'esame in sede deliberante, a causa delle obiettive rigidità che ciò inevitabilmente comporta.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente peraltro come l'emendamento 1.15, cui ha testé fatto riferimento il senatore Fassone, introduca comunque una previsione limitata all'ipotesi del patteggiamento.

Prende la parola il sottosegretario di Stato VALENTINO, il quale concorda con le considerazioni svolte dal senatore Callegaro in merito all'esigenza di definire finalmente in modo chiaro la natura della sentenza di patteggiamento. Da questo punto di vista il Governo è innanzitutto favorevole alle proposte emendative volte ad attribuire a tale sentenza anche effetti extrapenali, in modo da assicurare una maggiore tutela alla parte civile. Il Governo condivide poi anche le proposte contenute nell'emendamento 1.15 del relatore Ziccone e, al riguardo, va sottolineato come si tratti di un'innovazione che si colloca nell'ambito di una linea di sviluppo sistematico che ha avuto nella scorsa legislatura un momento di fondamentale importanza con l'approvazione della cosiddetta legge «Simeone». Nel merito della proposta va poi evidenziato come l'accesso alla misura alternativa avvenga comunque attraverso un filtro adeguato, considerati il ruolo e i poteri del pubblico ministero e del giudice nel procedimento previsto dall'articolo 444 del codice di procedura penale.

Il senatore GUBETTI sottolinea come le esigenze deflattive sottese all'istituto del patteggiamento debbano indurre il legislatore ad una attenta riflessione nel momento in cui si accinge a modificarne la portata e gli effetti. Al riguardo ritiene che la soluzione preferibile potrebbe essere quella di valorizzare la componente negoziale dell'istituto, subordinando, nel caso concreto, una più forte equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna all'accordo intervenuto fra le parti.

Segue un breve intervento del senatore MARITATI che rileva come la discussione fin qui svoltasi confermi la necessità di una riforma del sistema giudiziario nel suo complesso. È infatti evidente che, se è vero che l'istituto del patteggiamento corrisponde a finalità di ordine deflattivo, è però altrettanto innegabile che l'ambito di operatività di tale istituto non può essere ampliato senza limiti, in quanto ciò inevitabilmente verrebbe a compromettere altre finalità di non minore rilevanza.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.1.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

160ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(1577) ***Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali.
(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Interviene il senatore ZANCAN il quale intende rendere esplicita la sua netta contrarietà alle ipotesi di allargamento dell'istituto del patteggiamento previste sia dal disegno di legge in esame che dagli emendamenti presentati. Giudica infatti estremamente negativo il ricorso a logiche pattizie in presenza di reati gravissimi rispetto ai quali il sistema processuale è chiamato ad accertare responsabilità e a comminare le corrispondenti sanzioni, così ristabilendo il patto sociale infranto. D'altra parte, egli paventa il rischio che, in considerazione del sovraccarico di procedimenti pendenti, il giudice acconsenta in maniera disinvolta alla richiesta presentatagli congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero, lasciando la parte offesa senza un adeguato riconoscimento delle proprie ragioni.

Nel preannunciare, pertanto, il voto contrario sull'articolato e sui relativi emendamenti (sui quali egli graduerà il voto in relazione al minor danno che a suo avviso potranno comportare), ritira altresì l'emendamento 1.5.

Il PRESIDENTE invita quindi il relatore ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.1 già respinto nella seduta antimeridiana odierna.

Il relatore, senatore ZICCONE, esprime parere contrario sulla prima parte degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 – corrispondente al capoverso 1 di tali emendamenti – mentre non sarebbe contrario sulla seconda parte – corrispondente al successivo capoverso 1-*bis* - che risulta comunque essere di analogo tenore dell'emendamento successivo 1.13, a firma del senatore Centaro. Si dichiara altresì favorevole alla prima parte degli identici emendamenti 1.6 e 1.7 e contrario sull'emendamento 1.8.

Sull'emendamento 1.13, il presidente Antonino CARUSO ne propone una riformulazione nel senso di aggiungere, in fine, le parole «in tutti i casi in cui è da applicare una pena detentiva superiore a 2 anni». Su tale proposta, il RELATORE si dichiara favorevole.

Sugli emendamenti identici 1.9 e 1.10 il parere del RELATORE è contrario.

Ritirato da parte del senatore FASSONE l'emendamento 1.11, il RELATORE esprime altresì parere contrario sull'emendamento 1.12, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1.14, esprimendo in caso diverso parere contrario anche su quest'ultimo emendamento.

Il relatore Ziccone modifica, poi, l'emendamento 1.15, riformulandolo nell'emendamento 1.15 (nuovo testo).

Il senatore ZANCAN, in riferimento all'emendamento 1.15 (nuovo testo), giudica tale proposta, astratta, priva di qualsiasi elemento di concretezza e suscettibile di provocare soltanto il blocco del procedimento penale e un prolungamento dei tempi legato all'accertamento dell'esistenza delle condizioni per la concessione della misura alternativa.

Il relatore ZICCONE replica sostenendo che il giudice di merito è senz'altro nelle condizioni per pronunciarsi sulla concessione del beneficio; dichiara poi di rifarsi alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo nella seduta antimeridiana odierna.

Anche il senatore FASSONE, si dichiara contrario alla soluzione prevista dall'emendamento 1.15 (nuovo testo) per una serie di ragioni che vanno dalla constatazione di un obiettiva espansione delle misure alternative, ad un non auspicabile scardinamento del sistema che presiede alla ripartizione delle competenze in capo al giudice della cognizione e al giudice dell'esecuzione, nel caso di specie da individuare nel tribunale di sorveglianza. La sua contrarietà è motivata inoltre dal fatto che l'emendamento, nel concreto, presuppone che si possa prescindere dall'apporto degli esperti di cui si avvale lo stesso tribunale di sorveglianza nella conces-

sione delle misure alternative; in buona sostanza, l'emendamento è di tale portata innovativa che richiederebbe una ben più attenta ponderazione.

Il sottosegretario di Stato VALENTINO esprime un parere conforme a quello del relatore, sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2, ha quindi la parola il senatore DALLA CHIESA il quale sottolinea la condivisione della finalità deflattiva dell'emendamento in questione che però si fa carico, al contempo, di prevedere l'esclusione dai benefici per determinate categorie delittuose e di circoscrivere la portata delle modifiche proposte dalla Camera dei deputati.

L'emendamento 1.2 viene poi posto ai voti e respinto.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori DALLA CHIESA e FASSONE, l'emendamento 1.3 viene posto ai voti per parti separate, dopo che il senatore dalla Chiesa lo ha riformulato nell'emendamento 1.3 (nuovo testo). Posta ai voti la prima parte dell'emendamento fino alle parole «quattro anni», risulta respinta, mentre la seconda parte dell'emendamento 1.3 (nuovo testo) è accolta, dopo che il senatore Fassone ha annunciato su di essa il voto contrario modificando la posizione precedentemente espressa in ragione della reiezione della prima parte dell'emendamento.

Risultano preclusi per effetto dell'approvazione della seconda parte dell'emendamento 1.3 (nuovo testo) gli emendamenti 1.4, 1.8, 1.13, 1.9, 1.10 e 1.12.

Su proposta del senatore FASSONE, il presidente Antonino CARUSO dispone che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 1.6.

Posta ai voti la prima parte dell'emendamento 1.6, fino alle parole «pena pecuniaria», essa risulta approvata.

Il presidente Antonino CARUSO dispone quindi l'accantonamento della seconda parte dell'emendamento 1.6 e della corrispondente parte dell'emendamento 1.7, la cui prima parte risulta invece assorbita dall'approvazione della prima parte dell'emendamento 1.6.

Dopo che il senatore ZANCAN ha dichiarato il suo voto contrario sull'emendamento 1.15 (nuovo testo) del relatore, il rappresentante del GOVERNO propone talune modifiche che il relatore dichiara di accogliere riformulando l'emendamento stesso nell'emendamento 1.15 (nuovissimo testo).

Il presidente Antonino CARUSO comunica alla Commissione che i senatori Maritati, Fassone, Massimo Brutti, Ayala, Calvi, Zancan, e Dalla Chiesa, hanno richiesto, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, che l'esame del disegno di legge in titolo sia rimesso all'Assemblrea. Poichè tale richiesta è avanzata dal prescritto numero di senatori, il Presidente dispone pertanto che i lavori proseguano in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(1577) ***Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali.
(Esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali ivi incluse le votazioni già effettuate degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Conviene la Commissione.

L'esame riprende pertanto con la votazione dell'emendamento 1.15 (nuovissimo testo).

Posto ai voti l'emendamento 1.15 (nuovissimo testo) è accolto.

Il presidente Antonino CARUSO dispone l'accantonamento della votazione dell'articolo 1, in conseguenza del precedente accantonamento della votazione della seconda parte degli emendamenti 1.6 e 1.7.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che l'emendamento 2.4 è già stato ritirato dalla senatrice Magistrelli nella seduta del 5 novembre scorso.

Il senatore DALLA CHIESA dichiara quindi di voler apporre la propria firma agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e 2.8 che da per illustrati.

Il senatore FASSONE, a sua volta, dà per illustrati gli emendamenti 2.10, 2.7 e 2.5.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1272

Art. 2.

Coord 2.1
LA RELATRICE

Al comma 1, alla lettera a), *sostituire le parole* «emergono estremi di colpa di particolare gravità» *con le altre* «l'incidente è causato da una sua condotta colposa di particolare gravità».

Conseguentemente al medesimo comma 1, alla lettera b), *anteporre alla parola* «condotta» *l'altra* «sua».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

Art. 1.

1.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sopprimere l'articolo.

1.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"*1*. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera tre anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonchè quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

1.3 (nuovo testo)

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente: «1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera quattro anni» e sostituire il capoverso 1-*bis* con il seguente: «*1*-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonchè quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

1.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"*1*. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera quattro anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonchè quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

1.4

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"*1*. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonchè quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

1.5

ZANCAN

Al comma 1, al capoverso 1, alla fine sostituire le parole: «cinque anni» *con le seguenti:* «tre anni».

1.6

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Nel comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: «non supera cinque anni» *aggiungere le seguenti:* «soli o congiunti a pena pecuniaria».

Conseguentemente, all'articolo 2, lettere a) *e* b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «soli o congiunti a pena pecuniaria».

1.7

MANZIONE

Nel comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: «non supera cinque anni» *aggiungere le seguenti:* «soli o congiunti a pena pecuniaria».

Conseguentemente, all'articolo 2, lettere a) *e* b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «soli o congiunti a pena pecuniaria».

1.8

ZANCAN

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-*bis*, con il seguente:*

«1-*bis*. In caso di pena detentiva superiore a due anni, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata al fatto che l'imputato abbia risarcito integralmente il danno o nei reati colposi abbia contratto idonea polizza assicurativa o in ogni caso abbia efficacemente cooperato ad elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato».

1.9

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

*Al comma 1, nel capoverso 1-*bis*, dopo le parole:* «è subordinata al fatto che» *inserire le parole:* «l'imputato abbia riparato interamente il danno o».

1.10

MANZIONE

*Al comma 1, nel capoverso 1-*bis*, dopo le parole:* «è subordinata al fatto che» *inserire le parole:* «l'imputato abbia riparato interamente il danno o».

1.11

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

*Al comma 1, nel capoverso 1-*bis*, dopo le parole:* «da parte dell'imputato» *inserire le parole:* «o abbia riparato interamente il danno e co-

munque, in entrambi i casi, egli abbia ammesso la propria responsabilità» *e aggiungere il seguente capoverso:*

«1-*ter*. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 445 del codice di procedura penale è soppresso».

1.12

MANZIONE

Al comma 1, nel capoverso 1-bis*, dopo le parole:* «da parte dell'imputato» *inserire le parole:* «o abbia riparato interamente il danno e comunque, in entrambi i casi, egli abbia ammesso la propria responsabilità» *e aggiungere il seguente capoverso:*

«1-*ter*. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 445 del codice di procedura penale è soppresso».

1.13

CENTARO

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis. *con il seguente:*

«1-*bis.* La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater,* nonché nei confronti dei soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e dei recidivi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

1.14

CENTARO

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis. *aggiungere il seguente:*

«1-*ter.* L'applicazione della pena detentiva ai sensi del comma 1 preclude l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, la liberazione anticipata e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

1.15 (nuovissimo testo)
IL RELATORE

Dopo il comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis.* La parte nel formulare la richiesta può altresì subordinarne l'efficacia alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se accoglie la richiesta, il giudice dispone una delle misure di cui al periodo precedente. Dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, la sentenza stessa è trasmessa dal pubblico ministero al magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura deve avere corso, che ne cura l'esecuzione. Anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile si osservano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 e l'articolo 94 del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Resta ferma la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di revoca dei benefici di cui al presente comma. Se il giudice ritiene che la misura non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

3-*ter.* La decisione di rigetto di cui al comma 3-*bis.* non impedisce che l'istanza volta ad ottenere una delle misure di cui al medesimo comma sia riproposta dopo che è stata pronunciata sentenza irrevocabile».

1.15 (nuovo testo)
IL RELATORE

Dopo il comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis.* La parte nel formulare la richiesta può altresì subordinarne l'efficacia alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se accoglie la richiesta, il giudice dispone una delle misure di cui al periodo precedente dettando le relative prescrizioni o modalità di attuazione. Dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, la sentenza è trasmessa dal pubblico ministero al magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura deve avere corso, che ne cura l'esecuzione. Se il giudice ritiene che la misura non possa essere concessa, rigetta la richiesta. Anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile si osservano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni

della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 e l'articolo 94 del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Resta ferma la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di revoca dei benefici di cui al presente comma.

3-*ter.* La decisione di rigetto di cui al comma 3-*bis.* non impedisce che l'istanza volta ad ottenere una delle misure di cui al medesimo comma sia riproposta dopo che è stata pronunciata sentenza irrevocabile».

1.15

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Dopo il comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"3-*bis.* La parte, nel formulare la richiesta può altresì subordinarne l'efficacia alla concessione all'affidamento in prova al servizio sociale, qualora la pena detentiva, non superi i tre anni. Se accoglie la richiesta, il giudice dispone l'affidamento in prova al servizio sociale e, dopo che la sentenza è diventata definitiva, la trasmette al magistrato di sorveglianza il quale detta le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 47 e 47-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Se il giudice ritiene che non possa essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, rigetta la richiesta. La decisione di rigetto non impedisce la riproposizione dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale dinanzi al magistrato di sorveglianza dopo che la sentenza di condanna è diventata definitiva"».

Art. 2.

2.1

CAVALLARO DALLA CHIESA

Sopprimere l'articolo.

2.2

CAVALLARO DALLA CHIESA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. – 1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 1, dopo le parole: «La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2,» *sono inserite le seguenti:* «quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «Il reato è estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni,»;

c) in fine, è aggiunto il seguente comma:

«Se vi è richiesta della parte civile, il giudice pronuncia sull'azione civile ai sensi degli articoli 538 e seguenti. Le disposizioni ed i capi della sentenza che statuiscono sugli interessi civili sono impugnabili ai sensi dell'articolo 573.

2.3

MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. – 1. All'articolo 445 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione:

«al comma 2, dopo le parole: "Il reato è estinto" sono inserite le seguenti: ", ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni,"».

2.4

MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. – 1. All'articolo 445 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione:

«al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La sentenza costituisce pronuncia di condanna».

2.5

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240, comma 2, del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-*bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha in alcun caso efficacia nei giudizi civili o amministrativi».

2.6

MANZIONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240, comma 2, del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-*bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha in alcun caso efficacia nei giudizi civili o amministrativi».

2.7

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena

pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, diverse dalla confisca. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-*bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha in alcun caso efficacia nei giudizi civili o amministrativi».

2.8

MANZIONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, diverse dalla confisca. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-*bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha in alcun caso efficacia nei giudizi civili o amministrativi».

2.10

FASSONE, MARITATI, AYALA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, non comporta l'applicazione di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Salvo quanto previsto dagli articoli 651 e 653, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».

2.0.2

FASSONE, MARITATI, AYALA

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 651 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. La sentenza penale irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, ha la medesima efficacia nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno"».

Art. 3.

3.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Il comma 1 dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente: "Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno può sostituirla anche con la libertà controllata: quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente".

2. Al comma 1 dell'articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "due anni" sono sostituite con le parole: "tre anni"».

Art. 4.

4.8

IL RELATORE

Al comma 2, le parole: «trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «quarantacinque giorni».

Dopo il comm 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* Le disposizioni dell'articolo 3-*bis.* si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di Cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive».

4.0.10

MARITATI, AYALA

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. La richiesta da parte dell'imputato può essere formulata entro il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 415-*bis* mediante deposito della richiesta nella cancelleria del pubblico ministero procedente".

2. Al comma 3 dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, dopo le parole: "ad investigazioni del difensore," sono inserite le seguenti: "formulare la richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438,".

3. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia già trascorso il termine previsto dall'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, è fatta salva la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato nella udienza preliminare sino a che non siano formulate le conclusioni ai sensi degli articoli 421 e 422 del codice di procedura penale"».

4.0.1

FASSONE, MARITATI, AYALA

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 168 del codice penale, comma 1, al numero 1) sostituire la parola: commetta" con le parole: "riporti condanna per"».

4.0.2

FASSONE, MARITATI, AYALA

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 177, comma 1, secondo periodo del codice penale la parola: "commette" è sostituita con le seguenti: "riporta condanna per".

2. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "detenuti e internati" sono aggiunte, ovunque esse ricorrano, le parole: "che abbiano riportato condanna".

3. All'articolo 93, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 la parola: "commetta" è sostituita con le seguenti: "riporta condanna per"».

4.0.3

FASSONE, MARITATI, AYALA

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 177, comma 1, secondo periodo del codice penale la parola: "commette" è sostituita con le seguenti: "riporta condanna per"».

4.0.4

FASSONE, MARITATI, AYALA

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 4-bis. della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "detenuti e internati" sono aggiunte, ovunque esse ricorrano, le seguenti: "che abbiano riportato condanna"».

4.0.5

FASSONE, MARITATI, AYALA

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 93, comma 1 del decreto del Presidente della Repubbica 9 ottobre 1990, n. 309 la parola: "commetta" è sostituita con le seguenti: "riporta condanna per"».

D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

58ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FORCIERI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Berselli e Bosi.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BERSELLI risponde all'interrogazione n. 3-00652 del senatore Brunale, rilevando che l'articolo del quotidiano «Il Tirreno», apparso nell'edizione di lunedì 7 ottobre ed in cui si riferiva che il Sottosegretario alla Difesa, Filippo Berselli, avrebbe assistito allo stadio Castellani di Empoli alla partita di calcio di serie A tra la locale squadra ed il Bologna servendosi di un elicottero militare, era stato immediatamente smentito nella giornata successiva da un ulteriore articolo nello stesso quotidiano con il quale veniva precisato che il velivolo non apparteneva alle Forze armate.

La risposta all'interrogazione è quindi, a suo avviso, contenuta nel nuovo articolo del quotidiano «Il Tirreno» in cui, sulla base delle informazioni raccolte, si esclude che l'elicottero in discussione fosse militare. Si è trattato peraltro di un gravissimo errore giornalistico in quanto l'episodio riferito, se vero, avrebbe potuto determinare non solo le dimissioni del Sottosegretario, ma anche l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per reato di peculato, nonché, infine, un'azione di danni da parte della Corte dei conti.

Replica il senatore BRUNALE, ponendo l'accento sul corretto esercizio delle proprie attribuzioni da parte del sottosegretario Berselli nel corso della legislatura e dichiarandosi pertanto soddisfatto dei chiarimenti forniti.

Il sottosegretario BOSI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00710 della senatrice Stanisci, osservando che l'arsenale della Marina militare in Brindisi è stato riconfigurato, a seguito del decreto ministeriale del 12 ottobre 1998, in direzione di Supporto diretto – Sezione staccata dell'Arsenale di Taranto – con il compito primario di supportare le unità navali pronte. Tale ristrutturazione non è peraltro finalizzata alla riduzione delle potenzialità produttive dello stabilimento brindisino, che continuerà ad assolvere un ruolo di fondamentale importanza per la Forza armata sia per la sua posizione strategica, sia per il patrimonio di conoscenze tecniche delle maestranze che vi operano. Infatti, pur essendo mutati i compiti fondamentali dell'ente, è comunque previsto che la direzione di supporto diretto di Brindisi continui a svolgere anche attività di lavorazioni programmate. Al riguardo, la pianificazione dei lavori per il 2003 prevede otto soste di manutenzione destinate ad unità navali del tipo moto trasporto costieri, moto trasporto fari e rimorchiatori, oltre ad attività di supporto diretto vero e proprio ed alla manutenzione di mezzi minori.

Per quanto attiene poi al magazzino a contabilità giudiziale precisa che per effetto dell'intervenuta costituzione degli specifici magazzini presso l'arsenale di Taranto, quello di Brindisi è transitato organizzativamente mantenendo la sua originaria sede ed avvalendosi delle stesse strutture, mezzi e personale nella direzione dei Magazzini di Taranto. Ridenominato «Magazzino Navale 89» ha in ogni caso conservato il compito di rifornire la sezione staccata di Brindisi delle parti di rispetto necessarie alle lavorazioni, non determinando alcuna chiusura della gestione a contabilità giudiziale. Per le altre esigenze di deposito dei materiali di supporto, di transito e fuori uso, è stata inoltre individuata la soluzione di nominare nella sede di Brindisi «subconsegnatari» o «fiduciari» dei rispettivi magazzini dell'arsenale di Taranto: tale soluzione consente all'ente brindisino di operare con la necessaria tempestività ed autonomia, mantenendo le gestioni giudiziali secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Rileva quindi che dal punto di vista finanziario alla sezione staccata di Brindisi sono stati assegnati, per il corrente esercizio e per le attività di manutenzione al naviglio, 1.872.000 euro, di cui 1.722.000 per attività finalizzate a lavorazioni appaltate all'esterno e 150.000 per gli acquisti dei materiali per le unità navali: al riguardo, attualmente risultano formalizzati o in corso di formalizzazione tre gare di appalto con la Fincantieri, per un totale di 18.822 euro. Pertanto, ad avvenuta definizione delle pratiche *in itinere*, la citata società risulterà aggiudicataria di impegni contrattuali pari a circa l'1 per cento delle risorse finanziarie utilizzate per la manutenzione navale nella sede di Brindisi.

Conclude osservando che l'entità dei lavori per le unità navali della Marina militare effettuati o da effettuare presso gli arsenali non ha subito alcuna riduzione: al contrario, in considerazione delle limitazioni di bilancio sui fondi di esercizio, sarà necessario aumentare la quantità delle lavorazioni da effettuare esclusivamente con manodopera arsenalizia. Non sembra emergere, peraltro, l'esigenza di aprire un tavolo di confronto

con le organizzazioni sindacali, in quanto non si ravvisano concreti elementi di conflittualità.

In ultimo, con riferimento alla legge 6 luglio 2002 n. 137, articolo 5, recante «delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario», i relativi decreti legislativi sono tuttora in fase di studio da parte dei competenti organi ministeriali.

Replica la senatrice STANISCI osservando che lo spostamento da Brindisi a Taranto di gran parte delle attività di manutenzione aveva destato forte preoccupazione nei trecento lavoratori attualmente impegnati presso l'arsenale brindisino, senza che a ciò corrispondesse un reale miglioramento dal punto di vista della rapidità di risposta alle varie esigenze della Marina. Ritiene comunque sufficientemente tranquillizzanti le assicurazioni fornite dal Governo in ordine alla conservazione dei livelli occupazionali e di produttività dell'arsenale.

Conclude auspicando che la tematica evocata dalla sua interrogazione rimanga costantemente all'attenzione delle istituzioni, ed invita al contempo il Governo a considerare la possibilità di un ampliamento delle funzioni delle strutture dell'arsenale di Brindisi tale da ricomprendere anche la manutenzione dei mezzi dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Si dichiara quindi soddisfatta delle delucidazioni fornite.

Il sottosegretario BOSI risponde infine all'interrogazione n. 3-00690 del senatore Forcieri, osservando preliminarmente che la Difesa non ha ancora elaborato una strategia definitiva sulla riconfigurazione ordinativa dei centri addestramento e reclutamento Marina militare (Maricentro) e dei consigli di leva di mare (Maricoleva) di La Spezia e Taranto, da attuare in concomitanza con la sospensione del servizio di leva obbligatorio.

Assicura comunque che la ricerca di soluzioni alla problematica terrà conto, tra l'altro, degli aspetti di rilevanza socio-economica riguardanti le città direttamente interessate e della necessità strategica, per la Forza armata, di mantenere una presenza di comandi ed enti opportunamente distribuita sul territorio nazionale.

Con specifico riferimento, poi, alla riunione convocata il 7 novembre presso lo Stato maggiore della Marina, osserva che nella circostanza, sono stati esaminati esclusivamente aspetti tecnici concernenti la selezione, la formazione e il reclutamento, in previsione della sospensione del servizio di leva ed in considerazione di una sua possibile anticipazione al 31 dicembre 2004, non affrontando, di conseguenza, alcuna tematica inerente l'eventuale configurazione dei citati centri di reclutamento e consigli di leva. In particolare, relativamente al consiglio di leva di mare di La Spezia, in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 215 del 2001, la sua soppressione è prevista per il 31 dicembre 2006.

Replica il presidente FORCIERI auspicando la permanenza presso La Spezia del centro di addestramento e reclutamento della Marina militare anche successivamente alla cessazione del servizio di leva obbligatorio. Ciò consentirebbe infatti di valorizzare i consistenti investimenti di recente destinati alla ristrutturazione e all'ampliamento del complesso. Conclude dichiarandosi soddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

230ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e*** **relative** ***Note di variazioni,*** approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 1, 1-*bis*, 2 e 2-*bis*) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003),*** approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge finanziaria sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il Presidente AZZOLLINI dichiara l'inammissibilità per copertura finanziaria degli emendamenti 17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.10, 17.54, 17.56, 17.58, 17.72, 17.73, 17.74, 17.79, 17.81, 17.82, 17.91, 17.94, 17.95, 17.97, 17.99, 17.107, 17.108, 17.109, 17.119, 17.120, 17.139, 17.141, 17.148, 17.159, 17.193, 17.212, 17.213, 17.217, 17.220, 17.224, 17.250, 17.251, 17.261, 17.265, 17.267 e, per mancanza di contenuto normativo, dell'emendamento 17.X. Viene invece ammesso con riserva l'emendamento 17.16 (testo 2).

Il senatore VITALI aggiunge la firma all'emendamento 17.3 e lo illustra, sottolineando che molte proposte emendative riguardano il patto di stabilità interno che già in sede di esame della finanziaria dello scorso

anno era stato oggetto di una ampia discussione. Ricorda, a tale proposito, che originariamente il vincolo era stato stabilito al 4,5 per cento e successivamente, dopo una articolata trattativa con gli enti territoriali, tale percentuale è stata portata al 6 per cento della spesa corrente. Nella finanziaria per il 2003 il parametro del patto di stabilità viene riferito al disavanzo finanziario, come prevede il comma 5 dell'articolo 17: tale disposizione appare coercitiva e gravemente lesiva dell'autonomia locale, come già rilevato dall'opposizione in precedenti dibattiti. Ritiene che sia possibile ricercare ipotesi alternative per stabilire i criteri regolativi del patto di stabilità e mantenere così un dialogo costruttivo fra maggioranza e opposizione. Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, che la spesa pubblica sia costituita da due comparti distinti, quello centrale e quello locale-regionale; ciascuno dei due comparti potrebbe rispettare per la sua parte il vincolo del patto di stabilità ed, in tal modo, si salvaguarderebbe il principio dell'autonomia locale senza incidere negativamente sulle spese per beni e servizi. Una riflessione sui criteri per definire il patto di stabilità interno permetterebbe inoltre di evitare una serie di artifici contabili cui spesso gli enti territoriali fanno ricorso per rispettare l'obiettivo del contenimento della spesa.

Il senatore SCALERA, illustrando l'emendamento 17.17, osserva che la manovra finanziaria in esame disattende l'accordo del 20 giugno 2002 fra Governo e autonomie locali, diretto a costruire un sistema coerente di federalismo fiscale. A suo avviso, la linea seguita dal Governo non è chiara e soprattutto non tiene conto delle osservazioni che già lo scorso anno sono emerse nel dibattito parlamentare, nel corso del quale l'opposizione aveva fornito delle indicazioni per soddisfare l'esigenza di contenimento della spesa degli enti territoriali, salvaguardandone comunque l'autonomia. Ricorda che con il Governo Ciampi si stabilì che il saldo finale costituiva un criterio per la definizione del vincolo, e che successivamente questa indicazione è stata revocata: difatti, nello scorso anno il Governo ha introdotto una norma, fortemente lesiva per l'autonomia locale, che stabiliva dei limiti massimi di spesa. Questa prescrizione ha impedito, anche a quei comuni rispettosi del limite del saldo finale, di aumentare le spese per fornire servizi aggiuntivi ai cittadini, perché ciò avrebbe comportato una violazione del tetto di spesa. Questa impostazione dell'Esecutivo appare centralistica e quindi incoerente con l'attuale evoluzione dell'ordinamento costituzionale in senso federalista. Concorda, infine, con le osservazioni testé svolte dal senatore Vitali ed invita il Governo ad un complessivo ripensamento dell'articolo 17.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 17.221 (al quale il senatore Marino aggiunge la propria firma), sottolineando che la proposta tende a rimuovere gli effetti negativi del patto di stabilità sulla spesa per i servizi sociali, e, in particolare, a salvaguardare quella funzione di solidarietà che rischia di essere compromessa dal comma 13 dell'articolo 17. I bilanci comunali sono, infatti, fortemente condizionati anche dagli

standard minimi regionali, il cui rispetto richiede risorse che non vengono accordate.

Il senatore VITALI interviene in senso adesivo, osservando che l'emendamento 17.221 dimostra la necessità di ricorrere continuamente a deroghe per evitare la ingiustificata contrazione dei bilanci comunali e quindi costituisce un'ulteriore prova della necessità di ripensare il contenuto dell'articolo 17.

Il senatore VIZZINI illustra l'emendamento 17.258, richiamando l'attenzione sul comma 16 dell'articolo 17 che scardina completamente un principio fondamentale secondo cui la certificazione cui sono tenute le regioni a statuto ordinario deve fare capo al responsabile politico dell'ente, mentre la disposizione in esame la affida al responsabile del servizio finanziario e, quindi, in definitiva, alla burocrazia regionale, con ciò violando palesemente l'ispirazione federalista dell'ordinamento.

Il senatore MICHELINI richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 17.264, diretto a sopprimere quella parte del comma 17 dell'articolo 17 che contrasta con il principio paritario regolativo dei rapporti fra Stato e regioni speciali e provincie autonome. Osserva che anche la parte finale del comma 17 è fortemente lesiva degli statuti speciali, poiché stabilisce che, in caso di mancato accordo entro la data del 31 marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia determina i flussi di cassa in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica: in tal modo, ogni procedura concordata può essere di fatto vanificata proprio in virtù della clausola del mancato accordo. Sottolinea che le regioni a statuto speciale e le provincie autonome non vogliono esimersi dal rispetto del patto di stabilità, ma sostengono che sia un loro diritto, previsto dagli statuti speciali, concordare in modo paritario con lo Stato la definizione del patto di stabilità medesimo. Non condivide poi la declaratoria di inammissibilità del successivo emendamento 17.265.

Il PRESIDENTE avverte che tutti i restanti emendamenti all'articolo 17 sono dati per illustrati, ad eccezione degli emendamenti 17.266, 17.268, 17.269, 17.270, 17.0.1 e 17.0.2, che verranno esaminati nella prossima seduta.

Avvisa inoltre che, in considerazione dell'attuale andamento dei lavori, chiederà alla Presidenza del Senato di consentire la proroga del termine per la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio da parte della Commissione fino a domenica 8 dicembre.

Prende atto la Commissione

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

231ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Indi del Vice Presidente
CURTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas, per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e*** **relative** ***Note di variazioni,*** approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 1, 1-*bis*, 2 e 2-*bis*) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003),*** approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore RIPAMONTI chiede al Presidente di esplicitare la proposta di nuova programmazione dei lavori definita al termine della seduta antimeridiana di oggi e fa presente che, ove fosse accordata una congrua dilazione dei lavori, è intenzione della sua parte politica ridurre il numero degli emendamenti da esaminare.

Il PRESIDENTE comunica di aver chiesto al Presidente del Senato di consentire alla Commissione di proseguire l'esame dei documenti di bilancio fino al giorno 8 dicembre 2002. Chiarisce che tale richiesta si fonda sul presupposto di poter utilizzare tutti i giorni che precedono il termine indicato: qualora dovesse mancare la disponibilità da parte del Gruppo UDC a partecipare alle sedute anche nelle giornate in cui si tiene il Congresso nazionale di tale formazione politica, sarà necessario assumere

nuove determinazioni sulla programmazione dei lavori. Rispondendo quindi a una sollecitazione del senatore MORANDO, assicura che l'accoglimento di una tale richiesta di proroga dovrebbe determinare conseguentemente una diversa fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea.

Avverte, infine, che il relatore ha riformulato l'emendamento 20.3 e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle ore 12 di domani.

Il senatore VITALI preannuncia che i Gruppi di opposizione, nella discussione degli emendamenti in esame, si atterranno alle indicazioni di priorità fornite dalle associazioni delle autonomie locali e dai Presidenti delle Regioni nel corso di un incontro tenutosi questa mattina.

Riprendendosi l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 17, il senatore MICHELINI dichiara di non condividere la declaratoria di inammissibilità dell'emendamento 17.265, in quanto esso non comporta effetti di spesa e alla Camera dei deputati analoga proposta emendativa è stata dichiarata ammissibile.

Il PRESIDENTE si riserva di compiere un approfondimento sulla questione sollevata dal senatore Michelini.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 17.266 che intende individuare una soluzione adeguata al problema della mancata intesa.

Il senatore FERRARA illustra l'emendamento 17.268 che intende rimediare ad alcune insufficienze emerse nella conduzione della gestione autonoma.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si intendono illustrati i restanti emendamenti all'articolo 17.

Il relatore GRILLOTTI esprime parere favorevole sull'emendamento 17.253, mentre si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo sugli emendamenti 17.12, 17.258, 17.264, 17.268 e 17.270. Sull'emendamento 17.221 si esprime a favore di una reiezione tecnica che consenta di elaborare una nuova proposta per l'Assemblea. Esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 17.

Il sottosegretario VEGAS, rispondendo alle osservazioni formulate dal senatore VITALI nella seduta antimeridiana di oggi, non nega l'esistenza di alcuni problemi nella fase applicativa del patto di stabilità interno per il 2003. Ricorda tuttavia che il Governo si è fatto carico di avviare una serie di incontri con i rappresentanti delle autonomie locali per individuare alcuni correttivi. In particolare, si è ritenuto di eliminare la disposizione relativa ai vincoli su beni e servizi riferendo come in passato il

parametro del patto di stabilità al disavanzo finanziario, attraverso però un meccanismo semplificato che dovrebbe scongiurare i rischi di contabilità artificiale da alcuni paventati. Fa inoltre presente che la polemica relativa all'impossibilità da parte degli enti locali di mantenere l'attuale *standard* di servizi risulta superata dalle modifiche introdotte alla Camera dei deputati che aumentano la libertà di azione degli enti locali i quali possono autonomamente fissare priorità ed effettuare tagli nei settori meno importanti. In relazione poi al problema derivante dal trasferimento alle province di numerose funzioni, rileva che l'emendamento presentato dal relatore mira proprio a consentire a tali enti di raggiungere con meno difficoltà gli obiettivi del patto di stabilità interno.

Fa presente infine che il Governo è pronto ad accogliere gli ordini del giorno preannunciati dal relatore relativamente alla rinegoziazione dei mutui presso la Cassa depositi e prestiti e alla proroga degli stessi, in modo da fornire agli enti locali una valvola di sfogo per attenuare i loro problemi finanziari.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 17.8, 17.16 (testo 2) – a condizione che al penultimo capoverso le parole «di cui ai commi 3-*bis* e 4» siano sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 3-*bis*, 4, 8 e 9» – 17.258 e 17.268, per i quali non si rende necessaria la clausola di compensazione. Si esprime poi per una reiezione tecnica degli emendamenti 17.12 e 17.264, al fine di una migliore riformulazione da esaminare in Assemblea, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 17.186 e 17.253. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 17.270, mentre conferma la disponibilità del Governo ad approfondire la questione sollevata dall'emendamento 17.266 del senatore Tarolli.

Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 17.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il senatore VITALI interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 17.3. Al riguardo, nel prendere atto delle ragioni che hanno indotto il rappresentante del Governo a pronunciarsi in senso contrario alla proposta emendativa in oggetto, ritiene altresì che il Parlamento avrebbe dovuto essere coinvolto nel dialogo avviato dal Governo con le autonomie territoriali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita. Da parte sua, egli si impegna ad approfondire, con maggiore attenzione, in vista dell'esame da parte dell'Assemblea, le problematiche evocate dall'articolo 17 nel suo complesso e, in particolare, dal comma 1. Rileva intanto che alcuni specifici temi attinenti alle autonomie territoriali e alla condivisione degli obiettivi posti dal patto di stabilità sono già oggetto di proposte emendative e, in proposito, cita la questione della rinegoziazione dei mutui.

Osserva inoltre che, dal momento che lo stesso sottosegretario Vegas ha confermato l'assunzione di un impegno del Governo nei confronti degli enti territoriali in materia di patto di stabilità, vi sono le condizioni per

l'approvazione di almeno una delle proposte di modifica presentate all'articolo 17, senza limitarsi pertanto alla predisposizione di un ordine del giorno, come richiesto dal Governo stesso.

Infine, svolgendo una riflessione complessiva sul contenuto dell'articolo 17, l'oratore segnala dettagliatamente le questioni che, a suo avviso, ancora rimangono irrisolte in materia di finanza regionale e locale.

Posto ai voti, l'emendamento 17.3 viene quindi respinto dalla Commissione, che, con successiva votazione, respinge anche l'emendamento 17.6.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 17.7 interviene il senatore MORANDO, il quale afferma di non comprendere i motivi che hanno indotto il rappresentante del Governo ad esprimere parere contrario sulla proposta in votazione, che egli ritiene non infici la tutela dell'unità economica della Repubblica, mirando piuttosto ad assicurare il concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari. In altri termini, si tratta di specificare che il patto di stabilità e crescita interno è prodromico al rispetto del patto di stabilità comunitario.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce che gli obblighi comunitari sono posti in capo allo Stato nazionale, mentre al comma 1 dell'articolo 17 ci si propone di garantire l'unitarietà dei meccanismi che debbono consentire il rispetto del patto di stabilità e crescita interno. Ritiene pertanto più esatta la dizione recata dal disegno di legge finanziaria, anche al fine di evitare che in Italia si riproduca il modello tedesco, che ha dato notoriamente esiti negativi.

Il senatore MORANDO prende nuovamente la parola, al fine di ribadire la sua convinzione che il patto di stabilità interno debba porsi come finalità ultima l'assolvimento degli obblighi comunitari sotto il profilo finanziario e sostiene inoltre che non si corre il rischio di un cattivo funzionamento del sistema, come accaduto in Germania.

Il senatore MARINO si associa alla dichiarazione di voto favorevole testé resa dal senatore Morando.

Posto ai voti, l'emendamento 17.7 viene poi respinto dalla Commissione.

Posto successivamente in votazione, risulta invece accolto l'emendamento 17.8.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 17.9, 17.11 e 17.12. Dopo che il presidente AZZOLLINI ha avvertito che l'emendamento 17.13 deve considerarsi spostato all'articolo 18,

vengono quindi distintamente votati e respinti gli emendamenti 17.14 e 17.15.

In merito poi all'emendamento 17.16 (testo 2), il PRESIDENTE fa presente che la riserva sulla ammissibilità dello stesso, a seguito delle precisazioni del Governo, deve ritenersi sciolta in senso positivo.

Avverte altresì che sono stati presentati alcuni subemendamenti all'emendamento in questione, che invita pertanto i proponenti ad illustrare.

Il senatore VITALI illustra complessivamente i subemendamenti riferiti all'emendamento del relatore 17.16 (testo 3), il cui accoglimento consentirebbe di riconoscere la validità di alcune delle istanze avanzate dalle province. Rileva peraltro che la più significativa delle proposte in esame è rappresentata dall'emendamento 17.16 (testo 2)/2, che è anche il più oneroso, dal momento che tende a ricondurre alla quota del 4,7 per cento il miglioramento richiesto per il disavanzo finanziario di ciascuna provincia rispetto a quello dell'anno 2001.

Intervenendo in discussione sui subemendamenti ora illustrati, il senatore CAMBURSANO dichiara di associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Vitali e di aggiungere altresì la propria firma a quelle proposte che ancora non la recano.

Il senatore CADDEO, da parte sua, critica convintamente la scelta del Governo di ridurre in maniera consistente l'entità delle risorse da trasferire alle province, mettendo così a repentaglio la possibilità, da parte degli stessi enti, di rispettare i vincoli di bilancio. Sfuggono peraltro i meccanismi di calcolo in base ai quali il Governo è pervenuto alla quantificazione delle risorse da destinare alle province, che appaiono del tutto insufficienti per consentire loro l'esercizio delle nuove competenze derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

Quanto alla soppressione delle sanzioni a carico degli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità, egli osserva come tale misura, comportando una diminuzione degli introiti, abbia conseguenze dirette anche sul fabbisogno e quindi richieda una copertura finanziaria.

Sostiene inoltre che il Governo, non essendo in grado di rispettare le promesse inerenti a una riduzione della pressione fiscale, sta trasferendo sugli enti locali gli oneri conseguenti al fallimento della sua politica economica e finanziaria. Da questo punto di vista, sebbene si possa comprendere la richiesta rivolta alle autonomie territoriali di contenere le spese future, non risulta affatto condivisibile la decisione di accanirsi anche sugli impegni pregressi.

Il relatore GRILLOTTI esprime avviso contrario su tutti i subemendamenti presentati al suo emendamento 17.16 (testo 2).

Il sottosegretario VEGAS si associa al parere del relatore e precisa che l'abolizione delle sanzioni a carico degli enti territoriali che non abbiano rispettato il patto di stabilità non comporta problemi di copertura finanziaria e, fra l'altro, i meccanismi introdotti al riguardo con la passata manovra finanziaria sono risultati eccessivamente complessi. Nel riconoscere poi la fondatezza di alcune preoccupazioni riguardo alla capacità delle province di rispettare il patto di stabilità, ritiene tuttavia che la spesa possa essere tenuta sotto controllo ricorrendo ad una gestione finanziaria accurata.

Circa infine i presunti tagli attinenti ai trasferimenti in favore delle autonomie territoriali, egli puntualizza che non possono essere considerate come acquisite a bilancio risorse erogate eccezionalmente per un solo esercizio finanziario. Le sopravvenienze non confermate, infatti, non sono classificabile tecnicamente come tagli.

Con separate votazioni, vengono quindi respinti i subemendamenti 17.16 (testo 2)/1, 17.16 (testo 2)/2, 17.16 (testo 2)/3, 17.16 (testo 2)/4, 17.16 (testo 2)/5 e 17.16 (testo 2)/6.

Il PRESIDENTE avverte quindi che a seguito dell'intervento svolto in precedenza dal sottosegretario Vegas, il testo dell'emendamento 17.16 (testo 2) deve essere riformulato, nel senso che, laddove si propone di modificare il comma 14 dell'articolo 17, le parole «di cui ai commi 3-*bis* e 4» vanno sostituite con le altre «di cui ai commi 3-*bis*, 4, 8 e 9».

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 17.16 (testo 3).

Il senatore MORANDO interviene per dichiarare che voterà in senso contrario all'emendamento, non solo perché sono stati respinti i subemendamenti presentati dall'opposizione, ma anche perché non appaiono affatto convincenti i profili finanziari della proposta del relatore. Egli ripercorre quindi l'*iter* della norma in questione, che ha visto modificare da parte della Camera la formulazione originaria del disegno di legge finanziaria. Inizialmente si prevedeva, infatti, che le spese e le entrate connesse all'esercizio di funzioni trasferite o delegate non dovessero essere considerate nel disavanzo finanziario. Tale disposizione è stata poi modificata dall'altro ramo del Parlamento, con effetti particolarmente destabilizzanti per le province, le quali – a differenza dei comuni – sono state oggetto di un più consistente trasferimento di competenze, soprattutto in materia di viabilità ed edilizia scolastica.

Ora, il testo proposto dal relatore – rileva il senatore Morando – reintroduce l'esclusione delle spese connesse all'esercizio di funzioni trasferite o delegate dal calcolo del disavanzo finanziario, ma contemporaneamente ha elevato al 7 per cento il miglioramento richiesto rispetto al disavanzo finanziario dell'anno 2001. In proposito, osserva che l'equilibrio tra queste due diverse grandezze non è affatto dimostrato e potrebbe aver condizionato negativamente i conseguenti calcoli finanziari. Sottolinea inoltre che

l'emendamento del relatore, laddove propone di modificare il comma 7 dell'articolo 17, introduce una disposizione priva di copertura finanziaria. Egli rivendica del resto la propria coerenza, anche nel periodo in cui era membro della maggioranza parlamentare, nell'affrontare le questioni attinenti alle autonomie territoriali, che andrebbero risolte nel merito e non tramite il ricorso ad emendamenti finanziariamente scoperti che finiscono per avere ricadute sulla stessa finanza locale.

Posto ai voti, l'emendamento 17.16 (testo 3) viene quindi approvato.

Successivamente, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48, 17.49, 17.50, 17.51, 17.52, 17.53, 17.55, 17.57, 17.59, 17.60, 17.61, 17.62, 17.63, 17.64, 17.65, 17.66, 17.67, 17.68, 17.69, 17.70, 17.71, 17.75, 17.76, 17.77, 17.78, 17.80, 17.83, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87, 17.88, 17.89, 17.90, 17.92, 17.93, 17.96, 17.98, 17.100, 17.101, 17.102, 17.103, 17.104, 17.105 e 17.106.

Il presidente AZZOLLINI avverte che gli emendamenti 17.43 e 17.110 sono ricollocati per omogeneità di materia tra gli emendamenti all'articolo 18, assumendo rispettivamente i numeri 18.43-*bis* e 18.110-*bis*.

Il senatore BOSCETTO interviene per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 17.111, il quale si propone di sopprimere il comma 6 dell'articolo 17, nella convinzione che la norma ivi contemplata risulti dannosa ai fini del conseguimento, da parte degli enti locali, degli obiettivi del patto di stabilità.

Posto ai voti, l'emendamento 17.111 viene quindi respinto.

Con separate votazioni, vengono inoltre respinti gli emendamenti 17.112, 17.113, 17.114, 17.115, 17.116, 17.117, 17.118, 17.121, 17.122, 17.123, 17.124, 17.125, 17.126, 17.127, 17.128, 17.129, 17.130, 17.131, 17.132, 17.133, 17.134, 17.135, 17.136, 17.137, 17.138, 17.140, 17.142, 17.143, 17.144, 17.145, 17.146, 17.147, 17.149, 17.150, 17.151, 17.152, 17.153, 17.154, 17.155, 17.156, 17.157, 17.158, 17.160, 17.161, 17.162, 17.163, 17.164, 17.165, 17.166, 17.167, 17.168, 17.169, 17.170, 17.171, 17.172, 17.173, 17.174, 17.175, 17.176, 17.177, 17.178, 17.181, 17.183, 17.184 e 17.185.

Il PRESIDENTE avverte quindi che gli emendamenti 17.179, 17.182 e 17.187 devono intendersi modificati, nel senso che vengono soppresse le rispettive coperture finanziarie, in quanto non necessarie.

Vengono quindi posti congiuntamente ai voti e approvati gli emendamenti, identici nel contenuto, 17.179 (testo 2), 17.180, 17.182 (testo 2), 17.186, 17.187 (testo 2) e 17.190, nonchè l'emendamento 17.189 (sostanzialmente identico ai precedenti).

Con separate votazioni, vengono successivamente respinti gli emendamenti 17.188, 17.191, 17.192, 17.194, 17.195, 17.196, 17.197, 17.198, 17.199, 17.200, 17.201, 17.202, 17.203, 17.204, 17.205, 17.206, 17.207, 17.208, 17.209, 17.210, 17.211, 17.214, 17.215, 17.216, 17.218 e 17.219.

Sull'emendamento 17.221 interviene per dichiarazione di voto il senatore EUFEMI, che richiama nuovamente l'attenzione della Commissione sulla proposta in oggetto, che a suo avviso riveste un significato politico rilevante per l'espletamento dei servizi sociali affidati agli istituti comunali autonomi.

Il senatore IZZO dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 17.221 viene quindi respinto. Ugualmente respinti, a seguito di distinte votazioni, risultano poi gli emendamenti 17.222, 17.223, 17.225, 17.226, 17.227, 17.228 e 17.229.

Il PRESIDENTE avverte quindi che l'emendamento 17.230 deve intendersi riferito all'articolo 18, assumendo il numero 18.130-*bis*.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 17.231, 17.232, 17.233, 17.234, 17.235, 17.236, 17.237, 17.238 e 17.239.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 17.240, interviene il senatore VITALI, il quale sottolinea come questa proposta, assieme alle altre immediatamente successive, attiene al ruolo assegnato al collegio dei revisori dei conti. In proposito, fa presente che la norma di cui al comma 15 dell'articolo 17 ha suscitato la protesta generale degli enti locali, poiché essa trasforma la natura del collegio dei revisori dei conti. Pertanto, anche nell'ipotesi che gli emendamenti considerati non possano essere approvati nella loro attuale formulazione, invita il Governo ad elaborare una nuova proposta per l'esame in Assemblea, nel senso di prevedere che il collegio dei revisori dei conti debba comunicare i casi di inadempienza al solo ente interessato, spettando poi a quest'ultimo la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario VEGAS, nel ricordare che la questione è stata già affrontata in occasione dell'esame dell'articolo 16, si dichiara disponibile ad approfondire il problema in vista dell'esame da parte dell'Assemblea, pur precisando che ritiene incongruo sopprimere la comunicazione al Ministero da parte del collegio dei revisori dei conti.

Il senatore DEMASI si associa alla richiesta del senatore Vitali, relativa ad una riformulazione della proposta emendativa al momento in cui sarà l'Assemblea ad esaminare al questione.

Il relatore GRILLOTTI evidenzia, a sua volta, che un'eventuale modifica di questa disposizione comporterebbe una corrispondente revisione del comma 2 dell'articolo 16.

Posto ai voti, l'emendamento 17.240 viene pertanto respinto.

Vengono inoltre respinti dalla Commissione, con separate votazioni, gli emendamenti 17.241, 17.242, 17.243, 17.244, 17.245, 17.246, 17.247, 17.248 e 17.249.

Il PRESIDENTE avverte quindi che l'emendamento 17.252 è stato modificato, nel senso che deve considerarsi soppressa la compensazione finanziaria. Fa altresì presente che lo stesso emendamento 17.252, come pure gli emendamenti 17.253, 17.254, 17.255 e 17.256, devono intendersi modificati, in quanto le parole: «trasmesse anche all'ANCI e all'UPI» sono state sostituite con le altre: «trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI».

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, vengono quindi approvati gli emendamenti: 17.252 (testo 2), 17.253 (testo 2), 17.254 (testo 2), 17.255 (testo 2), 17.256 (testo 2) e 17.257.

Il PRESIDENTE avverte poi che l'emendamento 17.258 è stato modificato, essendone stata soppressa la compensazione finanziaria. Rende altresì noto di aver riconsiderato la propria decisione circa l'inammissibilità dell'emendamento 17.259, che potrà pertanto essere posto in votazione.

Vengono quindi posti congiuntamente ai voti e approvati, gli emendamenti di identico contenuto, 17.258 (testo 2), 17.259 e 17.268-*bis*.

Risultano infine respinti, a seguito di distinte votazioni, gli emendamenti 17.260, 17.262 e 17.263.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

232ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e*** **relative** ***Note di variazioni,*** approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-*bis*, 2 e 2-*bis*)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003),*** approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta pomeridiana.

Interviene il senatore SCALERA, prospettando l'opportunità che il Ministro dell'economia e delle finanze fornisca in Commissione chiarimenti circa le contraddittorie notizie riportate dalle agenzie di stampa, in ordine ad un'ipotesi di «condono tombale» prospettata in ambito governativo.

Il PRESIDENTE rileva che le notizie riportate dalle agenzia di stampa sono elementi estranei rispetto all'*iter* legislativo in corso.

Il senatore CADDEO fa presente che il decreto 29 novembre 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in attuazione del decreto-legge «taglia spese», nell'apportare tagli a stanziamenti relativi al bilancio 2002, determina effetti economici non indifferenti anche sulla finanziaria per il 2003. Alla luce di tali considerazioni, prospetta l'opportunità che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca in merito a tale provvedimento, che è suscettibile – a giudizio dell'oratore – di pregiudicare le prerogative del Parlamento in materia di legislazione finanziaria.

Interviene il senatore RIPAMONTI evidenziando le ripercussioni economiche del decreto ministeriale, attuativo del decreto-legge n. 194 del 2002, sull'esercizio finanziario dell'anno 2003.

Il PRESIDENTE, pur sottolineando che sul piano tecnico gli effetti del decreto ministeriale in questione risultano circoscritti all'anno 2002, riconosce, tuttavia, che sul piano politico è ravvisabile un'incidenza sulle decisioni di bilancio.

Prospetta comunque l'opportunità di proseguire l'esame dei documenti di bilancio, rinviando ad una diversa sede la trattazione delle questioni connesse con l'emanazione del citato decreto ministeriale.

Rivolgendosi, infine, ai senatori delle forze politiche di maggioranza, li invita a produrre il massimo impegno in relazione alla responsabilità loro assegnata, raccomandando, altresì, una maggiore puntualità rispetto agli orari di inizio delle sedute.

Interviene il senatore CURTO che, evidenziando talune anomalie rispetto al passato dell'*iter* del disegno di legge finanziaria, rileva che l'eventuale impossibilità di concludere i lavori in Commissione, diverrebbe inevitabilmente oggetto di valutazione politica.

Si riprendono, quindi, le votazioni sugli emendamenti all'articolo 17, e di quelli aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 17, già pubblicati nel resoconto sommario del 4 dicembre 2002.

Interviene il senatore MICHELINI per esprimere una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 17.264. In riferimento alle tematiche attinenti al patto di stabilità interno, sottolinea la diversità del regime delle regioni a statuto speciale quanto alle competenze in materia di finanza locale.

Posto ai voti, l'emendamento 17.264 viene quindi respinto dalla Commissione.

Interviene il senatore TAROLLI, che pur dichiarando il proprio voto favorevole sull'emendamento 17.266, ne prospetta una «reiezione tecnica», per riesaminarlo in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 17.266 viene respinto.

Con successiva votazione, la Commissione approva l'emendamento 17.268 (testo 2), in un testo riformulato senza compensazione finanziaria, in quanto non necessaria.

Con separate votazioni sono respinte le proposte emendative 17.269, 17.270, 17.01 e 17.02.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 e di quelli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per carenza di copertura finanziaria gli emendamenti 18.43-*bis*, 18.49, 18.54 e 18.57.

Il senatore VITALI illustra gli emendamenti 18.12, 18.17, 18.19, 18.23, 18.24, 18.59, 18.60 e 18.68.

Il senatore BATTAGLIA Giovanni illustra l'emendamento 18.25, evidenziando che il comma 5 dell'articolo 18 si pone in contraddizione con l'articolo 38 dello Statuto della regione di Sicilia. Successivamente, dopo averlo fatto proprio, dà conto dell'emendamento 18.63.

Il senatore FERRARA illustra gli emendamenti 18.26 e 18.27.

Successivamente il senatore SCALERA illustra l'emendamento 18.34.

Vengono, infine, dati per illustrati dai rispettivi presentatori i restanti emendamenti all'articolo 18 e quelli aggiuntivi.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.4, 18.7, 18.9, 18.11, 18.18 e 18.32. Riformula poi l'emendamento 18.31, inserendo il richiamo ad una apposita sede tecnica.

Dopo aver espresso l'esigenza di ulteriori approfondimenti sull'emendamento 18.36, si rimette alle valutazioni del Governo sugli 18.46 e 18.67.

Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti analoghi all'emendamento 18.4, nonché sugli emendamenti 18.9, 18.10, 18.11, 18.18, 18.31 (testo 2) e 18.32.

Rimessosi alla Commissione sull'emendamento 18.46, esprime poi parere contrario sui restanti emendamenti, precisando, tuttavia, come l'emendamento 18.25 sia meritevole di approfondimento.

Dopo che il senatore CAMBURSANO ha dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti 18.12, 18.17, 18.19, 18.23, 18.66 e 18.68, gli emendamenti 18.1 e 18.2 vengono respinti con separate votazioni.

Successivamente la Commissione, con votazione congiunta, approva gli emendamenti 18.3, 18.4 (testo 2), 18.5, 18.6 e 18.7 (testo 2), di identico contenuto.

Successivamente, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 18.8.

La Commissione, con votazione congiunta, approva poi gli emendamenti 18.9 (testo 2), 18.10 (testo 2) e 18.11 (testo 2), di identico contenuto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 18.12, 18.13, 18.13-*bis*, 18.14, 18.15, 18.16, 18.69 e 18.17.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 18.18 (testo 2).

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.70.

Interviene il senatore BATTAGLIA Giovanni per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 18.24, in quanto è finalizzato a risolvere il contenzioso insorto in ordine all'interpretazione dell'articolo 38 dello Statuto della regione Sicilia.

Posto ai voti l'emendamento 18.24, viene respinto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 18.25, 18.26, 18.110-*bis*, 18.27, 18.28, 18.29 e 18.30.

La Commissione approva l'emendamento 18.31 (testo 2), restando conseguentemente assorbito l'emendamento 18.32 (testo 2).

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.65, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.230-*bis*, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.50, 18.51, 18.52, 18.53, 18.55, 18.56 e 18.58.

Il senatore VITALI interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 18.59, prospettando una «reiezione tecnica» dello stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 18.59 viene respinto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.64 e 18.66.

Interviene il senatore VIZZINI auspicando un approfondimento dell'emendamento 18.67 in sede di esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 18.67 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore MORANDO interviene sull'emendamento 18.68, evidenziando che la generica disponibilità manifestata dal Governo a rinegoziare i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti non si estrinseca in propo-

ste soddisfacenti: infatti, l'ipotesi dell'approvazione di un apposito ordine del giorno in materia, risulta del tutto inadeguata.

Interviene il senatore VITALI, si associa alle considerazioni testé espresse.

Interviene il sottosegretario VEGAS per ribadire l'idoneità di un ordine del giorno, a fare chiarezza nella complicata materia dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Successivamente, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 18.68, 18.0.1, 18.0.2 e 18.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 19.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per profili di copertura finanziaria gli emendamenti 19.148, 19.151, 19.153, 19.157, 19.166, 19.168, 19.172, 19.245, 19.254, 19.316 e 19.398 e, con riferimento alla materia, gli emendamenti 19.384, 19.385, 19.386, 19.387 e 19.431.

Il senatore VITALI, illustrando il complesso di emendamenti presentati dalla sua parte politica, osserva, in via generale, che l'effetto congiunto prodotto dai minori trasferimenti previsti e la temporanea sospensione nell'utilizzo di talune leve fiscali, oltreché la necessità di rivedere i termini di patto di stabilità interno, rende particolarmente delicata la situazione della finanza locale, con gravi ripercussioni sui servizi resi ai cittadini. Ad esempio, per effetto della tanto decantata riduzione delle aliquote fiscali, nel comune di Roma si è calcolato un beneficio per una famiglia media pari a circa 200 euro, a fronte di un aumento delle tariffe dei servizi locali che si stima essere intorno ai 260-280 euro. Da ciò deriva anche che, se si interviene sulle risorse rappresentate dai trasferimenti agli enti locali, si possono determinare effetti negativi sull'economia, rendendo difficoltoso il sostegno alla domanda ed al ciclo economico, in una fase congiunturale di sofferenza come è quella attuale.

Peraltro, in ordine alla riforma del patto di stabilità interno, è in atto una discussione in cui più volte si è fatto richiamo al modello tedesco nel quale, però, la materia fiscale locale è regolata da accordi triennali che vengono raggiunti dal governo centrale con il sistema delle autonomie. Tale impostazione risulta essere la più consona dal momento che, sulla base di un orizzonte triennale, si possono garantire agli enti locali importanti certezze nella redazione dei bilanci.

Si sofferma, poi, in particolare sugli emendamenti 19.17 – contenente una proposta di modesta entità finanziaria che, però, sembra in grado di sollevare la precaria situazione delle comunità montane – e 19.28, volto a riconfermare il dettato della legge n. 365 del 2001, che aveva difeso in maniera particolare l'associazionismo intercomunale su base volontaria.

Il senatore MARINO illustra l'emendamento 19.90 che, nel tentativo di superare l'impostazione contenuta nella manovra finanziaria in esame, per la quale si prevedono contributi insufficienti per lo sviluppo delle unioni dei comuni, interviene a sostegno dell'associazionismo intercomunale con l'istituzione di un apposito fondo. Tale proposta appare particolarmente appropriata poiché considera come l'associazionismo intercomunale su base volontaria sia divenuto una risposta concreta per salvaguardare le tradizioni locali, oltre che per garantire maggiore efficienza.

Il senatore SCALERA, dopo avervi apposto la propria firma, illustra l'emendamento 19.120 che, come altre proposte emendative, si muove nell'ottica della semplificazione, allo scopo di pervenire all'unificazione dei versamenti, nonché al coordinamento delle varie tariffe relative ai canoni pubblicitari. Dopo aver sottolineato che si tratta di una proposta non avente alcun impatto finanziario negativo, sottolinea la valenza del contenuto della lettera b) dello stesso emendamento, che mira a rendere più efficace la lotta contro le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 19.164 che, per i soli terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina, dà facoltà ai comuni di poter intendere come coltivatori diretti ed imprenditori agricoli anche i soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta nel settore agricolo.

Il senatore FERRARA illustra l'emendamento 19.156, volto a stabilire che nelle province siciliane, alle riduzioni contemplate nella lettera b) del comma 11 dell'articolo 19 provvede la regione Sicilia in conformità al proprio statuto e nel rispetto delle relative norme di attuazione in materia finanziaria. Infatti, la *ratio* di tale proposta risiede nel fatto di impedire che attraverso un recupero di tali somme da parte dello Stato si possa innescare un notevole contenzioso con la regione Sicilia.

Il senatore FALOMI si sofferma sull'emendamento 19.158 che, proponendo l'abrogazione del secondo periodo dell'articolo 27, comma 3 della legge finanziaria per l'anno 2002, mira ad eliminare l'ingiustificata penalizzazione che colpisce il comune di Roma, di fatto escluso dal fondo perequativo che è destinato ad attivarsi a favore di quei comuni che beneficiano di trasferimenti erariali inferiori alla media. Tale situazione risulta essere inaccettabile in considerazione degli enormi oneri che gravano sulla città di Roma non solo come capitale dello Stato, ma anche come centro della cristianità. Pertanto, approvando tale emendamento, si ripristinerebbe una condizione di uguaglianza tra la capitale e gli altri comuni italiani.

Il senatore MORANDO esprime qualche perplessità sull'emendamento 19.1000 (testo 2) dal momento che esso potrebbe profilare problemi

di cassa che – a suo avviso – non sono stati oggetto di un'attenta valutazione.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti presentati all'articolo 19, fino a quelli modificativi del comma 13.

Il relatore GRILLOTTI, dopo aver ritirato l'emendamento 19.114, esprime parere favorevole sull'emendamento 19.86 (limitatamente alle prime due parti) e contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS formula avviso favorevole sull'emendamento 19.86 (limitatamente alle prime due parti), osservando che la soppressione dell'ultimo periodo del comma 7, ivi prevista, appare necessaria in quanto tale periodo non solo contiene una dizione contraddittoria rispetto alle indicazioni del patto di stabilità interno in materia di trasferimenti agli enti locali, ma si configura come una disposizione insostenibile sotto il profilo finanziario.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 19.1001 che, relativamente al comma 9, affronta la questione dei sovracanoni annui dovuti dai concessionari di derivazioni d'acqua, prendendo atto che in tale materia, da una parte, vi è la situazione delle imprese elettriche che sopportano costi che inevitabilmente si riverberano sulle tariffe e, dall'altra, vi sono i comuni montani che in passato hanno già ricevuto dei sostegni. Rispetto a questo quadro, appare preferibile un'opzione intermedia volta a riportare i suddetti sovracanoni rispettivamente al valore di 15 e 4 euro, configurando quindi un adeguamento degli stessi in misura non eccessiva. Suggerisce poi di accantonare l'ultima parte dell'emendamento 19.1001, dal momento che il suo contenuto potrà essere più opportunamente valutato quando si passerà all'esame degli emendamenti che vertono sul comma 17 dell'articolo 19.

Con riferimento all'emendamento 19.36, ricorda che esiste un impegno assunto dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria presso l'altro ramo del Parlamento; tuttavia, appare opportuna una sua reiezione tecnica, al fine di disporre di maggior tempo per operare un eventuale approfondimento di tali tematiche, valutandone soprattutto i profili di ordine finanziario. Analogo esito procedurale dovrebbe avere anche l'emendamento 19.164 che affronta problemi di ordine fiscale. In relazione poi all'emendamento 19.158 bisogna considerare che il comune di Roma beneficia di uno stanziamento aggiuntivo e permanente; pertanto, un intervento sul fondo perequativo rischierebbe di sovvertire gli equilibri ora esistenti tra i vari comuni. Non ravvisandosi quindi l'opportunità di tale intervento, invita i presentatori a ritirare tale proposta.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 19.136, nonché sull'emendamento 19.1000 (testo 2) che tende a instaurare un procedimento di riallocazione delle risorse tra le province, non avente alcun impatto finanziario negativo. Sui restanti emendamenti formula, infine, un parere contrario.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26 e 19.27.

Posto ai voti, risulta quindi respinto il subemendamento 19.1001/1.

Il senatore MICHELINI dichiara il voto favorevole del Gruppo delle Autonomie sul subemendamento 19.1001/2 che tende a adeguare in maniera adeguata i sovracanoni indicati al comma 9, attraverso un recupero del tasso d'inflazione e dell'indice di svalutazione monetaria.

Con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 19.1001/2 e 19.1001/3.

Il presidente AZZOLINI avverte che si passerà quindi alla votazione della prima parte dell'emendamento 19.1001 (modificativa dei commi 2 e 9), restando accantonata la seconda parte che propone di intervenire sul comma 17.

Il senatore CADDEO annuncia il voto contrario del Gruppo dei Democratici di Sinistra sull'emendamento 19.1001 (prima parte) che rischia di penalizzare in maniera consistente i bilanci degli enti locali. In particolare, appaiono preoccupanti le modalità attraverso le quali si perviene alla riduzione delle entrate, senza la previsione di opportune compensazioni.

Il senatore TAROLLI esprime l'assenso della propria parte politica sulla prima parte dell'emendamento 19.1001, ritenendo che contenga una opzione intermedia condivisibile: infatti, già nella manovra finanziaria dell'anno precedente si erano aumentati del 40 per cento i sovracanoni e, pertanto, si ritiene di procedere ad un adeguamento graduale e progressivo.

Il senatore GRILLO esprime il proprio dissenso sui contenuti dell'emendamento 19.1001 (prima parte), evidenziando che sarebbe stata più opportuna la soppressione del comma 9, dal momento che esso affronta una questione riconducibile alla politica energetica più che a quella fiscale e aggiungendo che tale proposta potrebbe comportare un ulteriore pregiudizio in un settore che invece dovrebbe orientarsi verso un maggior sviluppo delle fonti di energia rinnovabili.

Il senatore MORO, nel ritenere condivisibili le argomentazioni in precedenza svolte senatore Michelini, chiede al relatore ed al rappresentante del Governo se non sussistano margini per operare un'ulteriore mediazione su tali tematiche.

Il relatore GRILLOTTI, replicando brevemente alle osservazioni emerse sulla prima parte dell'emendamento 19.1001, osserva che la proposta ivi contenuta è frutto di una mediazione che è stata compiuta sulla base di una precisa valutazione politica secondo cui è apparso irragionevole un ulteriore consistente aumento dei sovracanoni.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce che l'emendamento 19.1001, nella parte relativa all'adeguamento dei sovracanoni, pur essendo effetto di un compromesso, rappresenta una soluzione soddisfacente.

Viene quindi posta ai voti ed approvata la prima parte dell'emendamento 19.1001, modificativa dei commi 2 e 9.

Posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 19.33, 19.34 – al quale il senatore IZZO appone la propria firma -19.35, 19.36, 19.37, 19.38, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.44, 19.45, 19.46, 19.47, 19.48, 19.49, 19.50, 19.51, 19.52, 19.53, 19.54, 19.55, 19.56, 19.57, 19.58, 19.59, 19.60, 19.61, 19.62, 19.63, 19.64, 19.65, 19.66, 19.67, 19.68, 19.69, 19.70, 19.71, 19.72, 19.73, 19.74, 19.75, 19.76, 19.77, 19.78, 19.79, 19.80, 19.81, 19.82, 19.83 e 19.84.

Il presidente AZZOLINI avverte quindi che l'emendamento 19.86 verrà votato per parti separate: la prima parte – che assume la denominazione di 19.86 (testo 2) – modifica i commi 6 e 7 e non prevede compensazioni finanziarie mentre la seconda parte – che assume la denominazione di 19.86 *bis* – contiene la soppressione del comma 9 e non prevede compensazioni.

Il senatore MORANDO esprime il voto contrario del Gruppo dei Democratici di Sinistra sull'emendamento 19.86 (testo 2), osservando che la soppressione dell'ultimo periodo del comma 7 appare problematica giacché esso opportunamente stabiliva, a decorrere dal 2004, che i Comuni e le Province concorressero, in rapporto alle loro aliquote, all'incremento o alla riduzione del gettito dell'IRPEF.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 19.86 (testo 2) viene approvato, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 19.85 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono invece respinti gli emendamenti 19.86 *bis*, 19.115, 19.116 e 19.117.

Dopo che il senatore VANZO, ha ritirato la propria firma dall'emendamento 19.87, quest'ultimo, fatto proprio dal senatore MORO, posto ai voti, viene respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 19.88, 19.89, 19.90, 19.91, 19.92, 19.93, 19.94, 19.95, 19.96, 19.97, 19.98, 19.99, 19.100, 19.101, 19.102, 19.103, 19.104, 19.105, 19.106, 19.107, 19.108, 19.109, 19.110, 19.111, 19.112, 19.113, 19.326, 19.118, 19.119, 19.120, 19.121, 19.122, 19.164 – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TAROLLI, a nome del Gruppo dell'UDC –, 19.123, 19.124, 19.125, 19.126, 19.127, 19.128, 19.129, 19.130, 19.131, 19.132, 19.133, 19.134 e 19.135.

Posto ai voti, l'emendamento 19.136 è accolto.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 19.137, 19.138, 19.139, 19.140, 19.141, 19.142, 19.143, 19.144, 19.145, 19.146, 19.147, 19.149, 19.150, 19.152, 19.154 e 19.155.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 19.156, invitando il Governo a riflettere sul fatto che il recupero delle somme da parte dello Stato può tradursi in una sorta di esproprio a carico della Regione Sicilia.

Il senatore VIZZINI, ritenendo condivisibili le ragioni sottese a tale emendamento, suggerisce un'eventuale reiezione tecnica al fine di poter meglio valutare la proposta in esso contenuta in sede di esame in Assemblea.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce il proprio avviso negativo poiché il trasferimento delle somme alle province siciliane è attualmente assicurato a carico del bilancio statale.

Il senatore FERRARA, nell'esprimere il proprio voto favorevole sull'emendamento 19.156, critica le osservazioni testé espresse dal rappresentante del Governo.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 19.156 è respinto.

Il senatore FALOMI annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 19.158, ritenendo non convincenti le valutazioni espresse dal rappresentante del Governo poiché si confonde il canale di finanziamento rappresentato dal fondo perequativo con quello che invece riconosce a Roma, in quanto capitale, risorse aggiuntive. Infatti, la condizione in cui versa il comune di Roma appare peggiore se confrontata con quella di altri comuni italiani: basti pensare, ad esempio, che per la città di Roma il trasferimento di risorse pro-capite è pari a 317 euro, mentre per il comune di Milano ammonta a 335 euro.

Posto ai voti, l'emendamento 19.158 è respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 19.159, 19.160, 19.161, 19.162, 19.163 e 19.165.

La Commissione poi, con distinte votazioni, respinge il subemendamento 19.1000/1, mentre accoglie l'emendamento 19.1000 (testo 2).

Con separate votazioni sono, infine, respinti gli emendamenti 19.167, 19.169 e 19.170.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1826

Art. 17.

17.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

17.2

LABELLARTE

Sopprimere il comma 1.

17.3

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, VITALI

Sopprimere il comma 1.

17.4

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere il comma 1.

17.5

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Sopprimere il comma 1.

17.6

BAIO DOSSI, BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BEDIN, SCALERA, DETTORI

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.7

GUBERT, CICCANTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica» *con le seguenti:* «Ai fini del decorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica».

17.8

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «terzo comma».

17.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini del conseguimento del comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario delle regioi a statuto ordinario computato ai sensi del comma 2-*bis,* non può essere superiore a quello dell'anno 2001, aumentato del 3,6 per cento. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «di cui la comma 4» *con le seguenti:* «di cui ai commi 2 e 4».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.10

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 56 del 2000, le parole: "a norma del comma 2 entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001», *sono sostituite dalle seguenti:* «a norma del comma 2, si provvede entro il 30 novembre 2003 sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002».

17.11

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «programmato», *fino alla fine del comma con le seguenti:* «reale aumentato del 3 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.12

BARELLI, NOCCO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis.* Al comma 10 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: «autonome», *aggiungere le seguenti:* «e dagli enti ed aziende regionali.

2-*ter.* Per il completamento del decrentramento amministrativo in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'esenzione da ogni onere relativo ad imposte e tasse prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 si applica anche ai trasferimento di beni effettuati dalle regioni alle società o fondazioni costituiti dalla medesime».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.15

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 3, dopo la parola: «ordinario», *aggiungere la seguente:* «non».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.16

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 3-*ter*, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.

3-*ter*. Il disavanzo finanziario di cui al comma 3-*bis* è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Al comma 4, sopprimere le parole «di ciascuna provincia e».

Al comma 9, dopo le parole «A decorrere dall'anno 2005,» inserire le seguenti: «per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti,».

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole «dell'obiettivo di cui al comma 4» con le parole: «degli obiettivi di cui ai commi 3-*bis* e 4».

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole «dell'obiettivo di cui al comma 4.» con le parole: «degli obiettivi di cui ai commi 3 bis e 4».

Al comma 15, sostituire, ove ricorrano, le parole: «15.000 abitanti» con le parole «5.000 abitanti» e al terzo periodo, dopo le parole «a limitare i pagamenti» inserire le parole: «correnti».

17.16 (testo 2)/1

GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI, CAMBURSANO

All'emendamento 17.16 (testo 2), al capoverso 3-bis, *sopprimere le parole:* «migliorato del 7 per cento».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.16 (testo 2)/2

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI, GIARETTA

All'emendamento 17.16 (testo 2), capoverso 3-bis, *sostituire le parole:* «7 per cento» *con le seguenti:* «4,7 per cento».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.16 (testo 2)/3

RIPAMONTI, CADDEO, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI, GIARETTA

All'emendamento 17.16 (testo 2), al capoverso 3-ter, *alla lettera* d), *sopprimere le parole da:* «derivanti» *fino a:* «amministrative».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.16 (testo 2)/4

CAMBURSANO, RIPAMONTI, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI

All'emendamento 17.16 (testo 2), al capoverso 3-ter, *alla lettera* d), *sopprimere le parole:* «derivanti esclusivamente da calamità natutali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.16 (testo 2)/5

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI, GIARETTA, CAMBURSANO

All'emendamento 17.16 (testo 2), capoverso 3-ter, *alla lettera* e), *dopo le parole:* «statali o regionali», *aggiungere le seguenti:* «nonchè le spese per trasferimenti dovuti agli enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.16 (testo 2)/6

CAMBURSANO, RIPAMONTI, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI

All'emendamento 17.16 (testo 2), al capoverso 3-ter, *alla lettera* e), *dopo le parole:* «statali o regionali», *inserire le seguenti:* «anche sotto forma di compartecipazione a imposte o tributi».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.16 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 3-*ter*, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.

3-*ter*. Il disavanzo finanziario di cui al comma 3-*bis* è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Al comma 4, sopprimere le parole «di ciascuna provincia e».

Alla fine del comma 7, inserire il seguente periodo: «Al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole da "Per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse».

Al comma 9, dopo le parole «A decorrere dall'anno 2005,» inserire le seguenti: «per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti,».

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole «dell'obiettivo di cui al comma 4» con le parole: «degli obiettivi di cui ai commi 3-*bis* e 4».

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole «dell'obiettivo di cui al comma 4.» con le parole: «degli obiettivi di cui ai commi 3-*bis* e 4».

Al comma 15, sostituire, ove ricorrano, le parole: «15.000 abitanti» con le parole «5.000 abitanti» e al terzo periodo, dopo le parole «a limitare i pagamenti» inserire le parole: «correnti».

17.16 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 3-*ter*, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.

3-*ter*. Il disavanzo finanziario di cui al comma 3-*bis* è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra

le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Al comma 4, sopprimere le parole «di ciascuna provincia e».

Alla fine del comma 7, inserire il seguente periodo: «Al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole da "Per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse».

Al comma 9, dopo le parole «A decorrere dall'anno 2005,» inserire le seguenti: «per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti,».

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole «dell'obiettivo di cui al comma 4» con le parole: «degli obiettivi di cui ai commi 3-*bis* e 4».

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole «dell'obiettivo di cui al comma 4.» con le parole: «degli obiettivi di cui ai commi 3-*bis*, 4, 8 e 9».

Al comma 15, sostituire, ove ricorrano, le parole: «15.000 abitanti» con le parole «5.000 abitanti» e al terzo periodo, dopo le parole «a limitare i pagamenti» inserire le parole: «correnti».

17.17

SCALERA, MANCINO, BASTIANONI, CAMBURSANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* In caso di mancato conseguimento degli obbiettivi del Patto di stabilità interno da parte del comparto degli Enti locali, gli Enti che non rispettano i parametri riferiti al disavanzo non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento per investimenti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.18

VILLONE, MORANDO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, l'avanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere inferiore a quello dell'anno 2001, ridotto dell'1 per cento. Per i medesimi fini, il disavanzo finanziario degli enti, calcolato secondo gli stessi criteri, non potrà essere superiore a quello del 2001, accresciuto dell'1 per cento. Per entrambe le ipotesi, nel computo del saldo non è tenuto conto, tra le entrate, delle compartecipazioni IRPEF.»

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.19

SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO

Al comma 4, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con la seguente:* «saldo» *e le parole:* «non può essere superiore a quello dell'anno 2001» *con le seguenti:* «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con la seguente:* «saldo» *indi, sostituire e le parole:* «non può essere superiore a quello dell'anno 2001» *con le seguenti:* «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.21

FERRARA

Al comma 4, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con la seguente:* «saldo»; *al comma 5, sostituire le parole.* «disavanzo finanziario» *con la seguente:* saldo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.22

GABURRO, BERGAMO

Al comma 4, la parola: «disavanzo» *è sostituita con le seguenti:* «saldo finanziario».

17.23

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI

Al comma 4, la parola: «disavanzo» *con la seguente:* «saldo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.24

ALBERTI CASELLATI, NOCCO

Al comma 4, sostituire la parola: «disavanzo» *con la seguente:* «saldo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.25

GIARETTA, CAMBURSANO

Al comma 4, sostituire la parola: «disavanzo» *con la seguente:* «saldo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.26

BEDIN

Al comma 4, sostituire la parola: «disavanzo» *con la seguente:* «saldo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.27

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE

Al comma 4, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con la seguente:* «saldo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.28

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Al comma 4, sostituire la parola: «disavanzo» *con la seguente:* «saldo».

17.29

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aumentato del 7,5 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.30

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 4, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con la seguente:* «saldo».

Al comma 4, sostituire le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001»*con le seguenti.* «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con la seguente:* «saldo».

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«*e)* le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Al comma 5, lettera d), *dopo le parole:* «le spese per interessi passivi», *aggiungere le parole:* «le spese per trasferimenti dovuti agli enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.31

LIGUORI

Al comma 4, le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001», *sono sostituite dalle seguenti:* «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«*e)* le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

I commi 9 e 10 sono soppressi.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.32

KAPPLER, BALBONI

Al comma 4, sostituire le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001» *con le seguenti.* «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

17.33

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE, SCALERA, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINI, MARINO

Al comma 4, sostituire le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001» *con le seguenti.* «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.34

MANZIONE, SCALERA

Al comma 4, sostituire le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001» *con le seguenti.* «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.35

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «aumentato del 3,6 per cento».

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«*e)* le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Il comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Per gli anni 2004 e 2005, le province e i commi con popolazione superiore a 5.000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato nell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria».

Sopprimere i commi 9, 10 e 15.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.36

CREMA, SCALERA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «aumentato del 3,6 per cento».

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«*e)* le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Il comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Per gli anni 2004 e 2005, le province e i commi con popolazione superiore a 5.000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato nell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria».

Sopprimere i commi 9, 10 e 15.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.37

GIARETTA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aumentato del 3,6 per cento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.38

CREMA, CAMBURSANO, MANCINO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aumentato del 3,6 per cento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.39

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «aumentato del 4,7 per cento per le province».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.40

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO, MANCINO

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «aumentato del 4,7 per cento per le province».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.41

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «aumentato dell'1,4 per cento per i comuni».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.42

SCALERA, CAMBURSANO, BASTIANONI, MANCINO

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «aumentato dell'1,4 per cento per i comuni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.44

VILLONE, MORANDO

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con la seguente:* «saldo», *indi, dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.46

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con le seguenti:* «saldo finanziario».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.47

ALBERTI CASELLATI, NOCCO

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con le seguenti:* «saldo finanziario».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.48

CADDEO, FORCIERI, VITALI

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con la seguente:* «saldo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.49

GIARETTA, CAMBURSANO

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con le seguenti:* «saldo finanziario».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.50

GABURRO, BERGAMO, CICCANTI

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con le seguenti:* «saldo finanziario».

17.51

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con le seguenti:* «saldo finanziario».

17.52

CAMBURSANO, SCALERA, CAVALLARO

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con la seguente:* «saldo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.53

BEDIN, GIARETTA

Al comma 5, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con le seguenti:* «saldo finanziario».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.54

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

17.55

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE, GIOVANELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.56

LABELLARTE

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

17.57

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.58

GUBERT

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

17.59

BAIO DOSSI, BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI, BEDIN SCALERA

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.60

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI, NOCCO

Al comma 5, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c*-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonchè le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regole valgono anche ai fini del conteggio di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.61

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Al comma 5, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonchè le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regole valgono anche ai fini del conteggio di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 2001».

17.62

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Al comma 5, lettera d) dopo le parole: «le spese per interessi passivi» *aggiungere le seguenti:* «le spese per trasferimenti dovuti agli enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

17.63

VITALI, VIVIANI, BASSO, MASCIONI

Al comma 5, lettera d) dopo le parole: «le spese per interessi passivi» *aggiungere le seguenti:* «le spese per trasferimenti dovuti agli enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.64

FERRARA

Al comma 5, lettera d) dopo le parole: «le spese per interessi passivi» *aggiungere le seguenti:* «le spese per trasferimenti dovuti agli Enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.65

SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO

Al comma 5, lettera d) dopo le parole: «le spese per interessi passivi» *aggiungere le seguenti:* «le spese per trasferimenti dovuti agli Enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.66

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, lettera d) dopo le parole: «le spese per interessi passivi» *aggiungere le seguenti:* «le spese per trasferimenti dovuti agli Enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.67

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 5, lettera d) sopprimere le parole: «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.68

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 5, lettera d) sopprimere le parole: «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.69

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, lettera d) sopprimere le parole: «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.70

SCALERA, BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI

Al comma 5, lettera d)*, sopprimere le parole:* «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.71

MANCINO, BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 5, lettera d)*, sopprimere le parole:* «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.72

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 5, lettera d), *sopprimere le parole:* «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

17.73

LABELLARTE

Sopprimere le parole: «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

17.74

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 5, lettera d)*, sopprimere le parole:* «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

17.75

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5, lettera d)*, sopprimere le parole:* «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.76

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI, NOCCO

Al comma 5, lettera d), *dopo le parole:* «calamità naturali», *aggiungere le seguenti:* «, le spese dei Comuni per i trasferimenti relativi all'esercizio di funzioni e servizi trasferiti alle Unioni di cui all'articolo 32 del Testo Unico, o dalle stesse gestiti in forma convenzionata,».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.77

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5 lettera d)*, sostituire la parola:* «amministrative» *con le parole:* «di qualsiasi natura e di *referendum* di non locali».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.78

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, SCALERA

Al comma 5, lettera d)*, sostituire le parole:* «amministrative» *con le parole:* «di qualsiasi natura e di *referendum* di non locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.79

LABELLARTE

Al comma 5, lettera d)*, sostituire le parole:* «amministrative» *con le parole:* «di qualsiasi natura e di *referendum* di non locali».

17.80

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE, FORCIERI

Al comma 5, lettera d)*, sostituire le parole:* «amministrative» *con le parole:* «di qualsiasi natura e di *referendum* di non locali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.81

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 5, lettera d) *sostituire le parole:* «amministrative» *con le parole:* «di qualsiasi natura e di *referendum* non locali».

17.82

GUBERT

Al comma 5, lettera d) *sostituire le parole:* «amministrative» *con le parole:* «di qualsiasi natura e di *referendum* di non locali».

17.83

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 5, dopo la lettera d) *aggiungere le seguenti:*

«*d*-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

d-ter) le spese per l'acquisto di beni e servizi.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.84

PIZZINATO, CALVI, CADDEO, VITALI

Al comma 5, dopo la lettera d), *è aggiunta la seguente lettera:*

«"d-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali tasferiti o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.85

CREMA, MANCINO, CAMBURSANO

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«*e)* le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferire o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali e regionali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.86

SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO

Al comma 5, aggiungere la lettera:

d-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.87

SCALERA, MANZIONE

Al comma 5, aggiungere la lettera:

«*d*-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.88

GIARETTA

Al comma 5, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis) le spese per l'acquisto di beni e servizi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.89

ALBERTI CASELLATI, NOCCO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonchè le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità

interno. Le suddette regola valgono anche ai fini del conteggio di cui all'articolo 24 della legge n. 488 del 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.90

GIARETTA, CAMBURSANO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonchè le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regoile valgono anche ai fini del conteggio di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.91

GABURRO, BERGAMO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonchè le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regole valgono anche ai fini del conteggio di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 2001».

17.92

BEDIN, CAMBURSANO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonchè le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di speci-

fica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regole valgono anche ai fini del conteggio di cui all'articolo 24 della legge n,. 448 del 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.93

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«*e)* le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.94

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste».

17.95

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«*e)* le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste».

17.96

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le spese sostenute dagli enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.97

LABELLARTE

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste».

17.98

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialemte Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.99

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le spese finanziarie con risorse provenienti da progetti mirati alla lotta all'evasione dei tributi locali per quanto attiene l'attività propria di liquidazione e accertamento dei medesimi».

17.100

MANCINO, BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le spese finanziate con risorse provenienti da progetti mirati alla lotta all'evasione dei tributi locali per quanto attiene l'attività propria di liquidazione e accertamento dei medesimi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.101

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le spese per i costi del rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti locali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.102

CAMBURSANO, SCALERA, BASTIANONI, MANCINO

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le spese per i costi del rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.103

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le spese relative ai costi e agli oneri per i rinnovi contrattuali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.104

BAIO DOSSI, BATTISTI, BEDIN, CAVALLARO, CAMBURSANO, SCALERA, DETTORI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*) Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.105

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE, DI SIENA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*) Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.106

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*) Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.107

LABELLARTE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*) Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

17.108

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*) Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

17.109

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*) Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

17.111

BOSCETTO

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.112

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Il comma 7 va così riformulato:

Il comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 è soppresso.

Al comma 9 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 sopprimere da le parole *Per l'anno 2002, qualora l'ente* fino alla fine del comma.

Il comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 viene così modificato:

«sono escluse dall'applicazione dei due precedenti commi le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.113

SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO

Il comma 7 va così riformulato:

Il comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 è soppresso.

Al comma 9 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 sopprimere da le parole *Per l'anno 2002, qualora l'ente* fino alla fine del comma.

Il comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 viene così modificato:

«sono escluse dall'applicazione dei due precedenti commi le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.114

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è soppresso».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.115

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sopprimere le parole da: "per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.116

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Al comma 3 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:

"3. Sono escluse dall'applicazione dei due precedenti commi le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.117

VIVIANI, MACONI, CADDEO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, dopo le parole: "Sono escluse dall'applicazione" aggiungere le parole: "del comma 1 e ";

b) il comma 5 è soppresso;

c) Al comma 9 sopprimere le parole da: "Per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.118

BEDIN, BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, SCALERA, DETTONI, BAIO DOSSI

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis)* Nel comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da: "per l'anno 2002 – fino a – rispettato i medesimi limiti"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.119

LABELLARTE

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis)* Nel comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da: "per l'anno 2002 – fino a – rispettato i medesimi limiti"».

17.120

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis)* Nel comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da: "per l'anno 2002 – fino a – rispettato i medesimi limiti"».

17.121

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis)* Nel comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da: "per l'anno 2002 – fino a – rispettato i medesimi limiti"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.122

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis)* Nel comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da: "per l'anno 2002 – fino a – rispettato i medesimi limiti"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.123

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 8, sostituire le parole da: «programmato» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «reale aumentato del 3 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.124

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sostituire i commi 8, 9, 10 e 11 con il seguente:

«8. A decorrere dall'anno finanziario 2003 ai comuni e alle province non è fatto più obbligo di rispetto e condivisione del fatto patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.125

VILLONE, MORANDO

I commi 8, 9, 10 sono soppresse.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.126

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI, NOCCO

Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:

«per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004, determinato secondo quanto previsto nei prece-

denti commi incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziario».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.127

CREMA, CAMBURSANO, MANCINO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per gli anni 2004 e 2005, le province e di comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato nell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico finanziario».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.128

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 8 sostituire le parole: «per l'anno 2004» *con le parole:* «per gli anni 2004 e 2005 sopprimere commi 9 e 10».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.129

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, sostituire le parole: «per l'anno 2004» *con le seguenti:* «per gli anni 2004 e 2005» indi sopprimere i commi 9 e 10».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.130

CAMBURSANO, SCALERA, CAVALLARO

Al comma 8 sostituire le parole: «per l'anno 2004» *con le parole:* «per gli anni 2004 e 2005».

Conseguentemente sopprimere i commi 9 e 10.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.131

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Al comma 8, sostituire le parole: «per l'anno 2004» *con le seguenti:* «per gli anni 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

17.132

VIVIANI, MACONI, CADDEO

Al comma 8, sostituire le parole: «per l'anno 2004» *con le parole:* «per gli anni 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.133

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 8, sostituire le parole: «per l'anno 2004» *con le seguenti:* «per gli anni 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.134

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, dopo le parole: «disavanzo finanziario» *inserire le parole:* «di ciascuna regione a statuto ordinario».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.135

MANZIONE, SCALERA

Sopprimere i commi 9 e 10.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.136

GIARETTA

Sopprimere il commi 9 e 10.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.137

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere i commi 9 e 10.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.138

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Sopprimere i commi 9 e 10.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

17.139

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere i commi 9 e 10 sostituire con il seguente:

«9. Per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico finanziaria».

17.140

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere i commi 9 e 10 e sostituire con il seguente:

«Per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico finanziaria».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.141

LABELLARTE

Sopprimere i commi 9 e 10 e sostituire con il seguente:

«Per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico finanziaria».

17.142

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Sopprimere i commi 9 e 10 e sostituire con il seguente:

«9. Per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione

programmato indicato nel documento di programmazione economico finanziaria».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.143

BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, CAMBURSANO, DETTORI

Sopprimere i commi 9 e 10 e sostituire con il seguente:

«9. Per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico finanziaria».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.144

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.145

BASTIANONI, MANCINO, SCALERA, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.146

MACONI, VIVIANI, PIZZINATO, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.147

CREMA, MANCINO, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.148

GABURRO, BERGAMO

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziario».

17.149

ALBERTI CASELLATI, NOCCO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziario».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.150

GIARETTA, CAMBURSANO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziario».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.151

BEDIN, CAMBURSANO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziario».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.152

GUBERT, CICCANTI

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

17.153

LABELLARTE, BATTAFARANO

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

17.154

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

17.155

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

17.156

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE, FORCIERI

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.157

BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, SCALERA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BEDIN

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.158

GIARETTA, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.159

GABURRO, BERGAMO

Il comma 10 è soppresso.

17.160

BEDIN

Sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.161

ALBERTI CASELLATI

Sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.162

MACONI, PIZZINATO, VIVIANI

Sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.163

CREMA, MANCINO, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.164

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 10, dopo le parole: «comma 9», *inserire le parole:* «di ciascuna regione a statuto ordinario».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.165

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Sopprimere il comma 11.

17.166

BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, SCALERA, BEDIN

Sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.167

GUBERT

Sopprimere il comma 11.

17.168

LABELLARTE, BATTAFARANO

Sopprimere il comma 11.

17.169

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 11.

17.170

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere il comma 11.

17.171

LABELLARTE, BATTAFARANO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11) La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, Anci e Upi.

Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri del Tesoro e dell'Interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

17.172

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, MARINO, CREMA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11) La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, Anci e Upi.

Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri del Tesoro e dell'Interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

17.173

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11) La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, Anci e Upi.

Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri del Tesoro e dell'Interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

17.174

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11) La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, Anci e Upi.

Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri del Tesoro e dell'Interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

17.175

SCALERA, BATTISTI BEDIN, CAVALLARO, BAIO DOSSI, CAMBURSANO, DETTORI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11) La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, Anci e Upi.

Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri del Tesoro e dell'Interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.176

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 11, premettere le seguenti parole: «in attuazione del comma 11-*bis*» *dopo le seguenti:* «Dipartimento della ragioneria generale dello Stato» *aggiungere le seguenti:* «e dell'Anci e all'Upi».

17.177

KAPPLER, BALBONI

Al comma 11, dopo le parole: «e delle finanze» *inserire le seguenti:* «sentite Anci e Upi».

17.178

GUBERT

Al comma 11, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno» *aggiungere le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni Enti locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

17.179

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» *inserire le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata,».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.179 (testo 2)

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» *inserire le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata,».

17.180

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» *inserire le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata,».

17.181

LABELLARTE, BATTAFARANO

Al comma 11, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno» *aggiungere le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

17.182

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.182 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata».

17.183

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Al comma 11, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno» *aggiungere le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

17.184

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 11, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno» *aggiungere le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

17.185

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 11, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno» *aggiungere le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

17.186

FERRARA

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata,».

17.187

CAVALLARO, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» *inserire le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata,».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.187 (testo 2)

CAVALLARO, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» *inserire le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata,».

17.188

BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, CAMBURSANO, SCALERA

Al comma 11, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno» *aggiungere le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.189

FORCIERI, MACONI, VIVIANI, CADDEO

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» *inserire le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

17.190

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Al comma 11, dopo le parole: «dell'interno» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata».

17.191

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* I presidenti delle Giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le Regioni interessate informano tempestivamente il governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo ed adottano i provvedimenti conseguenti. Attraverso le loro Associazionik, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle Province, dei Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti Comuni. Le amministrazioni dello Stato che raccolgono dati riguardanti anche i compiti previsti per le province e i Comuni nel punto 2 del comma 11-*bis* sono tenute a fornire le loro informazioni in osservanza a quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000».

17.192

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.193

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere il comma 12.

17.194

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 13.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.195

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 13.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.196

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 13.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.197

SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 13.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.198

FORCIERI, MACONI, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere il comma 13.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.199

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sopprimere il comma 13.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.200

KAPPLER, BALBONI, TOFANI

Sopprimere il comma 13.

17.201

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. La Conferenza Unificata stabilisce, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, le azioni conseguenti al mancato conseguimento degli obiettivi di cui al comma 4.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.202

LABELLARTE, BATTAFARANO

Dopo le parole: «di cui al comma 4, i predetti enti» *sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'ap-

provazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

17.203

GUBERT

Dopo le parole: «di cui al comma 4, i predetti enti» *sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

17.204

SCALERA, BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, DETTORI, BEDIN

Dopo le parole: «di cui al comma 4, i predetti enti» *sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza uni-

ficata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.205

VITALI, VISERTA COSTANTINI, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Dopo le parole: «di cui al comma 4, i predetti enti» *sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.206

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo le parole: «di cui al comma 4, i predetti enti» *sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

17.207

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo le parole: «di cui al comma 4, i predetti enti» *sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

17.208

DATO

Al comma 13, sostituire le parole da: «i predetti enti» *a:* «obiettivi» *con le seguenti parole:* «i predetti enti possono procedere ad assunzioni di personale, secondo le modalità previste per quelli che rispettano il vincolo del Patto di stabilità interno e possono ricorrere all'indebitamento per spese d'investimento esclusivamente per la copertura dei debiti fuori bilancio».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.209

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE, FORCIERI

Al comma 13, sopprimere le parole da: «a qualsiasi titolo» *sino a* «per il periodo di riferimento» e le parole: «gli enti sono altresì tenuti a

ridurre almeno al 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.210

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 13, sopprimere le parole da: «a qualsiasi titolo» *sino a:* «per il periodo di riferimento: «e le parole: «Gli enti sono altresì tenuti a ridurre almeno al 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.211

BATTISTI, BEDIN, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI, SCALERA, BAIO DOSSI

Al comma 13, eliminare le parole da «a qualsiasi titolo – sino a – per il periodo di riferimento» *e le parole:* «Gli enti sono, altresì tenuti a ridurre almeno al 10 per cento rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.212

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 13, eliminare le parole da: «a qualsiasi titolo» *sino a:* «per il periodo di riferimento» *e le parole:* «gli enti sono altresì tenuti a ridurre almeno al 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi».

17.213

LABELLARTE

Al comma 13 eliminare le parole da: «a qualsiasi titolo sino a – per il periodo di riferimento» *e le parole:* «gli enti sono altresì tenuti a ridurre almeno al 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi».

17.214

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: «a qualsiasi titolo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.215

CAMBURSANO, BATTISTI, BEDIN, CAVALLARO, DETTORI, SCALERA, BAIO DOSSI

Al comma 13, sono soppresse le parole: «e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.216

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Al comma 13, sono soppresse le parole: «e inoltre non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.217

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 13, sono soppresse le parole: «e inoltre non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

17.218

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 13, sopprimere le seguenti parole: «e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.219

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 13, sopprimere le parole: «e inoltre non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.220

LABELLARTE

Al comma 13 sono soppresse le parole: «e inoltre non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

17.221

EUFEMI, GABURRO, MARINO, IZZO

Al comma 13, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli Istituti comunali per i servizi sociali che gestiscono servizi alla persona con totale gestione autonoma per i servizi assegnati non rientrano nei vincoli del Patto di stabilità comunale e possono assumere in organico il per-

sonale necessario alla propria attività avendo come unico vincolo il rispetto del bilancio previsionale approvato».

17.222

VILLONE, MORANDO

Al comma 13, ultimo periodo sostituire le parole: «per ciascun anno successivo» *con le seguenti:* «per l'anno successivo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.223

BATTISTI, SCALERA, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, CAMBURSANO, DETTORI

Al comma 13, sopprimere il periodo da: «non possono procedere ad assunzione di personale» *fino a:* «mancato conseguimento degli obiettivi» *con il seguente:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del Patto.

Nel caso di non rispetto del recupero dello scarto con riduzione di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti.

Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentare sino al 10 per cento dello scarto finanziario.

Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.224

GABURRO, BERGAMO

Al comma 13, terzo periodo, aggiungere dopo le parole: «conseguimento degli obiettivi» *il seguente periodo:* «Il secondo e terzo periodo del

comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni sono abrogati».

17.225

ALBERTI CASELLATI, NOCCO

Al comma 13, aggiungere il seguente periodo: «Il secondo e terzo periodo del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni sono abrogati».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.226

GIARETTA, CAMBURSANO

Al comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il secondo e terzo periodo del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni sono abrogati».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.227

BEDIN

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il secondo e terzo periodo del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni sono abrogati».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.228

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«13-*bis.* Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettua

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale.

L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente provvede al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censorie ovvero alla predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.229

VILLONE, MORANDO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 3448, le parole da: «per l'anno 2002, qualora l'ente» *sino a:* «i medesimi limiti», *sono soppresse».*

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.231

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Al comma 14, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *aggiungere le parole:* «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e alla propria Associazione nazionale» *e sopprimere l'ultimo capoverso.*

17.232

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 14, dopo le parole: «nè dà comunicazione» *aggiungere le parole:* «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'in-

terno e della propria associazione nazionale» *e sopprimere l'ultimo capoverso.*

17.233

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 14, dopo le parole: «nè dà comunicazione» *aggiungere le parole:* «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e alla propria associazione nazionale» *e sopprimere l'ultimo periodo.*

17.234

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 14, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *aggiungere le seguenti»* «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e alla propria Associazione nazionale» *sopprimere l'ultimo capoverso.*

17.235

LABELLARTE, BATTAFARANO

Al comma 14, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *aggiungere le parole:* «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e alla propria Associazione nazionale» *e sopprimere l'ultimo capoverso.*

17.236

CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, CAMBURSANO, DETTORI, BEDIN

Al comma 14 sostituire le parole: «al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente» *con le seguenti:* «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e alla propria Associazione nazionale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.237

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 14, premettere le parole: «in attuazione dle comma 11-*bis*» *dopo le parole:* «al Ministero dell'interno» *aggiungere le seguenti:* «all'Anci e all'Upi».

17.238

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere il comma 15.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.239

CREMA, MANCINO, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 15.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.240

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, SCALERA, BAIO DOSSI, DETTORI, BEDIN

Al comma 15, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *sopprimere le parole:* «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Regioneria Generale dello Stato», *e sostituire con le parole»* «all'ente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.241

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 15, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *sostituire le parole:* «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato *con le parole:* «all'ente».

17.242

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Al comma 15, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *sopprimere le parole:* «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato» *sostituire con le parole:* «all'ente».

17.243

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 15, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *sostituire le parole:* «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato» *con le seguenti:* «all'ente».

17.244

LABELLARTE

Al comma 15, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *sopprimere le parole:* «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato» *sostituire le seguenti* «all'ente».

17.245

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 15, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *sopprimere le parole:* «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» *sostituire con la seguente:* «all'ente».

17.246

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 15, dopo le parole: «Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato» *aggiungere le seguenti:* «e dell'Anci e dell'Upi».

17.247

SCALERA, BATTISTI, BAIO DOSSI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BEDIN, DETTORI

Al comma 15 sostituire la parola: «2001» *con la seguente:* «precedente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.248

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Al comma 15 sostituire la parola: «2001» *con la seguente:* «precedente».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.249

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 15 sostituire la parola: «2001» *con la seguente:* «precedente».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.250

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 15 sostituire la parola: «2001» *con la seguente:* «precedente».

17.251

LABELLARTE

Al comma 15 sostituire la parola: «2001» *con la seguente:* «precedente».

17.252

BATTISTI, SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI e all'UPI».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.252 (testo 2)

BATTISTI, SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI».

17.253

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'anda-

mento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI e all'UPI».

17.253 (testo 2)

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI».

17.254

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 15, aggiungere il seguente periodo: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI e all'UPI».

17.254 (testo 2)

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 15, aggiungere il seguente periodo: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI».

17.255

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'anda-

mento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI e all'UPI».

17.255 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI».

17.256

LABELLARTE, BATTAFARANO

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI e all'UPI».

17.256 (testo 2)

LABELLARTE, BATTAFARANO

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI».

17.257

GUBERT, CICCANTI

Al comma 15, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'anda-

mento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 500 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI».

17.258

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Sopprimere il comma 16.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.258 (testo 2)

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Sopprimere il comma 16.

17.268-*bis*

FERRARA, ZORZOLI

Sopprimere il comma 16.

17.259

VITALI, BARATELLA, CADDEO, IOVENE

Sopprimere il comma 16.

17.260

BASSANINI, VILLONE, VITALI, CADDEO

Sopprimere l'ultimo comma.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.261

GUBERT

Al comma 17, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al patto di stabilità secondo le procedure previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

17.262

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.263

GUBERT

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.

17.264

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 17, sopprimere le parole da: «In caso di mancato» *fino a:* «triennio 2003-2005».

17.265

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la predetta data, i flussi di cassa verso gli enti» *con le seguenti:* «i flussi di cassa verso gli enti, relativi alla spesa corrente, ad esclusione della spesa sanitaria».

17.266

TAROLLI

Al comma 17, secondo periodo, le parole: «entro la predetta data, i flussi di cassa verso gli enti» *sono sostituite con le seguenti:* «i flussi di cassa verso gli enti, relativi alla spesa corrente, ad esclusione della spesa sanitaria».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

17.267

GUBERT

Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «verso gli enti»*, inserire le seguenti:* «, relativi alla spesa corrente, ad esclusione della spesa sanitaria».

17.268

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.268 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.269

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo all'istruzione dei propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferito netta gestione dei fondi riguardanti al Feoga-Garanzia è autorizzata per ogni anno dal 2002 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali*, apportare la seguente variazione:*

2003: – 22.000;
2004: – 22.000;
2005: – 22.000.

17.270

NANIA, CURTO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti colpiti dagli eccezionali eventi sismici e fenomeni vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise, il non rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se dovuto al ritardato pagamento di imposte, tariffe e tasse concesso per legge, non comporta sanzioni a carico degli stessi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

17.0.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'***articolo 17***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ". Sono in ogni caso, esclusi i contributi e le somme erogate dallo Stato dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.0.2

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

*Dopo l'***articolo 17***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno da parte del comparto degli enti locali, gli enti che non rispettano i parametri riferiti al disavanzo non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento per investimenti».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.x

GIARETTA

Al comma 5, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «.....».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.268 (testo 2)
FERRARA, ZORZOLI

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 18.

18.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

18.2

FRANCO Paolo, VANZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «Al fine» *fino a:* «fiscalità» *con le seguenti:* «Per consentire già dall'anno finanziario 2004 la realizzazione dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni, così come prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della Costituzione, ed in attesa di definire le modalità di coordinamento fra la fiscalità autonoma delle regioni e la fiscalità statale residuale,».

18.3

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» *con le seguenti:* «d'intesa con».

18.4

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» *con le seguenti:* «d'intesa con».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.4 (testo 2)

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» *con le seguenti:* «d'intesa con».

18.5

FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni, VITALI

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» *con le seguenti:* «d'intesa con».

18.6

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» *con la seguente:* «d'intesa».

18.7

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 1, primo periodo, la parola: «sentita» *è sostituita con le seguenti:* «d'intesa con».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.7 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 1, primo periodo, la parola: «sentita» *è sostituita con le seguenti:* «d'intesa con».

18.8

BETTAMIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il Ministero delle attività produttive ripartisce tra le regionie e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135 con la stessa procedura indicata dal comma 2 del medesimo articolo 6. Il comma 4 dell'articolo 6 è abrogato».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.9

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 56 del 2000, le parole: "a norma del comma 2 entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del comma 2, si provvede entro il 30 novembre 2003 sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.9 (testo 2)

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 56 del 2000, le parole: "a norma del comma 2 entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del comma 2, si provvede entro il 30 novembre 2003 sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002"».

18.10

VITALI, FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sostituire le parole: "a norma del comma 2, si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" con le seguenti: "a norma del comma 2, si provvede entro il 30 novembre 2003 sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.10 (testo 2)

VITALI, FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sostituire le parole: "a norma del comma 2, si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" con le seguenti: "a norma del comma 2, si provvede entro il 30 novembre 2003 sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002"».

18.11

FERRARA, ZORZOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.11 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002"».

18.12

VITALI, FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Entro il 30 giugno 2003 sono definitivamente individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni conferite con i decreti legislativi attuativi della legge n. 59 del 1997 tenendo conto dei fabbisogni aggiuntivi determinati sulla base del principio di congruità per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già emanati nonchè di quelli necessari per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ancora da definire».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.13

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Entro il 30 giugno 2003 sono definitivamente individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni conferite con i decreti legislativi attuativi della legge n. 59 del 1997 tenendo conto dei fabbisogni aggiuntivi determinati sulla base del principio di congruità per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già emanati nonchè di quelli necessari per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ancora da definire».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.13-*bis* (*già* 17.13)

CREMA, FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Entro il 30 giugno 2003 dall'entrata in vigore della presente legge sono definitivamente individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni conferite con i decreti legislativi attuativi della legge n. 59 del 1997 tenendo conto dei fabbisogni aggiuntivi determinati sulla base del principio di congruità per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già emanati nonchè di quelli necessari per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ancora da definire».

18.14

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 3, sopprimere il capoverso «art. 6, comma 1».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

18.15

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO, MANCINO

Al comma 3, sopprimere il capoverso «art. 6, comma 1».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

18.16

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 3, sopprimere le parole: «ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.69

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 3, sopprimere le parole: «ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria».

18.17

VITALI, FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Al comma 3, all'articolo 6 ivi richiamato, comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.18

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 3, capoverso «art. 6, comma 1»*, sostituire le parole:* «nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria» *con le seguenti:* «nel settore del trasporto pubblico locale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.18 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 3, capoverso «art. 6, comma 1»*, sostituire le parole:* «nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria» *con le seguenti:* «nel settore del trasporto pubblico locale».

18.19

VITALI, TURCI, MACONI, VIVIANI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* È autorizzata la spesa di 382 milioni di euro per la quota residua 2002 a copertura del fabbisogno regionale determinato sulla base dell'accordo Governo-regioni dell'8 agosto 2001 ed in attuazione del decreto legislativo n. 56 del 2000, articolo 2».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.20

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* È autorizzata la spesa di 382 milioni di euro per la quota residua 2002 a copertura del fabbisogno regionale determinato sulla base dell'accordo Governo-regioni dell'8 agosto 2001 ed in attuazione del decreto legislativo n. 56 del 2000, articolo 2».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.21

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «nella misura complessiva» *fino alla fine del comma con le seguenti.* «nella totalità».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

18.22

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Al comma 4, le parole: «342,583 milioni di euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «388,061 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.23

VITALI, TURCI, MACONI, VIVIANI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Al comma 4, sostituire le parole: «euro 342,583» *con le seguenti:* «euro 388,061».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.70

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 4, ultimo periodo, dopo la parola: «alla», *aggiungere le seguenti:* «definitiva quantificazione e».

18.43-*bis* (*già* 17.43)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis.* Per garantire l'invarianza del gettito delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana in virtù dell'articolo 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, si provvede con oneri a carico del bilancio dello Stato, mediante misure volte a compensare le minori entrate conseguenti all'applicazione della presente legge, nonché quelle derivanti da misure agevolative, mediante crediti d'imposta, già disposte con leggi entrate in vigore anteriormente. L'ammontare delle predette misure compensative sarà determinato con successivo provvedimento da emanarsi d'intesa con la regione siciliana, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione».

18.24

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 5, sostituire le parole: «80 milioni», «23 milioni», «8 milioni», *rispettivamente con le seguenti:* «160 milioni», «46 milioni», «16 milioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.25

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «L'erogazione del contributo» *fino alla fine del comma.*

18.26

FERRARA, VIZZINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione siciliana è attribuita alla medesima la somma attualizzata di euro 794 milioni salvo le diverse risultanze conseguenti ai lavori svolti dal Comitato tecnico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2001, n. 10, nonché gli eventuali conguagli correlati alla liquidazione di poste contabili non ancora definite».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.110-*bis* (*già* 17.110)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA. MARINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*) Nell'ambito della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione Sicilia. In base alle risultanze dei lavori svolti dal Comitato tecnico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 18 ottobre 2001, n. 10, è attribuita alla regione Sicilia la somma di euro 794.000.000 da corrispondere entro il 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

18.27

FERRARA, VIZZINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione siciliana è attribuita alla medesima la somma determinata in base alle risultanze dei lavori svolti dal Comitato tecnico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2001, n. 10, tenuto conto, altresì, degli eventuali conguagli correlati alla liquidazione di poste contabili non ancora definite».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.28

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Alla regione Sicilia è assegnato, a decorrere dall'anno 2003, un ulteriore limite di impegno di 20 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, all'articolo 67, al comma 1, nella tabella B, Ministero dell'economia *richiamata, ridurre gli importi e i relativi limiti di impegno della stessa entità.*

18.29

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Alla legge n. 433 del 1991, articolo, comma 1, comma 1-*bis,* sostituire le parole da: "La regione siciliana" fino a: "privato" con le parole: "Gli enti locali interessati dagli eventi calamitosi, provvedono ad ac-

certare le disponibilità residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione di edifici pubblici e privati"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.30

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Alla legge n. 448 del 2001, articolo 20, comma 2, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2002» *con le seguenti:* «al 31 dicembre 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.31

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione Valle D'Aosta-Vallé d'Aoste la procedura, secondo le modalità previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria».

18.31 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione Valle D'Aosta-Vallé d'Aoste in apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalità previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria».

18.32

FERRARA, ZORZOLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione Valle D'Aosta la procedura, secondo le modalità previste dallo statuto, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta, ivi compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.32 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione Valle D'Aosta la procedura, secondo le modalità previste dallo statuto, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta, ivi inclusi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria».

18.33

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI

Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis.* I comuni capoluogo delle aree metropolitane individutati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 possono prevedere, con apposito regolamento, di richiedere ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di euro 5 (cinque) per persona al giorno.

7-*ter.* I comuni capoluogo delle aree metropolitane individutati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti, a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica, una tariffa di ingresso ai centri storici fino ad

un massimo di euro 5 (cinque) per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitano in via continuativa nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.34

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, SCALERA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. È istituito un fondo di dotazione per le regioni pari a 100 milioni di euro finalizzato a realizzare i corsi di formazione per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Il fondo verrà ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.35

CAMBER, LAURO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis.* Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2003. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 10 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.36

IL RELATORE

Al comma 13, dopo le parole: «articolo 63,», *sostituire le parole:* «secondo comma» *con le seguenti:* «quinto comma».

18.65

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Il comma 14 è abrogato.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

18.38

SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

18.39

VITALI, MACONI, CADDEO, PIATTI

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.40

BASSANINI, VILLONE, VITALI, CADDEO

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.41

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 14.

18.42

VITALI, FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.43

KAPPLER, BALBOMI

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

18.44

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

18.230-*bis* (*già* 17.230)
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sopprimere il comma 14.

18.45
NANIA

Al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

18.46
FERRARA

Al comma 14, sostituire le parole: «di cinque e fino ad un massimo di venti», *con le seguenti:* «di due e fino ad un massimo di otto».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.47
CHIRILLI, ZORZOLI, COMINCIOLI, RIZZI, GRECO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 20 della legge 166 del 2002, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis.* Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate anche alla copertura delle spese organizzative, la cui misura sarà stabilita dall'accordo di programma quadro di cui al comma 2».

18.48
FIRRARELLO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge 122 del 2001, è autorizzata la spesa di 250.000.000 di euro per la parziale restituzione alle Regioni delle somme anticipate per i finan-

ziamenti di soccorso previsti dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1989,n. 286 e dall'articolo 4 della legge 30 gennaio 1991, n. 31».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.49

GUBERT

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* Le cessioni di aree e strutture per insediamenti produttivi effettuate dagli enti territoriali non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

18.50

TAROLLI

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

«14-*bis.* Le cessioni di aree e strutture per insediamenti produttivi effettuate dagli enti territoriali non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76)

18.51

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

«14-*bis.* Le cessioni di aree e strutture per insediamenti produttivi effettuate dagli enti territoriali non si considerano, agli effetti dell'imposta

sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 8.200;
2004: – 8.200;
2005: – 8.200.

18.52

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 e che si prescrivono entro il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.53

DANIELI Paolo, CURTO

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-*bis.* In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 e che si prescrivono entro il 31 dicembre 2002, sono prorogate al 31 dicembre 2003».

18.54

LABELLARTE

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«15. I proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia nel Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia Spa, sono trasferite per l'anno 2003 alla regione Friuli-Venezia Giulia.

16. La regione Friuli Venezia Giulia può destinare la somma di cui al precedente comma a spese d'investimento e d'incentivazione per lo sviluppo dei settori produttivi.

17. All'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

"*3.* Per le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, aventi sede legale al di fuori del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, ma che in essa hanno stabilimenti, impianti, filiali, sportelli e unità locali, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti, impianti, filiali, sportelli e unità locali medesimi.

4. L'imposta relativa a detta quota compete alla regione ed è devoluta alla medesima secondo quando determinato dal comma 2 del presente articolo".

18. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 49, comma 3 e 4, dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, l'Alta Commissione di cui al capoverso *b)* dell'articolo 3 della presente legge, individua le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche che esercitano le attività d'impresa di cui all'articolo 2195 del codice civile, con sede legale fuori dal territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, ma che in essa dispongono di stabilimenti, impianti, filiali, sportelli e unità locali, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia».

18.55

BIANCONI, VIZZINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Al fine di garantire il completamento degli interventi di miglioramento dell'efficienza e dell'adeguamento della rete alle normative tecniche sopravvenute, necessari per la messa a gara dei servizi di trasporto pubblico locale a mezzo ferrovia, il termine del periodo transitorio di affidamento diretto di tali servizi, ai soggetti di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442 comma 1, lettera *a)* così come modificati ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e lettera *b)*, può essere dalle regioni posticipato di due anni nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto sia anche gestore della rete e su di essa siano in corso di esecuzione o finanziati investimenti pubblici per interventi di ammodernamento e messa a norma; nell'affidamento diretto dei servizi ferroviari sono compresi anche quelli automobilistici integrativi affidati allo stesso gestore».

18.56

CUTRUFO, TAROLLI

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

«15. Al fine di consentire ai Comitati regionali per le comunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997, l'esercizio delle materie individuate nel regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 53/99 e ad essi delegabili dalla stessa Autorità, è autorizzata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2003. Lo stanziamento va ad incrementare il finanziamento annuale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla tabella C allegata alla presente legge ed il bilancio triennale 2003-2005».

Conseguentemente, alla tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze*, sono ridotti nella seguente misura:*

2003: – 2.400.000 euro;
2004: – 2.400.000 euro;
2005: – 2.400.000 euro.

18.57

VIVIANI, PIZZINATO, DE ZULUETA, IOVENE, PILONI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* Dopo il comma 4 dell'articolo 40 del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è aggiunto il seguente:

"*4*-bis. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subor-

dinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale"».

18.58

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, CAMBURSANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* In applicazione del comma 17 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e a seguito delle conclusioni del gruppo di lavoro tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha definito l'ammontare delle partite di credito e debito intercorrenti tra lo Stato e la regione siciliana fino all'anno, 2001, è riconosciuto a quest'ultima un'contributo complessivo di 794 milioni di euro, da erogarsi, quanto a 397 milioni di euro, nell'anno 2003 e, quanto a 397 milioni di euro, nell'anno 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

18.59

VITALI, TURCI, MACONI, VIVIANI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* Le Regioni sono autorizzate a ricapitalizzare le proprie Unità locali sociosanitarie ed Aziende ospedaliere mediante conferimento di apporti di capitale anche per periodi pluriennali, che possono essere oggetto di cessione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.60

VITALI, TURCI, MACONI, VIVIANI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* La Regione può autorizzare l'indebitamento delle aziende sanitarie allo scopo di finanziare spese di investimento anche oltre il limite di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *f)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, previa motivata ed analitica valutazione della idoneità delle aziende stesse a sostenerne gli oneri conseguenti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.61

VITALI, FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al 31 dicembre 2003 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della Salute può stipulare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, accordi di programma con le Regioni nei limiti delle quote del fondo di cui al citato articolo 20, ripartite fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano».

18.62

BRUNALE, CADDEO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Al fine della definizione delle funzioni amministrative tra lo Stato e le Regioni in materia di «miniere e risorse geotermiche», al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dopo le parole «di minerali solidi» aggiungere «, del sale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.63

MONTAGNINO, MONTALBANO, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis.* A compensazione della perdita di entrate erariali che deriverà alla regione siciliana dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 della presente legge, è corrisposto annualmente alla stessa un contributo pari all'ammontare del minore gettito dell'anno precedente, che verrà determinato con la legge finanziaria.

14-*ter.* Per l'anno 2003, il contributo di cui al comma 5-*bis* è determinato in 200 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

18.64

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis.* Nell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 62 è abrogato».

18.66

VITALI, FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

«14-*bis.* In attuazione del decreto legislativo n. 239/96, articolo 1, comma 2, per l'erogazione a favore degli Enti pubblici emittenti del 50 per cento del gettito dell'imposta sostitutiva che grava sugli interessi percepiti dai sottoscrittori delle obbligazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.67

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* In attuazione del decreto legislativo n. 239/96 articolo 1, comma 2, per l'erogazione a favore degli Enti pubblici emittenti del 50 per cento del gettito dell'imposta sostitutiva che grava sugli interessi percepiti dai sottoscrittori delle obbligazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.68

VITALI, CAMBURSANO

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, possono avere anche durata trentennale.

14-*ter.* I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, sono autorizzati a rinegoziare fino a 30 anni la scadenza dei mutui già concessi dalla cassa depositi e prestiti alla data del 31 ottobre 2002.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.0.1

VALLONE

*Dopo l'***articolo 18,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

1. Al comma 46 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

a) per una durata pari a quella minima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del

diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione».

18.0.2

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 18,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Misure a favore della Regione Sicilia)

1. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 134 dopo le parole: "l'anno 2001", sono inserite le seguenti: "e 50 milioni di euro per l'anno 2002";

b) all'articolo 135, comma 6, le parole: "lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002", sono sostituite dalle seguenti: "75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002";

c) all'articolo 137 è aggiunta la seguente lettera: "d-*bis)* indennizzare le aziende agricole ricadenti nell'ambito dei consorzi irrigui siciliani privati dal servizio di irrigazione in seguito alla straordinaria siccità che ha imposto l'utilizzo per usi potabili delle acque destinate all'agricoltura".»

2. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10% per ogni successivo fino al 2012.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.0.3

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

*Dopo l'***articolo 18,** *è inserito il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Edilizia residenziale)

1. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 62 è sostituito dal seguente:

"62. Per determinare la misura del tasso di cui al comma 1 dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applica quanto previsto per i mutui prima casa dal decreto legge 20 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24. Il tasso così determinato è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della stessa legge n. 133, a decorrere dalla semestralità in scadenza all'1º gennaio 2002.

A modifica dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, la rinegoziazione non si applica ai mutui agevolati di cui alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, 27 maggio 1975, n. 166, del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, nonché ai mutui integrativi della legge 8 agosto 1977, n. 513, qualora l'onere a carico dello Stato risulti, per effetto della rideterminazione della nuova rata di ammortamento complessiva, superiore a quello originario. Per tali mutui agevolati l'onere a carico dello Stato si determina calcolando la differenza tra la semestralità derivante dal nuovo tasso di riferimento e la semestralità derivante dal nuovo tasso agevolato.»

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

Art. 19.

19.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.2

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sostituire il primo periodo del comma 1 con le parole: «Ai trasferimenti erariali per gli anni 2003 e 2004, di ogni singolo Ente Locale, non si applica la riduzione rispettivamente del 2 per cento e del 3 per cento, così come era previsto del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 n. 448».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.3

CAMBURSANO, SCALERA, BASTIANONI, MANCINO

Sostituire il primo periodo del comma 1 con le parole: «Ai trasferimenti erariali per gli anni 2003 e 2004, di ogni singolo Ente Locale, non si applica la riduzione rispettivamente del 2 per cento e del 3 per cento, così come era previsto del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 n. 448».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.4

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «determinati» *fino alla fine del secondo periodo conle seguenti:* «incrementati del 4,5 per cento rispetto a quelli relativi all'anno 2002».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.5

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1 sostituire le parole: «recate dagli articoli 24 e 27» *con le seguenti:* «recante dall'articolo 27» *Aggiungere al comma 1 il seguente periodo:* «La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in tabella C, alla rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ridotti di 224 milioni di euro per l'anno 2003 e di 340 milioni di euro per l'anno 2004».

19.6

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Al comma 1, le parole recate dagli articoli 24 e 27 sono sostituite con le parole: «recate dall'articolo 27» *e alla fine del comma vanno aggiunte le parole:* «La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in tabella C, alla rubrica: «Ministero dell'Economia e delle Finanze gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ridotti di 224 milioni di euro per l'anno 2003 e di 340 milioni di euro per l'anno 2004».

19.7

BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI, CAMBURSANO

Al comma 1, le parole recate dagli articoli 24 e 27 sono sostituite con le parole: «recate dall'articolo 27» *e alla fine delcomma vanno aggiunte le parole:* «La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in tabella C, alla rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ridotti di 224 milioni di euro per l'anno 2003 e di 340 milioni di euro per l'anno 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.8

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, le parole: «recate dagli articoli 24 e 27» *sono sostituite con le parole:* «recate dall'articolo 27» *e alla fine del comma vanno aggiunte le parole:* «La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in tabella C, alla rubrica: «Ministero dell'Economia e delle Finanze gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ridotti di 224 milioni di euro per l'anno 2003 e di 340 milioni di euro per l'anno 2004».

19.9

LABELLARTE

Al comma 1, le parole recate dagli articoli 24 e 27 sono sostiuite con le parole: «recate dall'articolo 27» *e alla fine del comma vanno aggiunte le parole:* «La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in tabella C, alla rubrica: «Ministero dell'Economia e delle Finanze gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ri-

dotti di 224 milioni di euro per l'anno 2003 e di 340 milioni di euro per l'anno 2004».

19.10

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Al comma 1, sostituire le parole da: «è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» *con le parole:* «va ad incremento del fondo ordinario».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.11

SCALERA, BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI, BEDIN, BAIO DOSSI

Al comma 1, sostituire le parole da: «è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» *con le parole:* «va ad incremento del fondo ordinario».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.12

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, sostituire le parole: «è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» *con le parole:* «va ad incremento del fondo ordinario».

19.13

LABELLARTE

Sostituire le parole da: «è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» *con le parole:* «va ad incremento del fondo ordinario».

19.14

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire le parole: «è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» *con le seguenti:* «va ad incremento del fondo ordinario».

19.15

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Sono comunque assicurati i medesimi trasferimenti erariali dell'anno 2002, incrementati del 3,5 per cento, relativi alle risorse destinate ai lavoratori socialmente utili determinati non esclusivamente dall'assegno da erogare».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.16

NANIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis.* Ai comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e fenomeni vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise, non si applica, per l'anno 2003, la riduzione dei trasferimenti per gli enti locali prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare la seguente variazione: 2003: –.....».

19.17

BRUNALE, MACONI, CADDEO, PIATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* A decorrere dall'anno 2003, a valere sugli incrementi dei trasferimenti erariali disposti al comma 1, il fondo ordinario a favore delle comunità montane è aumentato di 5 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.18

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sopprimere il comma 2, e sostituirlo con il seguente:

«Il fondo per gli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2002 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2003, è incremento del tasso di inflazione programmata a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2003 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ed incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.19

MANCINO, CAMBURSANO, SCALERA, BASTIANONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il fondo per gli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1 lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ri-

sultante a consuntivo per l'anno 2002 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2003, è incremento del tasso di inflazione programmata a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento deimutui ancora in essere. Per l'anno 2003 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ed incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.20

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, sostituire la cifra: «300» *con la seguente:* «900».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.21

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Al comma 2, sostituire la cifra: «300» *con:* «325».

Conseguentemente in tabella A, alla rubrica: «Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti per il 2003 sono decurtati di 25 milioni di euro».

19.22

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la cifra: «300» *con la seguente:* «325».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.23

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 2, sostituire la cifra: «300» *con:* «325».

Conseguentemente in tabella A, alla rubrica: Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti per il 2003 sono decurtati di 25 milioni di euro».

19.24

DETTORI, BEDIN, BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 2, sostituire la cifra: «300» *con:* «325».

Conseguentemente in tabella A, alla rubrica: «Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti per il 2003 sono decurtati di 25 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.25

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 2, sostituire la cifra: «300» *con:* «325».

Conseguentemente in tabella A, alla rubrica: Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti per il 2003 sono decurtati di 25 milioni di euro».

19.26

LABELLARTE

Sostituire la cifra: «300» *con:* «325».

Conseguentemente in tabella A, alla rubrica: Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti per il 2003 sono decurtati di 25 milioni di euro».

19.27

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'articolo 19, comma 2, sostituire le parole: «previa» *con le altre:* «oltre all'».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.1001/1

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

All'emendamento del relatore n. 19.1001 sopprimere il secondo punto.

19.1001/2

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

All'emendamento del relatore n. 19.1001 al secondo punto sostituire le parole: «in 15 euro e 4 euro» *con le seguenti:* «in 17 euro e 4 euro».

19.1001/3

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

All'emendamento del relatore n. 19.1001 al secondo punto sostituire le parole: «in 15 euro e 4 euro» *con le seguenti:* «in 16 euro e 4 euro».

19.1001

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, le parole: «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei comuni» *sono soppresse.*

Al comma 9, le parole: «...in 18 euro e 4,50 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «in 15 euro e 4 euro».

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo e all'ultimo periodo sopprimere le parole: «indipendentemente dalla sua affiliazione ad organismi nazionali,»

19.28

LABELLARTE, VITALI

Al comma 2, dopo le parole: «a favore delle Unioni di Comuni» *sopprimere le parole:* «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei Comuni». *successivamente, dopo le parole:* «ad incremento» *aggiungere le parole:* «ripartito per singolo ente dei contributi. Per il rinvio generico al comma 6 e quindi allepercentuali di cui al decreto ministeriale 318, (15 per cento alle fusioni, 60 per cento alle Unioni e 25 per cento alle Comunità montane), si avverte il rischio concreto di creare difficoltà nella ripartizione delle somme stanziate che essendo quote fisse già determinate in 20 milionialle Unioni e 5 alle Comunità montane, nonpossono essere ripartite tenedo conto contemporaneamente delle diverse percentuali previste. Inserendo, invece, il riferimento alla ripartizione del contributo per singolo ente,s i chiarisce che l'assegnazione dei contributi avverrà solo tenendo conto delle specifiche richieste di ogni singolo ente in base alla documentazione che, come da regolamento, dovrà inoltrare al Ministero dell'Interno».

19.29

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «a favore delle Unioni di Comuni» *sopprimere le parole:* «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei Comuni» *successivamente, dopo le parole:* «ad incremento» *aggiungere le parole:* «ripartito per singolo ente».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.30

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE, DI SIENA

Al comma 2, dopo le parole: «a favore delle Unioni di Comuni» *sopprimere le parole:* «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fu-

sione dei Comuni» *successivamente, dopo le parole:* «ad incremento» *aggiungere leparole:* «ripartito per singolo ente».

19.31

CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI

Al comma 2, dopo le parole: «a favore delle unioni di comuni» *sopprimere le parole:* «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei Comuni» *successivamente, dopo le parole:* «ad incremento» *aggiungere le parole:* «ripartito per singolo ente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.32

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo le parole: «a favore delle Unioni di Comuni» *sopprimere le seguenti:* «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei Comuni» *dopo le parole:* «ad incremento» *aggiungere le seguenti:* «ripartito per singolo ente».

19.33

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 2, dopo le parole: «a favore delle Unioni di Comuni» *sopprimere le parole:* «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei Comuni» *successivamente, dopo le parole:* «ad incremento» *aggiungere le parole:* «ripartito per singolo ente».

19.34

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, CASELLATI, IZZO

Al comma 2, sopprimere le parole: «che abbiano già nel proprio Statuto la finalità della fusione di Comuni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.35

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 2, sopprimere le parole: «che abbiano già nel proprio statuto la finalità di fusione dei comuni».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.36

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO, MANCINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «che abbiano già nel proprio statuto la finalità di fusione dei comuni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.37

BARELLI, CICOLANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Per il triennio 2003-2005 è attribuito un contributo statale di 60 milioni di euro annui a favore del Comune di Roma al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in ragione dei compiti cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica e per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.38

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, CASELLATI

Al comma 2, aggiungere in fine: «per l'anno 2003 un ulteriore contributo statale di 100 milioni di euro è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, dellalegge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 comma 3, del decreto le-

gislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.39

CAMBURSANO, SCALERA, BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«1. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1º gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice i spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

4. Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.40

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«1. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la

solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1º gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice i spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

4. Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

19.41

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona. A partire dal 1º gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005. 3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice i spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

19.42

LABELLARTE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«1. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1º gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice i spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

4. Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

19.43

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«1. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1º gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice i spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici

e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.44

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«1. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1º gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice i spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

4. Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

19.45

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coe-

sione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2-*ter.* A partire dal 1º gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

2-*quater.* Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice i spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

2-*quinquies.* Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.46

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, sostituire la cifra: «60» *con la seguente:* «260».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.47

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE, FORCIERI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«1. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

2. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche ter-

ritoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

3. L'onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella c della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro per lo stesso triennio.

19.48

CAMBURSANO, DETTORI, BATTISTI, CAVALLARO, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«1. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

2. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

3. L'onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella C della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro per lo stesso triennio.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.49

LABELLARTE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«1. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

2. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa

e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

3. L'onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella C della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro per lo stesso triennio.

19.50

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

L'onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella c della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro per lo stesso triennio.

19.51

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis.* In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

4-*ter.* Il Ministro dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche

territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

4-*quater*. L'onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella c della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro per lo stesso triennio.

19.52

CICCANTI

Al comma 5, le parole: «inferiore a 3.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «inferiori a 5.000».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

19.53

MARINI, DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti» *con le altre:* «ai comuni con popolazione inferiore a 5.000».

19.54

CICCANTI

Al comma 5, la cifra: «25.000» *è sostituita dalla seguente:* «40.000» *e la cifra:* «112» *è sostituita dalla seguente:* «180».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

19.55

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 5, sostituire la cifra: «25.000» *con la seguente:* «30.000».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «112 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.56

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno.

5-*ter*. A tal fine, a partire dal 1º gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.57

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno.

5-*ter*. A tal fine, a partire dal 1º gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5.

5-*quater*. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli

anni 2004 e 2005, si riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

19.58

LABELLARTE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno.

5-*ter*. A tal fine, a partire dal 1º gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5.

5-*quater*. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

19.59

CAVALLARO, BAIO DOSSI, BATTISTI, BEDIN, SCALERA, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno.

5-*ter*. A tal fine, a partire dal 1º gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5.

5-*quater*. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.60

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

19.61

CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

19.62

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a

sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

19.63

LABELLARTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

19.64

FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.65

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

19.66

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioini ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro.

5-*ter*. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.

5-*quater*. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

19.67

FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioini ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.68

SCALERA, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioini ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro.

5-*ter*. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.

5-*quater*. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.69

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioini ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro.

5-*ter*. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.

5-*quater*. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

19.70

LABELLARTE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioini ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro.

5-*ter*. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.

5-*quater*. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

19.71

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioini ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per

gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

19.72

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno. A tal fine, a partire dal 1º gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

19.73

FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno. A tal fine, a partire dal 1º gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si

riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

19.74

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno.

5-*ter*. A tal fine, a partire dal 1º gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5.

5-*quater*. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

19.75

MASCIONI, CALVI, VITALI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2003 alle province è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite massimo di 4 milioni di euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di euro 100 milioni, destinati a finalità di investimento nel settore della viabilità e della sicurezza stradale, a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.76

CALVI, MASCIONI, VITALI, PIZZINATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2003 alle province è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di euro 200 milioni, destinati a finalità di investimento nel settore della difesa del suolo e del riassetto idrogeologico, a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.77

CALVI, MASCIONI, VITALI, CADDEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2003 alle province è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite massimo di 2 milioni di euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di euro 50 milioni, destinati a finalità di investimento nel settore della manutenzione dell'edilizia scolastica, a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.78

PEDRINI

Al comma 6, sostituire le parole: «è incrementato di 25 milioni di euro,» *con le seguenti:* «è incrementato di 48 milioni di euro,».

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente norma si provvede attingendo in misura corrispondente al Fondo Speciale di parte corrente Tabella A, per lo stanziamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

19.79

PEDRINI

Al comma 6, sostituire le parole: «è incrementato di 25 milioni di euro,» *con le seguenti:* «è incrementato di 48 milioni di euro,».

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente norma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento indicato Tabella C – Fondo del Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115).

19.80

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 6, dopo le parole: «è incrementato di 25 milioni di euro,» *sopprimere le parole:* «di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

Successivamente, dopo le parole: «1º settembre 2000, n. 318», *sopprimere le parole:* «escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

19.81

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Al comma 6, dopo le parole: «è incrementato di 25 milioni di euro,» *sopprimere le parole:* «di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

Successivamente, dopo le parole: «1º settembre 2000, n. 318», *sopprimere le parole:* «escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.82

SCALERA, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, DETTORI, CAMBURSANO

Al comma 6, sopprimere le parole: «, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento» *e le parole:* «escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.83

LABELLARTE

Al comma 6, dopo le parole: «è incrementato di 25 milioni di euro» *sopprimere le parole:* «di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

Successivamente, dopo le parole: «1º settembre 2000, n. 318», *sopprimere le parole:* «escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

19.84

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 6, dopo le parole: «è incrementato di 25 milioni di euro» *sopprimere le seguenti:* «di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

Dopo le parole: «1º settembre 2000, n. 318», *sopprimere le parole:* «escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

19.85

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, CASELLATI

Al comma 6, sopprimere le parole: «di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.85 (testo 2)

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, CASELLATI

Al comma 6, sopprimere le parole: «di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

19.86

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.86 (testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

19.87

FRANCO Paolo, MORO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «a finalità di investimento» *aggiungere le seguenti:* «o per lo svolgimento di servizi associati aggiuntivi, alle comunità montane per lo svolgimento di servizi associati di funzioni comunali, e 10 milioni di euro, destinati a finalità di investimento e per lo svolgimento di servizi associati aggiuntivi, alle unioni di comuni che dimostrino di conseguire economie di scala nello svolgimento di servizi associati di funzioni comunali».

19.88

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, CASELLATI

Al comma 6, dopo le parole: «30.000 abitanti», *aggiungere le seguenti:* «, le Unioni con meno di 3 funzioni trasferite e certificate».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.89

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'Associazionismo intercomunale – di seguito denominato FAI – al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati. Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005».

All'onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l'anno 2003, 30 mi-

lioni di euro per l'anno 2004, 50 milioni di euro per l'anno 2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

19.90

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'Associazionismo intercomunale – di seguito denominato FAI – al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-*ter*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

6-*quater*. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

6-*quinquies*. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati.

6-*sexies*. Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

6-*septies*. All'onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004, 50 milioni di euro per l'anno 2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze».

19.91

DI SIENA, VIVIANI, BASSO, CADDEO, IOVENE, GUERZONI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'Associazionismo intercomunale – di seguito denominato FAI – al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-*ter*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

6-*quater*. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

6-*quinquies*. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati.

6-*sexies*. Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

6-*septies*. All'onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004, 50 milioni di euro per l'anno 2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze».

19.92

LABELLARTE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'Associazionismo intercomunale – di seguito denominato FAI – al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-*ter*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

6-*quater*. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

6-*quinquies*. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati.

6-*sexies*. Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

6-*septies*. All'onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004, 50 milioni di euro per l'anno

2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze».

19.93

CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, SCALERA, BAIO DOSSI, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'Associazionismo intercomunale – di seguito denominato FAI – al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-*ter*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

6-*quater*. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

6-*quinquies*. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati.

6-*sexies*. Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

6-*septies*. All'onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004, 50 milioni di euro per l'anno 2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.94

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 7, sostituire le parole: «Per l'anno 2003» *con le seguenti:* «A decorrere dall'anno 2003».

19.95

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 7, sostituire le parole: «per l'anno 2003» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.96

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 7, sostituire le parole: «per l'anno 2003» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.97

SCALERA, BATTISTI, BAIO DOSSI, CAVALLARO, BEDIN, DETTORI, CAMBURSANO

Al comma 7, sostituire le parole: «per l'anno 2003» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.98

LABELLARTE

Al comma 7, sostituire le parole: «per l'anno 2003» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2003».

19.99

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 7, sostituire le parole: «per l'anno 2003» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2003».

19.100

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 7, dopo le parole: «è stabilita nella misura del 6,5 per cento» *aggiungere le seguenti:* «il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza al capitolo 1023 del Bilancio dello Stato per l'anno 2001 nella tabella del Ministero dell'economia e delle finanze al netto della riduzione del gettito determinato dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2».

19.101

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 7, dopo le parole: «è stabilita nella misura del 6,5 per cento» *aggiungere le seguenti:* «il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza al capitolo 1023 del Bilancio dello Stato per l'anno 2001 nella tabella del Ministero dell'economia e delle finanze al netto della riduzione del gettito determinato dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2».

19.102

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 7, dopo le parole: «è stabilita nella misura del 6,5 per cento» *aggiungere le seguenti:* «il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza al capitolo 1023 del Bilancio dello Stato per l'anno 2001 nella tabella del Ministero dell'economia e delle finanze al netto della riduzione del gettito determinato dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2».

19.103

LABELLARTE

Al comma 7, dopo le parole: «è stabilita nella misura del 6,5 per cento» *aggiungere le seguenti:* «il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza al capitolo 1023 del Bilancio dello Stato per l'anno 2001 nella tabella del Ministero dell'economia e delle finanze al netto della riduzione del gettito determinato dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2».

19.104

BATTISTI, SCALERA, BAIO DOSSI, CAVALLARO, BEDIN, DETTORI, CAMBURSANO

Al comma 7, dopo le parole: «è stabilita nella misura del 6,5 per cento» *aggiungere le seguenti:* «il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza al capitolo 1023 del Bilancio dello Stato per l'anno 2001 nella tabella del Ministero dell'economia e delle finanze al netto della riduzione del gettito determinato dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.105

BAIO DOSSI

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF è riconosciuta entro il limite dei trasferimenti medi-procapite spettanti per comuni della medesima fascia».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.106

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» *con le seguenti:* «2 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.107

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del ministro per i beni e le attività culturali sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 ago-

sto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di richiedere ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di 5 euro per persona al giorno.

7-*ter*. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del ministro per i beni e le attività culturali sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica una tariffa di ingresso ai centri storici fino ad un massimo di 5 euro per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in strutture ricettive alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitano in via continuativa, nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio».

19.108

LABELLARTE

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta».

19.109

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la

Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta».

19.110

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta».

19.111

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al Comune o alla Provincia interessati. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l 'assegnazione diretta».

19.112

DETTORI, BATTISTI, SCALERA, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, CAMBURSANO

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la

Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.113

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta».

19.326

CALVI, MASCIONI, PIZZINATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 113 della legge 28 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali delle accise assolte sui prodotti di raffinazione, per interventi con finalità ambientale degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.114

IL RELATORE

Sopprimere il comma 9.

19.86-*bis*
FERRARA, ZORZOLI

Sopprimere il comma 9.

19.115
BETTAMIO, GRILLO, SAMBIN

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.116
PONTONE

Sopprimere il comma 9.

19.117
TAROLLI, DANZI

Sopprimere il comma 9.

19.118
PESSINA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificata dal comma 5 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, si applica anche alle delibere degli enti locali, istitutive del canone, adottate precedentemente al 1º gennaio 2002. Le deliberazioni di modifica delle tariffe di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993. n. 507, assunte dagli enti locali ai sensi del disposto del comma 10 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dal comma 17 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, devono intendersi alternative alle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre

1993, n. 507, come determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.119

PESSINA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di razionalizzare ed accelerare il gettito delle entrate locali, all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: "canoni di locazione o di concessione," sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997"; al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ivi compresi i canoni ricognitori ed il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità di cui all'articolo 62"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.120

GIARETTA, SCALERA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di uniformare la disciplina delle tariffe e dei canoni comunali per le iniziative pubblicitarie di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, anche svolte su suolo pubblico, evitando duplicazioni di imposte e canoni, nonché di migliorare la lotta all'abusivismo pubblicitario, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: "canoni di locazione o di concessione," sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997";

b) il comma 5-*bis* dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla lettera *d)*, del comma 1 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 2001, n.448, è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti abusivi o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione di ufficio all'atto della constatazione, previa rilevazione degli elementi necessari ad individuare il soggetto responsabile, ed in modo che sia assicurato il ripristino dello stato dei luoghi, con no-

tifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. Il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire l'assistenza richiesta. Restano salve le composizioni bonarie avviate entro la data di entrata in vigore della presente legge".

Al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi i canoni ricognitori ed il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità di cui all'articolo 62";

c) la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, come modificata dal comma 5 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 2001, n.448, si applica anche alle delibere degli enti locali, istitutive del canone, adottate precedentemente al 1º gennaio 2002»;

d) le deliberazioni di modifica delle tariffe di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, assunte dagli enti locali ai sensi del disposto del comma 10 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dal comma 17 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, devono intendersi alternative alle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.121

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di unificare i versamenti di imposte e canoni, all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole "canoni di locazione o di concessione," sono aggiunte le seguenti: "ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997", al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, ivi compresi i canoni ricognitori ed il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità di cui all'articolo 62».

19.122

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificata dal comma 5 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, si applica anche alle delibere degli enti locali, istitutive del canone, adottate precedentemente al 1º gennaio 2002».

19.164

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n.504 del 1992, dopo il secondo periodo, dopo le parole "all'allevamento di animali" sono aggiunte le seguenti parole: "Al fine del presente comma, e per i soli terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, i comuni possono intendere coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale anche i soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ancorché non più iscritti negli elenchi di cui all'articolo 58, II comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche qualora i terreni da loro posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale siano coltivati da se stessi o da parenti e/o affini entro il quinto grado, o concessi in conduzione a giovani imprenditori agricoli onde favorirne l'insediamento a norma delle vigenti agevolazioni. Per quanto concerne le altre persone fisiche che non rientrano nelle categorie imprenditoriali agricole (agricoltori a titolo principale, coltivatori diretti, loro pensionati) possessori di aree definite edificabili ubicate in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 984, inserendo all'articolo 8, decreto legislativo n. 504 del 1992 la previsione di una generalizzata riduzione dell'ICI al 25 per cento e ciò fin tanto che il fondo sia coltivato con le normali tecniche dell'agricoltura"».

19.123

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.124

CAMBURSANO, DETTORI, BATTISTI, SCALERA, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN

Al comma 10, dopo le parole: «28 dicembre 2001, n. 448», *fino alla fine del comma sostituire l'attuale testo con il seguente:* «A decorrere dall'anno 2003, sono confermate le risorse assegnate nel 2002, e sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione le economie annuali derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 5 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati. Conseguentemente l'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 11 viene elevata al 5 per cento. Inoltre per gli anni 2004 e 2005 il Fondo previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce legge 468 del 1978, articolo 9-*ter*, è ridotto di 460 milioni di euro. Sempre per gli anni 2004 e 2005 alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle Entrate) gli stanziamenti previsti sono ridotti di 393 milioni di euro per anno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.125

LABELLARTE

Al comma 10, dopo le parole: «28 dicembre 2001, n. 448», *fino alla fine del comma sostituire l'attuale testo con il seguente:* «A decorrere dall'anno 2003, sono confermate le risorse assegnate nel 2002, e sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione le economie annuali derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati. Conseguentemente l'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 11 viene elevata al 5 per cento. Inoltre per gli anni 2004 e 2005 il Fondo previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'Economia e delle finanze, voce legge 468 del 1978, articolo 9-*ter*, è ridotto di 460 milioni di euro. Sempre per gli anni 2004 e 2005 alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle Entrate) gli stanziamenti previsti sono ridotti di 393 milioni di euro per anno».

19.126

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 10, dopo le parole: «28 dicembre 2001, n. 448», *fino alla fine del comma sostituire l'attuale testo con il seguente:* «A decorrere dal-

l'anno 2003, sono confermate le risorse assegnate nel 2002, e sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione le economie annuali derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati».

Conseguentemente l'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 11 viene elevata al 5 per cento. Inoltre per gli anni 2004 e 2005 il Fondo previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce legge 468 del 1978, articolo 9-ter,* è ridotto di 460 milioni di euro. Sempre per gli anni 2004 e 2005 alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle Entrate) gli stanziamenti previsti sono ridotti di 393 milioni di euro per anno».

19.127

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 10, dopo le parole: «28 dicembre 2001, n.448», *fino alla fine del comma sostituire l'attuale testo con il seguente:* «A decorrere dall'anno 2003, sono confermate le risorse assegnate nel 2002, e sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione le economie annuali derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinale per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sotto dotati. Conseguentemente l'aliquota del 4 Per cento prevista dall'articolo 11 viene elevata al 5 per cento. Inoltre per gli anni 2004 e 2005 il Fondo previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce legge 468 del 1978, articolo 9-*ter,* è ridotto di 460 milioni di euro. Sempre per gli anni 2004 e 2005 alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle Entrate) gli stanziamenti previsti sono ridotti di 393 milioni di euro per anno».

19.128

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 10, dopo le parole: «28 dicembre 2001, n. 448», fino alla fine del comma sostituire l'attuale testo con il seguente: «A decorrere dall'anno 2003, sono confermate le risorse assegnate nel 2002, e sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione le economie annuali derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per

cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati».

Conseguentemente l'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 11 viene elevata al 5 per cento. Inoltre per gli anni 2004 e 2005 il Fondo previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce legge 468 del 1978, articolo 9-ter*, è ridotto di 460 milioni di euro. Sempre per gli anni 2004 e 2005 alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle Entrate) gli stanziamenti previsti sono ridotti di 393 milioni di euro per anno».

19.129

NANIA, KAPPLER, BALBONI

Sopprimere i commi 11, 12 e 13.

19.130

VITALI, MACONI, CADDEO, PIATTI

Sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.131

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.132

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.133

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 11.

19.134

CAVALLARO, SCALERA, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.135

DE RIGO, ARCHIUTTI, MAINARDI, FAVARO, TREDESE, FALCIER

Al comma 11 all'alinea sono soppresse le parole: «all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.136

IL RELATORE

Al comma 11, lettera a)*, primo periodo, sostituire le parole:* «come modificato» *con le seguenti:* «nella misura stabilita».

19.137

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 11, lettera a)*, dopo le parole:* «le somme così recuperate» *aggiungere le seguenti:* «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133».

19.138

SCALERA, BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, CAMBURSANO

Al comma 11, lettera a)*, dopo le parole:* «le somme così recuperate» *aggiungere le seguenti:* «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti ...».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.139

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 11, lettera a)*, dopo le parole:* «le somme così recuperate» *aggiungere le seguenti:* «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti ...».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.140

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 11, lettera a)*, dopo le parole:* «le somme così recuperate» *aggiungere le seguenti:* «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti ...».

19.141

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 11, lettera a)*, dopo le parole:* «le somme così recuperate» *aggiungere le seguenti:* «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti ...».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.142

LABELLARTE

Al comma 11, lettera a)*, dopo le parole:* «le somme così recuperate» *aggiungere le seguenti:* «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti ...».

19.143

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 11, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 20021, n. 448, è rifinanziato, per l'anno 2003, con uno stanziamento di 103.300.000 euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.144

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE, SCALERA, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINI, MARINO

Al comma 11, sopprimere la lettera b)*.*

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.145

SCALERA, MANZIONE

Al comma 11, sopprimere la lettera b)*.*

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.146

LIGUORI, SCALERA

Al comma 11, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.147

ALBERTI CASELLATI

Al comma 11, sostituire la lettera b)*, come segue:* «per le province sono individuate le somme da recuperare di competenza dell'esercizio 2003, rimanendo acquisite alle province stesse le eccedenze riferite agli anni precedenti. Le somme recuperate sono versate allo Stato nella misura di un dodicesimo per ogni mese e vengono considerate spese eccezionali ad integrazione della lettera *d)*, comma 5, dell'articolo 17».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.148

GABURRO, BERGAMO

Al comma 11, la lettera b)*, è sostituita dalla seguente:*

«per le province sono individuate le somme da recuperare di competenza dell'esercizio 2003, rimanendo acquisite alle province stesse le eccedenze riferite agli anni precedenti. Le somme recuperate sono versate allo Stato nella misura di un dodicesimo per ogni mese e vengono considerate spese eccezionali ad integrazione della lettera *d)*, comma 5, dell'articolo 17».

19.149

BEDIN

Al comma 11, la lettera b)*, è sostituita dalla seguente:*

«per le province sono individuate le somme da recuperare di competenza dell'esercizio 2003, rimanendo acquisite alle province stesse le eccedenze riferite agli anni precedenti. Le somme recuperate sono versate allo Stato nella misura di un dodicesimo per ogni mese e vengono considerate spese eccezionali ad integrazione della lettera *d)*, comma 5, dell'articolo 17».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.150

GIARETTA, CAMBURSANO, BEDIN

Al comma 11, la lettera b)*, è sostituita dalla seguente:*

«per le province sono individuate le somme da recuperare di competenza dell'esercizio 2003, rimanendo acquisite alle province stesse le eccedenze riferite agli anni precedenti. Le somme recuperate sono versate allo Stato nella misura di un dodicesimo per ogni mese e vengono considerate spese eccezionali ad integrazione della lettera *d)*, comma 5, dell'articolo 17».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.151

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Alla fine del comma 11, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «salvo compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli Enti locali».

19.152

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE, FORCIERI

Al comma 11, lettera b)*, aggiungere le parole:* «salvo compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli Enti locali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.153

LABELLARTE

Al comma 11, lettera b)*, aggiungere, in fine, le parole:* «salvo compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli Enti locali».

19.154

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 11, lettera b)*, aggiungere, in fine, le parole:* «salvo compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli Enti locali».

19.155

CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI

Al comma 11, lettera b)*, aggiungere, le parole:* «salvo compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli Enti locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.156

FERRARA, VIZZINI

Al comma 11, lettera b)*, è aggiunto il seguente periodo:* «Per le province della Sicilia, alle riduzioni di cui alla presente lettera provvede la regione stessa in conformità al proprio statuto ed alle relative norme di attuazione in materia finanziaria».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.157

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 11, alla lettera b)*, è aggiunto il seguente periodo:* «Per le province della Sicilia, alle riduzioni di cui alla presente lettera provvede la regione stessa in conformità al proprio statuto ed alle relative norme di attuazione in materia finanziaria».

19.158

FALOMI, BATTISTI, BRUTTI Massimo, DE PETRIS, SALVI, DE ZULUETA, MONTINO, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis)*. Il secondo periodo dell'articolo 27, comma 3, della legge del 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato».

19.159

BEDIN, BATTISTI, BAIO DOSSI, SCALERA, CAVALLARO, DETTORI, CAMBURSANO

Al comma 12, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.160

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Al comma 12, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

19.161

LABELLARTE

Al comma 12, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

19.162

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 12, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

19.163

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 12, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

19.165

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: «è autorizzato» *fino alla fine aggiungere le seguenti:* «concorda i tempi e i modi con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.1000/1

CAMBURSANO, RIPAMONTI, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI

All'emendamento 19.1000, sostituire le parole: «dieci annualità» *con le parole:* «venti annualità».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.1000

IL RELATORE

Alla fine del comma 13, aggiungere il seguente periodo: «Il recupero avviene in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare».

19.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Alla fine del comma 13, aggiungere il seguente periodo: «ovvero, in caso di incapienza, in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare».

19.166

LABELLARTE

Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che gli enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato».

19.167

BATTISTI, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI

Al comma 13, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.168

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 13, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato».

19.169

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE, FORCIERI

Al comma 13, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.170

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 13, alla fine aggiungere il seguente periodo: «Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato».

19.172

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

13-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

13-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

13-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'ar-

ticolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

13-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1º luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1º agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1º febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

19.245

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il comma 11 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, è così modificato: al nono capoverso le parole: "al 1º gennaio 2002" sono sostituite con: "al 1º gennaio 2004" all'undicesimo capoverso le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite con: "al 31 dicembre 2005"».

19.254

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-*bis*

dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

19.316

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Gli articoli 9 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dei un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

19.384

STIFFONI, VANZO, PERUZZOTTI

*Al comma 17-*bis, *i commi 2 e 3 dell'art. 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:*

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

3. Non valgono le limitazioni di cui al comma 2 per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».

19.385

STIFFONI, VANZO, PERUZZOTTI

*Al comma 17-*bis, *i commi 2 e 3 dell'art. 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dal seguente:*

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche».

19.386

STIFFONI, VANZO

*Al comma 17-*bis, *i commi 2 e 3 dell'art. 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.*

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

19.398

LABELLARTE

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

19.431

PEDRINI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati».

19.387

EUFEMI, TUNIS, PIROVANO, VANZO, MONTI, AGONI, PERUZZOTTI, DE CORATO, CICCANTI, MAFFIOLI, ZANOLETTI, MAGRI, FORTE, IERVOLINO, MONCADA, PELLICINI

*Al comma 17-*bis, *i commi 2 e 3 dell'art. 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.*

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

125ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» (n. 146)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente-relatore PEDRIZZI, anche sulla scorta di quanto emerso in sede di discussione generale, sottopone alla valutazione della Commissione una serie di considerazioni del seguente tenore:

«La Commissione finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo n. 146, recante la "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative", per quanto di competenza, esprime una valutazione positiva del provvedimento.

In generale, il legislatore delegato si è attenuto ai principi e ai criteri direttivi dettati dalla legge di delega, in ragione dell'obiettivo fondamentale di riformare il diritto delle società di capitali in modo da dotare il Paese di un ordinamento moderno e flessibile, coerente con l'obiettivo di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese.

Purtuttavia la Commissione condivide la preoccupazione di far precedere l'entrata in vigore del nuovo regime da un adeguato periodo transitorio, tale da consentire alle imprese i necessari adattamenti degli statuti e le modifiche organizzative e dei criteri contabili.

La Commissione formula le seguenti osservazioni.

Per quanto concerne la disciplina della redazione del bilancio, si osserva quanto segue:

– nella relazione che accompagna lo schema si sottolinea, opportunamente, che il divieto di compensazione di partite, previsto dal 6º comma dell'art. 2423-*ter*, non dovrebbe trovare applicazione nei casi in cui la compensazione rappresenta un aspetto caratteristico dell'operazione. Tuttavia, nel testo all'esame, non compare la modifica illustrata dalla relazione;

– in attuazione dei principi di delega, lo schema mira ad eliminare ogni interferenza tributaria nella redazione del bilancio civilistico. Va però tenuto presente che l'eliminazione delle interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale – realizzata attraverso la nuova formulazione dell'articolo 2426 del codice civile, laddove essa non prevede più la facoltà di effettuare rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie – rischia di non produrre gli effetti voluti dalla legge delega se non accompagnata dalla necessaria modifica della disciplina tributaria; l'armonizzazione della disciplina sul reddito di impresa alle innovazioni introdotte, del resto, è espressamente prevista dallo stesso articolo 6 lettera *f)*. A tal fine, in considerazione del fatto che la riforma del sistema tributario statale non è stata ancora approvata, occorrerebbe disciplinare già nello schema di decreto le contestuali modifiche al testo unico sull'imposta dei redditi, ed in particolare all'articolo 75;

– in tema di disposizioni relative allo Schema abbreviato di bilancio e di conto economico semplificato, di cui all'articolo 2435-*bis*, si osserva che la relazione che accompagna lo schema di decreto fa riferimento a semplificazioni, riferite al contenuto della nota integrativa, che tuttavia non sono riscontrabili nel testo normativo.

Si tratta dell'omissione delle seguenti informazioni:

– le variazioni intervenute nella consistenza dell'attivo e del passivo (numero 4) dell'articolo 2427);

– la ripartizione dei ricavi per categorie di attività e aree geografiche (numero 10) dell'articolo 2427);

– le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili (numero 18) dell'articolo 2427).

Peraltro, considerate le numerose integrazioni che vengono operate, sempre dallo schema di riforma, al contenuto dell'articolo 2427, andrebbe verificata la congruità dell'applicazione delle stesse alle imprese interessate dalle disposizioni dell'articolo 2435-*bis*;

– occorre, infine, rilevare che la relazione che accompagna lo schema di decreto in esame fa riferimento anche ad opportune modifiche introdotte nel decreto legislativo n. 127 del 1991, in materia di bilancio consolidato, che tuttavia non risultano dal testo normativo.

Con riferimento alla disciplina dei gruppi, la Commissione apprezza l'impostazione dello schema che riconosce, dandole piena legittimità, l'at-

tività di direzione e di coordinamento svolta da una società nei confronti di altre, da essa controllate o sulle quali esercita un'influenza dominante. L'articolato stabilisce perciò regole di trasparenza e un rafforzamento del regime di responsabilità.

In particolare, in base al nuovo articolo 2497, chi, esercitando a qualunque titolo attività di direzione e coordinamento di società, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale di queste, è direttamente responsabile nei confronti dei loro soci per la lesione cagionata al diritto all'utile ed al diritto alla valorizzazione della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

Orbene, l'individuazione dei presupposti oggettivi, su cui si basa l'azione di responsabilità, potrebbe generare dubbi interpretativi. Infatti, l'utilizzo di clausole quali «diritto all'utile» e «valorizzazione della partecipazione sociale» sembrano introdurre diritti soggettivi finora ignoti al nostro ordinamento. È stato da più parti osservato che l'utile e la valorizzazione della partecipazione sociale rappresentano non già situazioni giuridiche autonomamente e singolarmente protette, quanto piuttosto le finalità cui deve tendere l'azione dell'organo amministrativo, a tal fine connotata dalla necessaria discrezionalità manageriale. Si suggerisce di espungere dal primo comma dell'art. 2497 il riferimento al diritto all'utile e alla valorizzazione della partecipazione sociale, preservando peraltro l'introdotta azione di responsabilità nei confronti di chi esercita attività di direzione e coordinamento di società per i danni provocati dalla violazione dei principi di corretta gestione societaria. Andrebbe inoltre eliminato il richiamo ai principi di corretta gestione «imprenditoriale» che potrebbero introdurre non opportune valutazioni di merito da parte del giudice sulla gestione dell'impresa.

Sempre in merito alla disciplina dei gruppi e alla esigenza di rafforzare i controlli legali sui conti delle società a responsabilità limitata allorquando si trovino ad essere controllanti di società quotate in borsa, appare opportuno prevedere l'obbligo della nomina del revisore unico quando la società benefici di finanziamenti e contributi pubblici in misura superiore ad un quinto del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, ovvero quando la misura dell'indebitamento con scadenza non superiore ad un anno superi di tre volte l'ammontare del patrimonio netto, entrambi risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ovvero ancora se la società sia controllata da una società sottoposta al controllo legale dei conti.

Con riguardo alle disciplina della scissione, si osserva che la formulazione dell'articolo 2506 presenta differenze, rispetto alla disciplina preesistente e alla direttiva comunitaria di riferimento (VI direttiva), che potrebbero sollevare problemi di carattere sistematico e applicativo. In particolare, l'individuazione della fattispecie, operata nel primo comma, avviene attraverso il riferimento all'«assegnazione» del patrimonio, che viene a sostituire quello al «trasferimento» di patrimonio contenuto nel testo dell'attuale art. 2504 *septies* codice civile. Tuttavia, il termine «trasfe-

rimento» risulta senz'altro più corretto, in quanto più aderente al nostro sistema normativo ma, soprattutto, conforme in misura maggiore alla direttiva comunitaria di riferimento (VI direttiva) e alle corrispondenti disposizioni dei principali ordinamenti dei paesi dell'Unione europea.

Con riferimento alla disciplina delle cooperative, la Commissione formula le seguenti osservazioni:

– in merito ai criteri per la definizione della prevalenza (articolo 2513) appare opportuno riconsiderare la norma per tener conto delle specificità delle cooperative agricole e edilizie per calcolare la prevalenza; occorre specificare, modificando l'articolo 2513, un ulteriore criterio per individuare la prevalenza, prevedendo che essa possa essere individuata nelle cooperative agricole quando i prodotti conferiti dai soci per quantità o valore siano superiori al cinquanta per cento rispetto al totale dei prodotti;

– in tema di requisiti delle cooperative a mutualità prevalente, le lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 2514 andrebbero modificate, sostituendo i valori «2,5 per cento» e «2 per cento», rispettivamente, con le parole: «due punti percentuali e mezzo» e «due punti percentuali»;

– alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 2514 andrebbe soppressa la parola «cooperatori»; in particolare, in tal modo, relativamente alla lettera *b)* si viene a fissare un limite alla remunerazione del capitale nelle cooperative a mutualità prevalente, poiché i soci cooperatori possono assumere anche la figura di socio finanziatore e aggirare così il tetto alla remunerazione;

– con riferimento alla definizione dei limiti dimensionali occorrenti per qualificare le norme applicabili alla società cooperativa, occorrerebbe superare il criterio del numero dei soci – al fine di rendere applicabili le disposizioni sulla società a responsabilità limitata – adottando invece un criterio ancorato a parametri di carattere economico e patrimoniale. Pertanto si propone di modificare l'articolo 2519 prevedendo che l'atto costitutivo possa stabilire che trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata qualora il capitale sociale sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se non vengano superati i limiti previsti dall'articolo 2435-*bis*, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata;

– all'articolo 2525, comma 2, andrebbe incrementato l'importo da «ottantamila» a «centomila», al fine di tener conto dell'inflazione degli ultimi anni;

– occorrerebbe aggiungere all'articolo 2545-*octies* un ulteriore comma prevedendo che nel caso di modifica o di mancato rispetto, in fatto, delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514, la cooperativa è tenuta a devolvere il patrimonio effettivo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. In sostanza, si tratta di distinguere le ipotesi di perdita delle agevolazioni per il mancato rispetto della prevalenza da quelle di mancato rispetto, anche sostanziale, delle clausole mutualistiche.

Al tal fine, sarebbe opportuno valutare che:

1. qualora una cooperativa rispetti le cosiddette clausole Basevi, ma non la prevalenza, non dovrebbe devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici; dovrebbe tuttavia quantificare il patrimonio accumulato durante la permanenza nel regime agevolato e tenerlo vincolato ai fondi, in quanto non ripartibile tra i soci;

2. se una cooperativa rispetta la prevalenza, ma viola o modifica le cosiddette clausole Basevi dovrebbe devolvere il patrimonio effettivo detratto il capitale sociale;

3. se una cooperativa perde la prevalenza dovrebbe comunque mantenere le cosiddette clausole Basevi, sia per la parte destinata a riserva in esenzione sia per il patrimonio accumulato prima della perdita della prevalenza;

4. per patrimonio indivisibile non dovrebbero intendersi le sole riserve indivisibili ma anche i plusvalori non contabilizzati.

Tali principi, con gli opportuni adattamenti, dovrebbero ispirare anche le disposizioni transitorie e di attuazione previste dall'articolo 111-*undecies*.

Quanto all'articolo 111-*duodecies*, la Commissione valuta problematicamente la soluzione di affidare ad un decreto ministeriale la determinazione di eventuali regimi derogatori al requisito della prevalenza, in considerazione della delicatezza di tale aspetto, come testimoniato dal dibattito parlamentare che ha accompagnato la definizione dei principi e criteri di delega in materia. Pertanto sarebbe auspicabile quantomeno una valutazione da parte delle competenti commissioni parlamentari.

Con specifico riferimento alla disciplina delle banche di credito cooperativo, la Commissione rileva che l'art. 223-*terdecies* delle norme di attuazione e transitorie, qualificando come «cooperative a mutualità prevalente» le banche di credito cooperativo che rispettano le «leggi speciali», pare rendere immediatamente applicabili alle banche di credito cooperativo le nuove disposizioni del codice civile, con la sola eccezione dei requisiti di mutualità, per i quali opererebbe il rinvio alle leggi speciali vigenti; la norma, infatti, va letta congiuntamente al nuovo testo dell'art. 2520 codice civile, secondo cui le disposizioni del codice civile si applicano in quanto compatibili con le leggi speciali.

Dette disposizioni determinano due questioni interpretative: I) non è chiaro quali siano le «leggi speciali» alle quali fa riferimento la disposizione di attuazione per la determinazione dei requisiti in questione, posto che l'attuale normativa in materia di requisiti di mutualità dovrebbe confluire nel codice civile e che la legislazione «speciale» sulle banche di credito cooperativo si riduce a quella del testo unico bancario (la quale non contiene alcuna specifica disciplina sui requisiti di mutualità); II) incertezze deriverebbero dall'applicazione delle disposizioni del codice civile solo «in quanto compatibili» con le leggi speciali (confronta il citato art. 2520 del codice, come modificato dall'art. 8 dello schema di decreto legislativo).

Appare quindi opportuna l'introduzione di una diversa norma transitoria che, in ottemperanza alla legge delega, confermi l'applicazione delle vigenti disposizioni sulla cooperazione alle banche costituite in forma cooperativa, nella prospettiva di uno specifico intervento normativo volto a coordinare l'ordinamento bancario con la riforma del diritto societario.

La Commissione formula infine un'ulteriore osservazione in relazione al settore delle banche di credito cooperativo. In particolare, va tenuto presente che successivamente all'approvazione del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, sono state poste in essere operazioni di fusione tra banche di credito cooperativo e banche popolari (che non godono del regime di favore delle cooperative) nel presupposto che tale operazione non rientrasse tra le ipotesi di liquidazione, e che quindi non vi fosse alcun obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59). L'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha diversamente previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo in essere alla data della trasformazione o fusione per le società cooperative che si fondono o si trasformano in enti diversi dalle società cooperative per le quali vigono le clausole della legge Basevi, assimilando, con una norma a carattere interpretativo, la liquidazione, la fusione e la trasformazione. Appare opportuno, in tale contesto, preservare la tutela degli interessi di tenuta del sistema creditizio che hanno indotto a sollecitare le menzionate fusioni, evitando che la retroattività della norma interpretativa recata dal citato articolo 17 della legge n. 388 del 2000 possa incidere negativamente sulle operazioni di fusione avviate nel corso del decennio trascorso».

Il presidente sottolinea come la proposta tenga conto delle osservazioni avanzate sia dal senatore Turci che dal senatore Eufemi.

Sulla proposta di parere interviene il sottosegretario CONTENTO apprezzando il lavoro compiuto dal relatore, ma sottolineando al contempo che le modifiche sollecitate dalla Commissione al fine di armonizzare la disciplina tributaria a quella civilistica relativa alla redazione del bilancio non potranno essere introdotte in tempi brevi, atteso che su tale questione è stata insediata una apposita commissione ministeriale. Per quanto concerne, invece, la nuova disciplina delle società cooperative, a titolo personale, ritiene preferibile una indicazione di principio circa gli obiettivi delle nuove norme, per quanto riguarda la fase di passaggio tra una cooperativa a mutualità prevalente ad un'altra di tipo lucrativo, tralasciando quindi una specifica indicazione della casistica.

In merito all'ultima parte della proposta, ritiene complesso un intervento di modifica esplicita della disciplina generale recata dall'articolo 17 della legge n. 388 del 2000.

Il senatore TURCI commenta positivamente le osservazioni illustrate dal relatore in tema di società cooperative, apprezzando tra l'altro la sollecitazione a tener conto delle specificità delle cooperative agricole ed edi-

lizie. Egli commenta poi analiticamente la diversa regolamentazione prevista per le cooperative costituzionalmente riconosciute e quelle a scopo lucrativo in merito alla disciplina delle riserve indivisibili. Dal proprio punto di vista, è opportuno differenziare la disciplina delle riserve legali e riserve statutarie e prevedere una diversa regolamentazione della distribuzione delle stesse in relazione alla tipologia di cooperativa; tale differenziazione è tesa da un lato a tutelare le finalità mutualistiche e, al contempo, a rendere più flessibile la distribuzione delle stesse nel caso di cooperative a mutualità affievolita. Per tali motivi egli condivide l'impianto dello schema di decreto e la logica ad esso sottesa. Una diversa questione concerne, invece, la validità delle deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto da parte delle società cooperative alle nuove disposizioni: il limite minimo del capitale rappresentato nella assemblea (un terzo) appare troppo elevato, soprattutto per le cooperative a larga base sociale.

Intervengono su tale questione, il PRESIDENTE, il senatore COSTA e il sottosegretario CONTENTO, per specificare che tale *quorum* è da intendersi riferito solo alla deliberazione che sancisce l'adeguamento dello statuto alla nuova disciplina.

Il senatore SALERNO, pur apprezzando il lavoro compiuto dal Presidente-relatore, ritiene essenziale ribadire l'obiettivo, insito nello stesso disegno di legge delega, di chiarire che la tutela costituzionalmente prevista delle società cooperative è giustificata solo quando sussistano effettivamente i caratteri della mutualità e della cooperazione. A suo giudizio, infatti, permane ancora non efficacemente delineato il problema di rendere effettiva la partecipazione dei soci alla vita delle cooperative, soprattutto per quanto riguarda quelle a larga base sociale. In alcuni casi, infatti, non ritiene infondato porre un problema di legittimità delle decisioni assunte, per l'assenza di una reale garanzia sulla effettiva partecipazione.

Il senatore PASQUINI non ha difficoltà a riconoscere che nelle cooperative a larga base sociale possano verificarsi difficoltà nella partecipazione dei soci alle decisioni dell'assemblea, ma tuttavia, intendendo con partecipazione un complesso di atti che vanno oltre la elezione degli amministratori oppure l'approvazione del bilancio, egli ritiene più opportuno discutere in generale delle condizioni giuridiche ed economiche che consentono la piena partecipazione dei soci, intesa anche come interesse economico degli stessi. A tal proposito, ritiene essenziale individuare quegli strumenti che incentivino l'accesso delle cooperative al mercato dei capitali e che quindi consentono una remunerazione soddisfacente ai soci finanziatori. Per quanto concerne invece il passaggio da una cooperativa a mutualità prevalente ad una a mutualità affievolita egli non condivide una elencazione puntuale della casistica, ritenendo preferibile una formulazione che definisca esclusivamente i principi generali.

In merito invece alla previsione di un parere delle competenti Commissioni parlamentari sul decreto di modifica dei criteri della prevalenza, sollecita il relatore a rendere più stringente l'osservazione, specificando che il Ministro non può apportare modifiche normative peggiorative rispetto ai limiti fissati con lo schema di decreto. Esprime inoltre perplessità circa la soluzione proposta per le fusioni eterogenee tra banche di credito cooperativo e banche popolari, pur condividendo nel merito la preoccupazione espressa di salvaguardare le operazioni già compiute.

Interviene poi il senatore FRANCO Paolo il quale non condivide l'osservazione circa la specificità delle cooperative agricole ed edilizie, richiamando l'esigenza di non affievolire l'obiettivo di tutela della concorrenza e di maggiore trasparenza del mercato rispetto alle attività svolte dalle cooperative. A tale proposito, egli commenta criticamente l'ultimo comma dell'articolo 2513 del codice civile esprimendo il timore che l'applicazione della media ponderata delle percentuali ivi previste possa consentire una elusione dei limiti fissati da tale norma per l'individuazione dei criteri per la definizione della prevalenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

126ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» (n. 146)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente PEDRIZZI, sulla scorta delle osservazioni svolte nella seduta precedente, al fine di predisporre un documento condiviso da tutta la Commissione, propone un'ulteriore ipotesi di osservazioni, che si differenzia rispetto a quella, già illustrata solo per la parte relativa alle società cooperative. Egli illustra quindi le seguenti osservazioni da rassegnare alla 2ª Commissione:

«La Commissione finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo n. 146, recante la «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative», per quanto di competenza, esprime una valutazione positiva del provvedimento.

In generale, il legislatore delegato si è attenuto ai principi e ai criteri direttivi dettati dalla legge di delega, in ragione dell'obiettivo fondamentale di riformare il diritto delle società di capitali in modo da dotare il Paese di un ordinamento moderno e flessibile, coerente con l'obiettivo di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese.

Purtuttavia la Commissione condivide la preoccupazione di far precedere l'entrata in vigore del nuovo regime da un adeguato periodo transitorio, tale da consentire alle imprese i necessari adattamenti degli statuti e le modifiche organizzative e dei criteri contabili.

La Commissione formula le seguenti osservazioni.

Per quanto concerne la disciplina della redazione del bilancio, si osserva quanto segue:

– nella relazione che accompagna lo schema si sottolinea, opportunamente, che il divieto di compensazione di partite, previsto dal 6º comma dell'art. 2423-*ter*, non dovrebbe trovare applicazione nei casi in cui la compensazione rappresenta un aspetto caratteristico dell'operazione. Tuttavia, nel testo all'esame, non compare la modifica illustrata dalla relazione;

– in attuazione dei principi di delega, lo schema mira ad eliminare ogni interferenza tributaria nella redazione del bilancio civilistico. Va però tenuto presente che l'eliminazione delle interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale – realizzata attraverso la nuova formulazione dell'articolo 2426 del codice civile, laddove essa non prevede più la facoltà di effettuare rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie – rischia di non produrre gli effetti voluti dalla legge delega se non accompagnata dalla necessaria modifica della disciplina tributaria; l'armonizzazione della disciplina sul reddito di impresa alle innovazioni introdotte, del resto, è espressamente prevista dallo stesso articolo 6 lettera *f)*. A tal fine, in considerazione del fatto che la riforma del sistema tributario statale non è stata ancora approvata, occorrerebbe disciplinare già nello schema di decreto le contestuali modifiche al testo unico sull'imposta dei redditi, ed in particolare all'articolo 75;

– in tema di disposizioni relative allo Schema abbreviato di bilancio e di conto economico semplificato, di cui all'articolo 2435-*bis*, si osserva che la relazione che accompagna lo schema di decreto fa riferimento

a semplificazioni, riferite al contenuto della nota integrativa, che tuttavia non sono riscontrabili nel testo normativo.

Si tratta dell'omissione delle seguenti informazioni:

– le variazioni intervenute nella consistenza dell'attivo e del passivo (numero 4) dell'articolo 2427);

– la ripartizione dei ricavi per categorie di attività e aree geografiche (numero 10) dell'articolo 2427);

– le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili (numero 18) dell'articolo 2427).

Peraltro, considerate le numerose integrazioni che vengono operate, sempre dallo schema di riforma, al contenuto dell'articolo 2427, andrebbe verificata la congruità dell'applicazione delle stesse alle imprese interessate dalle disposizioni dell'articolo 2435-*bis*;

– occorre, infine, rilevare che la relazione che accompagna lo schema di decreto in esame fa riferimento anche ad opportune modifiche introdotte nel decreto legislativo n. 127 del 1991, in materia di bilancio consolidato, che tuttavia non risultano dal testo normativo.

Con riferimento alla disciplina dei gruppi, la Commissione apprezza l'impostazione dello schema che riconosce, dandole piena legittimità, l'attività di direzione e di coordinamento svolta da una società nei confronti di altre, da essa controllate o sulle quali esercita un'influenza dominante. L'articolato stabilisce perciò regole di trasparenza e un rafforzato regime di responsabilità.

In particolare, in base al nuovo articolo 2497, chi, esercitando a qualunque titolo attività di direzione e coordinamento di società, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale di queste, è direttamente responsabile nei confronti dei loro soci per la lesione cagionata al diritto all'utile ed al diritto alla valorizzazione della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

Orbene, l'individuazione dei presupposti oggettivi, su cui si basa l'azione di responsabilità, potrebbe generare dubbi interpretativi. Infatti, l'utilizzo di clausole quali «diritto all'utile» e «valorizzazione della partecipazione sociale» sembrano introdurre diritti soggettivi finora ignoti al nostro ordinamento. È stato da più parti osservato che l'utile e la valorizzazione della partecipazione sociale rappresentano non già situazioni giuridiche autonomamente e singolarmente protette, quanto piuttosto le finalità cui deve tendere l'azione dell'organo amministrativo, a tal fine connotata dalla necessaria discrezionalità manageriale. Si suggerisce di espungere dal primo comma dell'art. 2497 il riferimento al diritto all'utile e alla valorizzazione della partecipazione sociale, preservando peraltro l'introdotta azione di responsabilità nei confronti di chi esercita attività di direzione e coordinamento di società per i danni provocati dalla violazione dei principi di corretta gestione societaria. Andrebbe inoltre eliminato il richiamo

ai principi di corretta gestione «imprenditoriale» che potrebbero introdurre non opportune valutazioni di merito da parte del giudice sulla gestione dell'impresa.

Sempre in merito alla disciplina dei gruppi e alla esigenza di rafforzare i controlli legali sui conti delle società a responsabilità limitata allorquando si trovino ad essere controllanti di società quotate in borsa, appare opportuno prevedere l'obbligo della nomina del revisore unico quando la società benefici di finanziamenti e contributi pubblici in misura superiore ad un quinto del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio ovvero quando la misura dell'indebitamento con scadenza non superiore ad un anno superi di tre volte l'ammontare del patrimonio netto, entrambi risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ovvero se la società sia controllata da una società sottoposta al controllo legale dei conti.

Con riguardo alle disciplina della scissione, si osserva che la formulazione dell'articolo 2506 presenta differenze, rispetto alla disciplina preesistente e alla direttiva comunitaria di riferimento (VI direttiva), che potrebbero sollevare problemi di carattere sistematico e applicativo. In particolare, l'individuazione della fattispecie, operata nel primo comma, avviene attraverso il riferimento all'«assegnazione» del patrimonio, che viene a sostituire quello al «trasferimento» di patrimonio contenuto nel testo dell'attuale art. 2504 *septies* codice civile. Tuttavia, il termine «trasferimento» risulta senz'altro più corretto, in quanto più aderente al nostro sistema normativo ma, soprattutto, conforme in misura maggiore alla direttiva comunitaria di riferimento (VI direttiva) e alle corrispondenti disposizioni dei principali ordinamenti dei paesi dell'Unione europea.

Con riferimento alla disciplina delle cooperative, la Commissione rileva in premessa che la definizione dei criteri per la determinazione della prevalenza da parte del legislatore delegato costituisce un punto avanzato di equilibrio non suscettibile di ulteriori snaturamenti rispetto al chiaro obiettivo previsto nella legge delega di limitare la disciplina agevolativa, in particolare fiscale, per le cooperative a mutualità prevalente. Conseguentemente, le modifiche suggerite dalla Commissione vanno intese come rispettose di tale punto di equilibrio.

A tal fine, come primo elemento di osservazione, la Commissione suggerisce di perfezionare la clausola contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2513 al fine di evitare attuazioni elusive dei limiti stabiliti per le condizioni che realizzano la mutualità prevalente.

La Commissione formula, poi, le ulteriori seguenti osservazioni:

– in merito ai criteri per la definizione della prevalenza (articolo 2513) appare opportuno riconsiderare la norma per tener conto delle specificità delle cooperative agricole per calcolare la prevalenza; occorre specificare, modificando l'articolo 2513, un ulteriore criterio per individuare la prevalenza, prevedendo che essa possa essere individuata nelle cooperative agricole quando i prodotti conferiti dai soci per quantità o valore siano superiori al cinquanta per cento rispetto al totale dei prodotti.

– in tema di requisiti delle cooperative a mutualità prevalente, le lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 2514 andrebbero modificate, sostituendo i valori «2,5 per cento» e «2 per cento», rispettivamente, con le parole: «due punti percentuali e mezzo» e «due punti percentuali»;

– alla lettera *b)* dell'articolo 2514 andrebbe soppressa la parola «cooperatori»; in particolare, in tal modo, si viene a fissare un limite alla remunerazione del capitale nelle cooperative a mutualità prevalente, poiché i soci cooperatori possono assumere anche la figura di socio finanziatore e aggirare così il tetto alla remunerazione;

– con riferimento alla definizione dei limiti dimensionali occorrenti per qualificare le norme applicabili alla società cooperativa, occorrerebbe superare il criterio del numero dei soci – al fine di rendere applicabili le disposizioni sulla società a responsabilità limitata – adottando invece un criterio ancorato a parametri di carattere economico e patrimoniale. Pertanto si propone di modificare l'articolo 2519 prevedendo che l'atto costitutivo possa prevedere che trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata qualora il capitale sociale sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se non vengano superati i limiti previsti dall'articolo 2435-*bis*, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata;

– all'articolo 2525, comma secondo, andrebbe incrementato l'importo da «ottantamila» a «centomila», al fine di tener conto dell'inflazione degli ultimi anni;

– occorrerebbe aggiungere all'articolo 2545-*octies* un ulteriore comma prevedendo che nel caso di mancato rispetto delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514, la cooperativa è tenuta a devolvere il patrimonio effettivo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. In sostanza, si tratta di distinguere le ipotesi di perdita delle agevolazioni per il mancato rispetto della prevalenza da quelle di mancato rispetto, anche sostanziale, delle clausole mutualistiche.

Inoltre, sarebbe opportuno prevedere, nel caso di perdita della prevalenza per fattori accidentali, la destinazione del patrimonio a riserva indivisibile.

Tali principi, con gli opportuni adattamenti, dovrebbero ispirare anche le disposizioni transitorie e di attuazione previste dall'articolo 111-*undecies*.

Quanto all'articolo 111-*duodecies*, la Commissione valuta problematicamente la soluzione di affidare ad un decreto ministeriale la determinazione di eventuali regimi derogatori al requisito della prevalenza, in considerazione della delicatezza di tale aspetto, come testimoniato dal dibattito parlamentare che ha accompagnato la definizione dei principi e criteri di delega in materia. Pertanto, appare essenziale acquisire il parere delle competenti commissioni parlamentari sul provvedimento in commento.

All'articolo 223-*duodecies*, al comma secondo, il limite costitutivo ivi previsto nella misura di un terzo del capitale, andrebbe ridotto a un quinto.

Con specifico riferimento alla disciplina delle banche di credito cooperativo, la Commissione rileva che l'art. 223-*terdecies* delle norme di attuazione e transitorie, qualificando come «cooperative a mutualità prevalente» le banche di credito cooperativo che rispettano le «leggi speciali», pare rendere immediatamente applicabili alle banche di credito cooperativo le nuove disposizioni del codice civile, con la sola eccezione dei requisiti di mutualità, per i quali opererebbe il rinvio alle leggi speciali vigenti; la norma, infatti, va letta congiuntamente al nuovo testo dell'art. 2520 codice civile, secondo cui le disposizioni del codice civile si applicano in quanto compatibili con le leggi speciali.

Dette disposizioni determinano due questioni interpretative: I) non è chiaro quali siano le «leggi speciali» alle quali fa riferimento la disposizione di attuazione per la determinazione dei requisiti in questione, posto che l'attuale normativa in materia di requisiti di mutualità dovrebbe confluire nel codice civile e che la legislazione «speciale» sulle banche di credito cooperativo si riduce a quella del testo unico bancario (la quale non contiene alcuna specifica disciplina sui requisiti di mutualità); II) incertezze deriverebbero dall'applicazione delle disposizioni del codice civile solo «in quanto compatibili» con le leggi speciali (confronta il citato art. 2520 del codice, come modificato dall'art. 8 dello schema di decreto legislativo).

Appare quindi opportuna l'introduzione di una diversa norma transitoria che, in ottemperanza alla legge delega, confermi l'applicazione delle vigenti disposizioni sulla cooperazione alle banche costituite in forma cooperativa, nella prospettiva di uno specifico intervento normativo volto a coordinare l'ordinamento bancario con la riforma del diritto societario.

La Commissione formula infine un'ulteriore osservazione in relazione al settore delle banche di credito cooperativo. In particolare, va tenuto presente che successivamente all'approvazione del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, sono state poste in essere operazioni di fusione tra banche di credito cooperativo e banche popolari (che non godono del regime di favore delle cooperative) nel presupposto che tale operazione non rientrasse tra le ipotesi di liquidazione, e che quindi non vi fosse alcun obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59). L'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha diversamente previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo in essere alla data della trasformazione o fusione per le società cooperative che si fondono o si trasformano in enti diversi dalle società cooperative per le quali vigono le clausole della legge Basevi, assimilando, con una norma a carattere interpretativo, la liquidazione, la fusione e la trasformazione. Appare opportuno, in tale contesto, preservare la tutela degli interessi di tenuta del sistema creditizio che hanno indotto a sollecitare le menzionate fusioni, evitando che la retroattività della norma interpretativa recata dal citato articolo 17 della legge n. 388 del 2000 possa incidere negativamente sulle operazioni di fusione avviate nel corso del decennio trascorso».

A commento di tale parere, il Presidente sottolinea che le modifiche introdotte riguardano essenzialmente una valutazione complessiva sulla nuova disciplina delle società cooperative, l'eliminazione di ogni riferimento alle cooperative edilizie, la previsione di un marcato pronunciamento parlamentare sul decreto ministeriale di modifica dei criteri di prevalenza, nonché una diversa impostazione dei suggerimenti in tema di trasformazione delle cooperative e perdita delle caratteristiche di prevalenza e mutualità. Si è quindi tenuto conto per lo più delle ulteriori osservazioni emerse, in particolare avanzate dai senatori Franco Paolo, Eufemi, Turci, e da parte dello stesso rappresentante del Governo.

Il senatore EUFEMI interviene richiamando l'attenzione sulla opportunità di intervenire anche in merito ai collegi sindacali.

Il presidente PEDRIZZI fa presente che tale questione attiene più specificatamente alle competenze della Commissione giustizia.

Il senatore TURCI chiede al Presidente di espungere dalle osservazioni ogni riferimento alla lettera *b)* dell'articolo 2514.

In merito alla regolamentazione dei casi di modifica o di mancato rispetto delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514, e, in generale, in merito alla disciplina della trasformazione di una società cooperativa a mutualità prevalente in una società a mutualità affievolita, egli sottolinea l'esigenza di limitare l'osservazione esclusivamente al caso di mancato rispetto delle previsioni statutarie, eliminando ogni altro riferimento dal capoverso. Inoltre andrebbe riproposta, come previsto nella formulazione illustrata nella seduta precedente, la osservazione che per patrimonio indivisibile si intendono non solo le riserve indivisibili ma anche i plusvalori non contabilizzati.

Il presidente PEDRIZZI accoglie le ulteriori richieste del senatore Turci e modifica in tal senso le osservazioni precedentemente illustrate. Annuncia quindi che si passerà alla votazione di tale documento.

Il senatore EUFEMI formula un apprezzamento per il lavoro compiuto dal Presidente-relatore, anche per l'accoglimento di alcune osservazioni da lui avanzate. Tuttavia, egli commenta criticamente la parte del parere in cui si auspica il superamento dell'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici da parte delle cooperative che hanno soppresso le clausole mutualistiche, in seguito a fusioni con società lucrative, prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17 della legge n. 388 del 2000. Infatti, egli osserva che la legge delega reca una disposizione di significato pressoché opposto, che il citato articolo 17 ha un carattere interpretativo e, soprattutto, che le operazioni di fusioni eterogenee effettuate sono state compiute in violazione della legislazione vincolistica prevista per le società cooperative. A conferma di tale osservazione egli cita sia la prassi

del Ministero delle finanze (circolare n. 195/E del 2000) sia alcune pronunce del Consiglio di Stato.

L'ipotesi dunque di intervenire per modificare il citato articolo 17 della legge n. 388 assume il carattere di una misura di sanatoria che rischia di premiare coloro che hanno compiuto operazioni di fusione in violazione della legge.

Per tali motivi, egli dichiara di condividere le osservazioni illustrate dal Presidente, ma di esprimere una netta contrarietà per la parte riferita alle fusioni eterogenee poste in essere dalle banche di credito cooperativo.

Il senatore SALERNO, ribadendo quanto già affermato nella precedente seduta, preannuncia il voto favorevole dei senatori di Alleanza Nazionale.

Il senatore FRANCO Paolo preannuncia il voto favorevole, ma richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sull'esigenza di garantire in sede applicativa un controllo scrupoloso del rispetto delle condizioni poste dall'articolo 2513, evitando comportamenti che potrebbero eludere la disciplina innovativa introdotta in materia di cooperative.

Il senatore COSTA esprime il vivo compiacimento per il lavoro compiuto dal Presidente-relatore, in particolare per la indicazione concernente le operazioni di fusione tra banche di credito cooperativo e banche popolari.

Il senatore CASTELLANI esprime apprezzamento per il lavoro compiuto e preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore TURCI preannuncia il voto favorevole.

Previa verifica del numero legale per deliberare da parte del Presidente, la Commissione approva quindi all'unanimità le osservazioni nel testo illustrato in apertura di seduta, con le modifiche da ultimo apportate dal Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente PEDRIZZI informa la Commissione che il sottosegretario Contento, in relazione alle richieste formulate, ha depositato una nota informativa concernente lo schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2002, con la indicazione delle richieste di abbinamento pervenute al Ministero, nonché dell'andamento della vendita dei biglietti delle lotterie, sia nazionali, che istantanee, aggiornato ad ottobre 2003.

Informa inoltre che nel corso della prossima settimana sarà convocato il Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge concernente

la riforma dei Confidi, mentre la Commissione sarà convocata per l'esame dello schema di decreto sulle lotterie per il 2003.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

151ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Lanfranco Massari, il dottor Antonio Perruzza, il dottor Alberto Mina e la dottoressa Sara Falcone rispettivamente presidente, direttore, vice presidente e funzionario di Federcultura.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti di Federcultura

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il presidente ASCIUTTI introduce l'audizione ricordando le finalità dell'indagine conoscitiva in corso.

Ha quindi la parola il dottor MASSARI, presidente di Federcultura, il quale – premesso di considerare il tema dell'indagine di viva attualità nel quadro di riforme in atto – illustra brevemente l'attività di Federcultura Turismo Sport, organizzazione nazionale di settore della Confcooperative che rappresenta ed assiste 1.550 imprese cooperative di cui oltre 300 attive nel settore dei beni culturali (in particolare in quello dei servizi per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali) e presenti in tutto il territorio nazionale. Il numero dei soci nel settore dei beni culturali è invece di 12.000, su un totale di 300.000, mentre gli addetti occupati ammontano in totale a circa 8.000, di cui 2.000 nei beni culturali.

Il presidente si sofferma quindi sulla lacerazione in atto fra forti spinte al cambiamento in direzione di una visione dei beni culturali come realtà anche economica da un lato e, dall'altro, la posizione di

chi vede messa a repentaglio la cultura della conservazione intesa in termini meramente vincolistici.

Ciò rende più lento e difficile l'ammodernamento del sistema dell'offerta culturale. L'apertura agli operatori privati – benché a partire dalla cosiddetta legge Ronchey n. 4 del 1993 per finire da ultimo con l'articolo 33 della legge finanziaria 2002 abbia finora favorito esclusivamente pochi grandi gruppi a discapito delle società cooperative e delle altre piccole e medie imprese – apre tuttavia orizzonti nuovi e rappresenta una risposta civica ad una problematica importante quanto la tutela e la conservazione dei nostro patrimonio artistico: l'occupazione delle giovani generazioni.

A suo giudizio, l'ingresso dei privati non determina infatti un conseguente assoggettamento dei beni culturali a una mera logica di profitto. Il problema semmai riguarda la competenza degli operatori e la formazione delle risorse umane, attraverso cui potrà dissiparsi ogni pregiudizio sull'ottica dei profitti a spese della cultura.

Se l'interesse pubblico deve restare il cardine della gestione dei beni culturali ed il garante dell'identità culturale del Paese, non va del resto dimenticato che lo sviluppo della domanda culturale potrà conseguirsi con maggiore efficienza ed efficacia solo attraverso l'apporto dei privati.

Il presidente ricorda poi che, nel decennio 1990-2000, il numero dei visitatori dei musei italiani non è aumentato, rimanendo stazionario intorno ai 28 milioni; negli Stati Uniti, nello stesso decennio si è passati invece da 90 a circa 800 milioni di visitatori. Questi dati devono far riflettere sul perché la domanda di cultura stia crescendo così lentamente nel nostro Paese e su quali politiche occorra attuare per garantire meglio il diritto all'arte e alla cultura. Al riguardo, egli afferma la necessità di rimettere al centro della riforma gli interessi dei cittadini e dei fruitori, ridefinendo, anche sul piano gestionale, i rapporti tra i beni culturali e la comunità locale. La missione dei luoghi d'arte fallisce infatti proprio quando non riesce a raggiungere la comunità dei cittadini.

In questa prospettiva, i beni culturali si trasformano da costo fisso sul bilancio dello Stato a risorsa produttiva strategica nella competizione turistica internazionale.

Egli elenca quindi alcuni presupposti ritenuti essenziali.

Anzitutto, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, emerge con chiarezza che lo Stato e il governo locale devono trovare il modo di cooperare, pena il fallimento di ogni politica settoriale.

In secondo luogo, occorre definire con regole chiare il rapporto con i privati, che rappresenta la chiave di volta per l'innovazione. Non si può infatti dimenticare che le attività economiche legate alla valorizzazione ed ai servizi culturali presentano alcune barriere, quali le dimensioni dei fatturati possibili, il limite drastico per i margini utili, ma anche la diffusa discrezionalità dei comportamenti e la concorrenza impropria che proviene da un certo tipo di lavoro autonomo con soglie minime di professionalità, o addirittura dal volontariato.

Egli ritiene dunque necessario favorire, con norme adeguate, la definizione di programmi territoriali al cui interno gli operatori e le imprese di

settore possano interagire organicamente nella promozione, gestione e valorizzazione dei beni culturali con i comuni, le provincie, le regioni, oltre che con gli enti ecclesiastici, in vista della creazione di sistemi territorialmente complessi.

In questo senso, la formula cooperativa può costituire un modello sicuramente idoneo per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali: le cooperative si differenziano, infatti, da altre forme d'impresa anche per il loro radicamento territoriale e per la loro peculiarità mutualistica e sociale.

Il presidente avanza quindi alcune richieste per sostenere la cooperazione nel settore della cultura, fra cui, anzitutto, l'approvazione definitiva del disegno di legge sul mercato del lavoro (atto Senato n. 848-B) ed in particolare dell'articolo 9, recante modifiche alla legge n. 142 del 2001, sul socio lavoratore.

Inoltre, egli invoca nuove norme chiare, trasparenti e di agevole applicazione per l'attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione. Nell'ambito di tale intervento riformatore chiede peraltro di consentire anche alle società cooperative, in considerazione del loro carattere mutualistico e sociale, ed alle altre piccole e medie imprese, di partecipare alla gestione ed alla valorizzazione dei beni culturali, eliminando barriere ed ostacoli che di fatto impediscono a questi soggetti di poter sviluppare la loro operatività. In particolare, chiede che trovi piena applicazione il principio di sussidiarietà orizzontale di cui al nuovo articolo 118 della Costituzione, che riconosce l'autonoma iniziativa della società civile per la realizzazione di finalità di interesse sociale, collettivo ed individuale.

In terzo luogo, egli sollecita l'eliminazione dell'obbligo di versamento anticipato del 50 per cento del canone complessivo da corrispondere allo Stato, previsto dall'articolo 33 della legge finanziaria 2002, eventualmente prevedendo la possibilità di rateizzare il versamento relativo alla stipula della relativa convenzione ovvero imponendo a carico del concessionario un'idonea garanzia assicurativa per il 50 per cento dell'importo complessivo della concessione.

Ancora, propone di estendere anche all'Amministrazione dei beni culturali il processo di privatizzazione avviato per altri settori, con l'obiettivo di terziarizzare la gestione dei servizi museali, degli istituti d'arte e siti archeologici, delle biblioteche e archivi pubblici.

Quanto all'affidamento dei servizi, auspica che esso avvenga in base al criterio della qualità e non del massimo ribasso, secondo parametri di valutazione della qualità offerta e della professionalità garantita.

A questo scopo propone l'istituzione di un registro nazionale e di registri regionali aperti di imprese fornitrici di servizi culturali qualificati secondo parametri e standard di qualità.

Infine, per favorire la creatività artistica e culturale ritiene indispensabile agire sulla leva fiscale, riducendo l'elevata imposizione a carico delle imprese, degli artisti e dei professionisti del settore.

Conclude dicendosi favorevole alla destinazione in favore dei beni culturali del 3 per cento delle spese per infrastrutture, previste dalla manovra finanziaria attualmente all'esame del Parlamento.

Ha quindi la parola il dottor MINA, vice presidente di Federcultura, il quale prende atto che una delle ipotesi previste nella nuova architettura gestionale dei beni culturali consiste nella costituzione di fondazioni da parte del Ministero ovvero degli enti locali per la gestione del patrimonio culturale, nonché nella partecipazione a fondazioni già esistenti. Si tratta, come è noto, di una fattispecie prefigurata al fine di distribuire le responsabilità gestionali e condividerne i rischi. Consentendo nei fatti una gestione privata senza un'effettiva partecipazione, essa rischia tuttavia di snaturare lo spirito informatore dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 1998, istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di contraddire le osservazioni del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti attuativi dell'articolo 33 della legge finanziaria 2002. L'incremento e l'efficacia gestionale non può infatti andare a detrimento delle garanzie sul patrimonio pubblico, né mancare di realizzare un effettivo coinvolgimento di più soggetti. Così intesa, tale ipotesi rischia inoltre di introdurre meccanismi distorsivi nel mercato ed escludere dalla concorrenza proprio gli operatori più piccoli come le società cooperative.

Al contrario, occorre rilanciare con vigore la via della partecipazione effettiva ed in tal senso si impone un'adeguata regolamentazione degli istituti previsti dalla legge. Non va infatti dimenticato che la migliore gestione del bene culturale, di per sé evidentemente radicato sul territorio, è proprio la partecipazione di soggetti altrettanto legati al territorio quali le società cooperative. Ciò, tanto più in quanto senza motivazioni di scopo, la scarsa remunerativitá della partecipazione rischierebbe di rendere l'operazione poco attraente per i soggetti imprenditoriali più robusti.

Il senatore MONTICONE chiede un approfondimento sui compiti e gli eventuali limiti delle società cooperative, nonché sull'area di effettiva competenza e responsabilità, compresa quella finanziaria.

Risponde il dottor MINA, osservando che finora la cosiddetta legge Ronchey poneva confini sufficientemente chiari attribuendo al pubblico il nucleo essenziale della gestione e disponendo l'affidamento in concessione esclusivamente dei servizi inequivocabilmente definiti «aggiuntivi».

L'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 e, successivamente, l'articolo 33 della legge finanziaria 2002 offrono invece un'opportunità nuova, in base alla quale alla domanda del senatore Monticone occorrerà fornire una risposta diversa di volta in volta. In una fondazione che effettivamente riesce a partecipare il livello di gestione, sarà infatti la libera aggregazione dei diversi soggetti a determinare la misura delle rispettive partecipazioni. Ciò, pur sempre nell'ambito del ruolo di tutela dello Stato, che resta la cornice entro cui si muovono i soggetti incaricati della valorizzazione e gestione. In tal senso, l'articolo 33 della legge finanziaria 2002, pur con le sue ambiguità dettate da timori inconfessati, dischiude un panorama nuovo, foriero di applicazioni positive.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti di Federcultura e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1745) ***Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Parere alle Commissioni 10ª e 12ª riunite. Rinvio dell'esame).

Il presidente ASCIUTTI informa che l'esame del disegno di legge in titolo in Aula è stato rinviato alla ripresa dopo la pausa natalizia. Ritiene pertanto che, anche in considerazione della indisponibilità del relatore designato, senatore Bevilacqua, la Commissione possa rinviarne la trattazione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

156ª seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Bruno Bianchi, direttore centrale per la vigilanza creditizia e finanziaria, il dottor Vittorio Tusini Cottafavi, condirettore del servizio concorrenza, normativa e affari generali della vigilanza e la dottoressa Tiziana Pietraforte, funzionario del servizio concorrenza, normativa e affari generali della vigilanza della Banca d'Italia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione del Direttore centrale per la vigilanza creditizia e finanziaria della Banca d'Italia. Il Presidente del Senato, informato dell'anzidetta richiesta, ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione del Direttore centrale per la vigilanza creditizia e finanziaria della Banca d'Italia

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO ricorda che uno degli scopi che la Commissione si prefigge con l'indagine conoscitiva in titolo è quello di verificare la praticabilità finanziaria del piano strategico per la realizzazione delle

infrastrutture, varato dal Governo. A tale riguardo l'intervento del dottor Bianchi potrà essere utile nel comprendere l'efficacia delle norme recentemente introdotte nel settore dei lavori pubblici, nonché per capire se lo stesso mercato può reagire positivamente al nuovo tessuto normativo, facilitando la canalizzazione delle risorse private per il sostegno di investimenti cospicui.

Il dottor BIANCHI, direttore centrale della vigilanza creditizia e finanziaria della Banca d'Italia, osserva preliminarmente che l'attenzione che la Banca d'Italia sta avendo nei confronti della finanza di progetto nasce dalla consapevolezza dell'enorme *deficit* infrastrutturale che caratterizza il Paese e che produce una perdita nella competitività con gli altri paesi. Dopo avere ricordato che lo stesso Governatore della Banca d'Italia nella relazione del 1993 aveva posto l'accento su questi aspetti negativi che determinano un divario nelle infrastrutture, stimato in circa un terzo rispetto agli altri paesi industrializzati, si sofferma sul ruolo che il capitale privato può assumere nel finanziamento delle infrastrutture. I benefici del coinvolgimento del capitale privato sono in primo luogo riconducibili a guadagni di efficienza ed in secondo luogo collegati al risparmio sulla finanza pubblica. In particolare, la finanza di progetto applicata alla realizzazione di infrastrutture costituisce uno strumento per attrarre capitali privati nella realizzazione di opere che il mercato, da solo, non riesce ad avviare o per insufficienza della convenienza economica o per esternalità non valutabili.

Con riferimento alle caratteristiche identificative e all'ambito di applicazione della finanza di progetto, si deve constatare che il finanziatore considera la validità del progetto in funzione della prospettiva di flussi di cassa attesi, che costituiscono la garanzia primaria per il rimborso del prestito e per la remunerazione del capitale di rischio. A tale iniziativa corrisponde, di solito, la costituzione di una società *ad hoc* con l'obiettivo di realizzare l'opera. Un'altra caratteristica della finanza di progetto attiene alla partecipazione dei vari soggetti, pubblici e privati: la Pubblica Amministrazione – in sede di programmazione e di affidamento delle concessioni –, le imprese concessionarie, i soggetti finanziatori, nonché i fruitori finali dell'infrastruttura o del servizio.

Con riguardo alle esperienze applicative di questa tecnica di finanziamento, le prime operazioni di *project financing* si sono avute, a partire dagli anni novanta, nei settori dell'energia elettrica e nella realizzazione di opere in ambiti diversificati. Tuttavia, il ricorso a tale tecnica risulta ancora contenuto in Italia dal momento che si è dovuto confrontare con un quadro normativo frammentario ed inadeguato. In particolare, il legislatore nazionale è intervenuto ripetutamente in questa materia, a partire dalla legge n. 415 del 1998 che per la prima volta ha disciplinato l'istituto. Una seconda serie di interventi è poi stata introdotta con la legge n. 443 del 2001 e con il relativo decreto legislativo di attuazione. In tali provvedimenti si introduce una disciplina speciale, affiancata a quella generale in materia di lavori pubblici, volta ad accelerare il processo di realizzazione

delle infrastrutture ritenute strategiche. È stato così varato il primo programma di infrastrutture strategiche con delibera CIPE del dicembre 2001. Inoltre, si prevede di utilizzare, oltre allo strumento tradizionale della concessione, quello dell'affidamento unitario dei lavori ad un contraente generale che a differenza del concessionario – responsabile anche della gestione dell'opera finita – si assume l'onere di anticipare i mezzi finanziari necessari a realizzare l'infrastruttura. Ulteriori interventi normativi hanno poi riguardato, con la legge finanziaria dell'anno scorso, la Cassa depositi e prestiti, mentre il decreto-legge n. 63 del 2002 ha previsto l'istituzione di Infrastrutture S.p.A.

Nella finanza di progetto, tuttavia, un ruolo sempre più importante dovrà essere ricoperto dalle banche chiamate ad assolvere funzioni di controllo, di consulenza e di erogazione del prestito. Le banche, in particolare, interverranno quindi nella finanza di progetto sia come consulenti finanziari sia come partecipanti al finanziamento del progetto. Mentre in passato tali attività venivano assolte da una pluralità di banche, negli ultimi anni, invece, si assiste all'operatività di un modello integrato. Inoltre, un momento cruciale dell'attività di consulenza è costituito dall'asseverazione del piano economico-finanziario, allegato alla proposta dei promotori, sulla cui natura, peraltro, sono emerse posizioni divergenti tra l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e lo stesso sistema bancario. Certamente, il finanziamento delle infrastrutture tramite la finanza di progetto esige l'esistenza di personale specializzato che sia in grado di individuare e gestire i rischi connessi alle diverse fasi del procedimento. Le esperienze e le competenze necessarie sono quelle tipiche degli ex istituti di credito speciale. Tuttavia, anche altri soggetti possono avere un ruolo nel finanziamento delle opere pubbliche: ad esempio i fondi chiusi riservati a investitori professionali oppure i fondi previdenziali, mentre non appare secondaria neppure la prospettiva di un coinvolgimento da parte delle fondazioni di origine bancaria, in virtù della loro vocazione a intrattenere rapporti con il territorio e a sostenere lo sviluppo socio- economico. D'altro canto, deve ribadirsi che le fondazioni, pur restando persone giuridiche senza scopi di lucro, possono utilizzare i propri mezzi patrimoniali, fermo restando che essi dovranno essere gestiti secondo criteri di prudenza. A tale riguardo è quindi verosimile il coinvolgimento delle fondazioni in iniziative di finanza di progetto come ad esempio nell'assunzione di partecipazioni societarie di minoranza. Infine, uno dei fattori a cui è legato maggiormente il successo della finanza di progetto è la qualità dell'azione delle pubbliche amministrazioni sia nella fase di programmazione dell'opera sia nella capacità di suscitare l'interesse del settore privato.

Si apre il dibattito.

Il senatore VERALDI, pur condividendo l'approccio seguito dal dottor Bianchi circa le variegate funzioni che le banche possono assolvere nel finanziamento delle infrastrutture, ritiene tuttavia preoccupante che nel Paese si registri una notevole diversificazione dei tassi di interesse e del

costo del denaro che si traduce soprattutto in una penalizzazione per le realtà del mezzogiorno. Di fronte a questo fatto oggettivo sembra allora poco probabile che una società di progetto abbia l'interesse a presentare nel sud progetti di finanziamento delle opere. In tal senso, si rende necessaria un'opera finalizzata a riequilibrare i fattori che sono stati indicati, senza la quale sarà difficile superare il *deficit* infrastrutturale che attanaglia soprattutto le regioni meridionali.

Il presidente GRILLO, dopo avere espresso apprezzamento per i contributi e le analisi presenti nell'intervento del dottor Bianchi, si sofferma in particolare sulle caratteristiche che devono possedere alcuni attori che possono concorrere al successo della finanza di progetto: in primo luogo un ruolo rilevante sarà assolto dalle banche e, per tale ragione, è auspicabile che le stesse siano dotate di una moderna ed attrezzata struttura organizzativa. In secondo luogo, un altro soggetto fondamentale è rappresentato dal mondo imprenditoriale nel quale forse si rende necessario un cambiamento culturale affinché possano essere percepite appieno le prospettive che si aprono con l'applicazione della finanza di progetto. Il ruolo dell'imprenditore privato è tanto più essenziale in una fase storica nella quale si assiste al ridimensionamento dell'intervento dello Stato dall'ambito dei differenti settori economici, questione, quest'ultima, che impone di attrarre le risorse private necessarie ad avviare e realizzare le infrastrutture. In tale senso, le recenti modifiche normative che hanno esteso il campo di applicazione della figura dell'appalto integrato muovono dalla logica di consentire agli imprenditori un maggior coinvolgimento anche nella fase di gestione dell'opera pubblica. Anche le fondazioni di origine bancaria possono essere chiamate ad intervenire su queste tematiche, fermo restando che il loro obiettivo primario rimane quello di preservare il patrimonio che hanno ereditato. Tuttavia, questa sana e prudente gestione delle proprie risorse non può escludere che le stesse fondazioni, nell'ottica di diversificare il patrimonio, intervengano in fondi chiusi, laddove, di fronte alla prospettiva di opere redditizie, si verifichi la possibilità che tali fondi possano garantire rendimenti apprezzabili. Se questo scenario si concretizzerà le fondazioni potranno avere un effetto di stimolo anche per i risparmiatori operanti nel mercato, così calamitando le risorse private necessarie ad attuare i progetti.

Il senatore VISERTA COSTANTINI ritiene che le analisi effettuate dal dottor Bianchi sollecitino una valutazione complessiva sui diversi limiti che ancora impediscono l'applicazione efficace della tecnica di finanza di progetto. Infatti, non si può più sostenere che l'arretratezza del quadro normativo possa ancora pregiudicare le possibilità di successo di tale tecnica di finanziamento, dato che negli ultimi mesi sono stati diversi gli interventi normativi che certamente hanno fatto chiarezza nella disciplina dell'istituto. Tuttavia, permangono altri limiti a cominciare dal fatto che non tutte le opere sono in grado di consentire quei ritorni economici che giustificano investimenti da parte del capitale privato; ciò configura

un limite vistoso nella possibilità di utilizzare la finanza di progetto in considerazione del fatto che molte opere pubbliche non sembrano avere tali connotati di redditività. Inoltre, riprendendo le considerazioni già espresse in occasione di altre audizioni, sottolinea che la stessa opera potrebbe avere una più limitata convenienza in realtà arretrate, come quelle del mezzogiorno. Un ulteriore ostacolo resta poi l'azione delle pubbliche amministrazioni che dovrebbero impostare i progetti con maggiore creatività e professionalità. In tal senso, condivide il richiamo ad una svolta culturale più volte fatto dal presidente Grillo, ma teme che occorreranno molti anni prima che le pubbliche amministrazioni possano adottare comportamenti virtuosi. Infine, ritiene che non tutte le banche italiane siano attrezzate, dal punto di vista organizzativo, ad assolvere quella serie di funzioni di consulenza, coordinamento, controllo ed erogazione dei finanziamenti, ricordate dal dottor Bianchi.

Il presidente GRILLO, in ordine alle preoccupazioni espresse dal senatore Viserta Costantini e dal senatore Veraldi, ricorda che, di recente, proprio nel mezzogiorno, si è registrata la realizzazione, tramite la finanza di progetto, di un'opera preposta allo smaltimento dei rifiuti mediante la tecnica della termovalorizzazione. Inoltre, nella concreta applicazione della finanza di progetto, non bisogna seguire gli schemi rigidi: è infatti del tutto plausibile che lo Stato possa contribuire in maniera differenziata a seconda dell'opera. Se ciò è vero, sarà dunque prospettabile un contributo da parte del settore pubblico più ampio nelle realtà che sono maggiormente arretrate, come quelle del mezzogiorno, o addirittura nella realizzazione delle cosiddette opere fredde come, ad esempio, carceri ed ospedali. In ogni caso, resta fondamentale il ruolo tonificante collegato all'utilizzazione dell'ingente risparmio privato che la finanza di progetto può veicolare sulle infrastrutture.

Il dottor BIANCHI, rispondendo ai quesiti e alle osservazioni avanzate dai senatori intervenuti, si sofferma sul problema della presunta diversificazione del costo del denaro in diverse realtà del Paese: si tratta di un problema che è stato affrontato da diversi provvedimenti, nell'ottica di puntare ad un prezzo definito del credito. Tuttavia, tale impostazione poteva essere accettata nell'ambito di un sistema economico regolamentato, ma non anche nella prospettiva attuale nella quale i prezzi dei beni e dei servizi sono determinati dalla formazione della domanda e dell'offerta sul mercato. Pertanto, non è più immaginabile un unico prezzo perché ciò potrebbe generare dei rischi, come è dimostrato dalla recente esperienza dell'Argentina. Tuttavia, il divario tra nord e sud del Paese nel costo del denaro e nei tassi di interesse non sembra essere reale dal momento che il differenziale è inferiore a un punto percentuale. In ogni caso, se nel sud si registrano perdite superiori significa che i tassi lì applicati sono stati troppo bassi. In aggiunta a queste considerazioni, poi, bisogna tener conto che le società di progetto operano in una prospettiva nazionale e sempre

più internazionale e, sotto tale profilo, preoccupazioni di ordine localistico non sembrano fondate.

Con riferimento alla presenza di banche nel Paese ritiene che quelle esistenti siano fin da ora in grado di svolgere un ruolo attivo nell'applicazione della finanza di progetto, ricordando, tra l'altro, che nel campo internazionale a tali caratteristiche rispondono la Banca mondiale, la Banca europea degli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. A questo riguardo, in Italia sono già presenti almeno una decina di banche idonee a essere coinvolte nel funzionamento della finanza di progetto, tecnica che ha una possibilità applicativa assai vasta e tale da includere non solo opere strategiche, ma anche aeroporti, acquedotti, inceneritori, porti turistici. In ordine al ruolo degli imprenditori vi è certamente bisogno di chi sappia progettare, costruire e gestire l'opera; se in passato era difficile trovare in un unico soggetto tutte queste qualità, oggi, invece, è possibile immaginare che attraverso le società di progetto si potranno integrare tutte queste differenti professionalità. In relazione al coinvolgimento di altri soggetti finanziatori, oltre alle banche, non vi è un limite di presenza che possa essere imposto ai fondi chiusi nell'attività di finanziamento delle opere pubbliche: il successo di tale innovativa tecnica dipende infatti da una pluralità di soggetti. Infine, sul problema della non redditività di molte opere pubbliche, ritiene che si possa immaginare, ad esempio nell'Italia meridionale, un contributo dello Stato più significativo o una maggiore durata del rapporto concessorio, in modo da sfruttare con flessibilità le caratteristiche tipiche della finanza di progetto. Per quanto infine concerne i limiti che ancora sono presenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, occorre un approccio più pragmatico, tenendo conto del fatto che molte delle funzioni delle burocrazie pubbliche possono essere assolte – come già accaduto in alcuni processi di privatizzazione – da parte di *advisor*.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il dottor Bianchi, il dottor Tusini Cottafavi e la dottoressa Pietraforte, dichiara conclusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

111ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento, sulle implicazioni per il settore agricolo della privatizzazione dell'Ente tabacchi italiani (ETI)

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Contento per la disponibilità a riferire su una tematica che riveste grande interesse per la Commissione agricoltura, stante le rilevanti implicazioni, per il settore agricolo, delle procedure di privatizzazione in corso per l'ETI.

Il sottosegretario CONTENTO premette che gli acquisti di tabacchi greggi nazionali da parte dell'ETI sono del tutto marginali (circa il 7 per cento) rispetto ai quantitativi complessivi venduti ogni anno dai coltivatori nazionali e che la parte alta della filiera del tabacco in Italia (il settore tabacchicolo) interessa al momento circa 110.000 addetti, corrispondente ad una occupazione equivalente pari a 17.600 unità.

Ricorda quindi che, al momento della sua nascita (inizio 1999), l'ETI ha ereditato dall'AAMS una situazione di *overstock* di tabacchi greggi solo in parte funzionale alle proprie produzioni. Infatti, nella precedente logica monopolistica statale, incentrata su una visione di «filiera integrata» nel comparto, gli acquisti di tabacchi greggi venivano effettuati anche per sostenere la coltivazione di alcune tipologie di tabacchi indigeni non utilizzabili per le produzioni dei principali marchi nazionali di sigarette, per effetto della evoluzione qualitativa di questi prodotti (imposta dalla normativa comunitaria di settore) verso miscele sempre «più leggere». Ciò

veniva a creare diseconomie nel sistema aziendale, derivanti anche dalla necessità di rivendere sul mercato tali scorte di tabacchi greggi qualitativamente non pregiati a prezzi molto bassi.

Da qui la politica perseguita dall'ETI sin dai suoi primi passi ed orientata a collaborare con i tabacchicoltori nazionali sulla base di un indirizzo chiaro: acquistare tabacchi nazionali in stretta connessione con i bisogni, sulla base di forniture di qualità. Ed 'proprio in tale ottica di impulso all'orientamento alla qualità che ETI, a luglio di quest'anno, ha affidato uno specifico incarico alla Società Nomisma per l'elaborazione di uno studio dal titolo «Il sistema del tabacco italiano verso la competizione globale». Tale studio è principalmente diretto alla disamina storica ed evolutiva del settore della produzione e trasformazione del tabacco greggio nel Paese nonché alla individuazione delle possibili aree di intervento e sviluppo nel settore, finalizzate a garantire la preservazione di una produzione tabacchicola nazionale di qualità ed in grado di affrontare le future sfide del mercato.

Si sofferma quindi sull'attuale situazione degli approvvigionamenti dell'ETI S.p.A., precisando che l'ETI, in quanto impresa destinata ad essere collocata sul mercato, ha quindi provveduto progressivamente a rivedere la politica degli approvvigionamenti di tabacco greggio, in modo da rendere anche tale settore in linea con le *performance* richieste ad un'azienda che deve competere sul mercato. In particolare, a seguito anche della dismissione dell'attività *no core* della prima trasformazione del tabacco in foglia, in passato svolta dalle Agenzie dei Monopoli (attualmente tale attività di trasformazione è stata mantenuta soltanto per la prima trasformazione di quantitativi di tabacchi *Kentucky* altamente strategici per la lavorazione di sigari Toscani), il sistema degli approvvigionamenti, come già ricordato, è stato rigorosamente parametrato alle esigenze produttive dei marchi ETI ed al progressivo miglioramento qualitativo delle relative miscele. Infatti, mentre in passato – e ciò fino alla suindicata dismissione dell'attività di prima trasformazione ereditata dall'AAMS – gli acquisti di tabacchi italiani in foglia (in particolare il tabacco secco sciolto) servivano ad alimentare anche l'attività di tali Agenzie, a partire dal 2002 gli acquisti di tabacco sciolto *(Kentucky)* sono stati in larga parte correlati alla fabbricazione dei Toscani.

Precisa comunque che attualmente ETI acquista per circa il 48 per cento (circa 19 milioni di euro) del proprio fabbisogno tabacchi italiani, pari ad un quantitativo complessivo di acquisti nel 2002 di 8.670.000 chili. Tali acquisti riguardano in particolare tabacchi *Bright e Burley* di qualità utilizzati principalmente per la fabbricazione di sigarette «MS» e, come già detto, tabacco *Kentucky* per la produzione del sigaro toscano, mentre da tempo non vengono effettuati più acquisti di tabacchi non strategici e di scarsa qualità, come i Levantini, per i quali, tra l'altro, proprio di recente è stata adottata in sede comunitaria una politica di incentivi per interrompere tali coltivazioni non richieste dal mercato.

È chiaro – prosegue il Sottosegretario – che l'entità di tali acquisti è fortemente legata all'andamento sul mercato dei marchi tradizionali ita-

liani, che da tempo sono oggetto in Italia di una forte aggressione in termini concorrenziali soprattutto da parte delle sigarette della Philip Morris: difendere i marchi italiani significa, a suo avviso, difendere anche i coltivatori italiani.

Il sottosegretario Contento passa quindi ad esaminare gli effetti della privatizzazione sulla politica degli approvvigionamenti, precisando che la privatizzazione di ETI di per sé non influirà sulla indicata politica di approvvigionamenti dell'azienda in quanto, come già detto, la stessa è correlata alla preservazione di una importante presenza sul mercato dei principali marchi nazionali (chiunque sarà il futuro acquirente avrà comunque interesse a garantire il futuro dei *brand* nazionali esistenti) nonché, ovviamente, al mantenimento degli attuali livelli qualitativi per la tipologia di tabacchi di interesse dell'ETI (attualmente reperibili sul mercato italiano a prezzi senz'altro vantaggiosi grazie al sistema dei premi comunitari). Quest'ultimo aspetto è stato del resto evidenziato anche in seno all'*information memorandum* (documento esplicativo in dettaglio delle attività e della gestione del Gruppo ETI), proprio di recente trasmesso dall'*Advisor* dell'Agenzia Goldman Sachs alle imprese o raggruppamenti di imprese che hanno effettuato la «manifestazione di interesse» a concorrere all'acquisto del Gruppo, nell'ambito del processo di privatizzazione avviato nel luglio scorso, con un riferimento diretto ai rapporti commerciali con la filiera. Nel suindicato documento, fondamentale ai fini della privatizzazione, viene infatti adeguatamente illustrata la politica e la struttura degli acquisti di tabacchi greggi da parte dell'ETI, evidenziandosi in particolare le vantaggiose opportunità di acquisto presenti oggi sul mercato italiano per determinate tipologie di tabacchi di qualità, fermo restando ovviamente il mantenimento dell'attuale contesto di sostegno alla tabacchicoltura derivante dagli aiuti comunitari nel settore.

Va piuttosto rilevato che la privatizzazione potrebbe anche costituire una importante opportunità per l'ulteriore sviluppo della penetrazione su altri mercati dei prodotti da fumo italiani, con possibili riflessi positivi sull'acquisizione di materia prima sul mercato italiano. Infatti, la privatizzazione del gruppo ETI verrà realizzata sulla base non solo delle offerte, ma anche del contenuto del *business plan* che ciascun potenziale acquirente sarà tenuto a presentare nell'ambito della procedura di vendita in atto. Tale *business plan* dovrà sicuramente essere incentrato sulla prosecuzione della politica aziendale di rilancio dei marchi nazionali sul mercato italiano nonché, verosimilmente, sull'ulteriore sviluppo dell'*export* in funzione delle sinergie dispiegabili con il nuovo gruppo proprietario negli altri mercati europei ed internazionali.

Tutto ciò – prosegue il Rappresentante del Governo – evidentemente potrà contribuire a rafforzare le vendite dei prodotti italiani sui diversi mercati, con conseguenti ritorni positivi, come già rilevato, anche sul versante del consolidamento degli acquisti di materia prima di qualità in Italia.

Il sottosegretario Contento passa quindi ad esaminare l'evoluzione del contesto normativo comunitario ed i possibili riflessi su ETI, ricor-

dando come in ambito comunitario la politica agricola (fortemente influenzata da motivazioni anche di carattere sanitario di cui si stanno facendo paladini i Paesi dell'Europa del Nord non produttori di tabacco in foglia) si sta sempre di più orientando verso un restringimento nei prossimi anni degli aiuti nel settore, se non addirittura verso la loro progressiva eliminazione. In particolare, se da un lato può ritenersi giustificata l'introduzione di misure, come quelle recentemente adottate a Bruxelles in ottobre, che pur penalizzando la quota complessiva di produzione assegnata all'Italia, tendono ad incentivare l'interruzione di coltivazioni di alcune varietà di tabacco non pregiate e non richieste dal mercato (in primo luogo i tabacchi Levantini), attraverso un sistema di « riscatto delle quote» basato sulla corresponsione in 5 anni ai coltivatori del 375 per cento dell'ammontare del premio comunitario in passato erogato (lo stesso sistema è stato previsto anche per i tabacchi scuri con l'offerta del 150 per cento del premio in precedenza erogato per chi deciderà di abbandonare subito la coltivazione e del 250 per cento per chi deciderà l'anno prossimo), dall'altro non può non evidenziarsi l'incongruenza di una impostazione volta ad eliminare del tutto gli aiuti comunitari nel settore.

È chiaro infatti che tale situazione in primo luogo rappresenterebbe un danno enorme per il settore tabacchicolo nazionale, i cui prodotti, in mancanza del sostegno comunitario (che attualmente copre in media almeno il 70 per cento del prezzo corrisposto dalle Aziende di trasformazione ai coltivatori), di fatto non avrebbero più mercato per i prezzi troppo elevati rispetto alla concorrenza dei tabacchi provenienti da altre aree del mondo favorite nelle esportazioni (Brasile, Zimbawe, ecc.). Ma tale evenienza avrebbe riflessi negativi anche per ETI, sia in termini di maggiori costi da sostenere per reperire su mercati alternativi la materia prima per le proprie produzioni, sia in termini di difficoltà nel reperire su tali mercati alcune tipologie di tabacchi qualitativamente strategici, quale il *Kentucky*, per il quale sono stati proprio recentemente realizzati importanti progetti di orientamento qualitativo delle produzioni tabacchicole italiane, sviluppando una proficua collaborazione con i coltivatori nazionali.

Conclusivamente il Sottosegretario ribadisce che nel *business plan* già redatto sono stati sottolineati in modo particolare i rapporti dell'ETI con la filiera del tabacco in Italia ed in particolare ricorda la struttura degli acquisti di tabacchi sul mercato nazionale, strettamente correlata all'ampliamento di quote di mercato dei *trend* nazionali, come dianzi già messo in evidenza.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore MURINEDDU chiede se corrisponda a verità una notizia diffusa sui mezzi di comunicazione in relazione all'intenzione da parte di *British American Tobacco* e *Swedish Match*, di partecipare alla procedura in corso.

Il sottosegretario CONTENTO precisa che la procedura di privatizzazione è in una fase avanzata e che quindi presto sarà possibile acquisire l'informazione richiesta.

Il presidente RONCONI, nel rilevare che l'esposizione svolta dal sottosegretario Contento ha consentito di acquisire elementi conoscitivi di grande interesse, esprime soddisfazione in quanto ritiene che molte delle preoccupazioni espresse dal mondo dei produttori della filiera di riferimento siano state opportunamente già recepite dall'Esecutivo nella formulazione del citato *business plan*. Conviene comunque che maggiori preoccupazioni possono venire dalla riorganizzazione dell'OCM tabacco in relazione alla modulazione dei sostegni comunitari.

Nel ricordare che la tematica della privatizzazione è stata già affrontata con successo dal Portogallo e dalla Spagna che hanno identificato interessanti soluzioni per la difesa delle colture nazionali, chiede un chiarimento in relazione all'influenza che la privatizzazione potrà avere anche sugli acquisti da parte della concorrente *Philip Morris*, che si approvvigiona in larghe quantità da ETI.

Il sottosegretario CONTENTO ribadisce che ETI si è fortemente adoperata per migliorare la concorrenzialità dei *brand* nazionali in stretto collegamento con la tutela dei produttori nazionali. Ribadisce pertanto che l'acquirente di ETI dovrà considerare il favorevole posizionamento sul mercato che stanno raggiungendo i marchi nazionali (in particolare alcuni prodotti), il che non potrà che tradursi in una contestuale difesa anche dei produttori nazionali, ferma restando la normativa comunitaria vigente. Assicura comunque, data la complessità della gara in corso (anche per la molteplicità delle manifestazioni di interesse), la sua disponibilità a intervenire nuovamente in Commissione per una ulteriore informativa sul tema.

Ad una richiesta ulteriore di chiarimento del presidente RONCONI in relazione al *business plan*, il sottosegretario CONTENTO ulteriormente precisa che tale documento esplicativo è stato posto a base della fase operativa in corso e che le valutazioni verranno effettuate anche su un ragionato raffronto con tale documento.

Il presidente RONCONI, ringraziato ulteriormente il sottosegretario Contento, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

124ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(848-B) ***Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro*****,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che riprenderà la votazione degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 848-B.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice PILONI, a nome del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, l'emendamento 1.92 è respinto.

E' altresì respinto l'emendamento 1.93.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice PILONI, a nome del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, sono quindi respinti gli emendamenti 1.94 e 1.96, posti separatamente ai voti.

La senatrice PILONI annuncia quindi il voto favorevole del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo sugli emendamenti 1.127 e 1.95 che, posti congiuntamente ai voti in quanto identici, sono respinti.

Sono altresì respinti gli emendamenti 1.97 e 1.101, sul quale aveva annunciato il voto favorevole del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, la senatrice PILONI.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.100, 1.99, 1.136 – a favore del quale il senatore BATTAFARANO annuncia il voto favorevole del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo – , 1.102 e 1.98, dopo che su di esso la senatrice PILONI ha annunciato il voto favorevole del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.

La senatrice PILONI ricorda che la lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo prevede l'incentivazione del coordinamento e raccordo tra operatori privati e pubblici nel settore dell'intermediazione di manodopera. La norma è di per sé discutibile e, in particolare, il ricorso al termine «incentivazione» con riferimento al coordinamento appare quanto mai ambiguo. In tale contesto, l'inciso introdotto dalla Camera, riguardante il rispetto delle competenze delle regioni e delle province dovrebbe comunque essere integrato con la previsione della consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per tali motivi, il gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 1.103.

L'emendamento 1.103, posto ai voti, è respinto.

Il senatore BATTAFARANO annuncia quindi il voto favorevole del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo sugli emendamenti 1.121, 1.122 e 1.123, sottolineando che in essi, pur con formulazioni differenziate, vengono correttamente richiamate le competenze legislative delle regioni e le funzioni amministrative dei comuni, delle province e delle città metropolitane, come previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.121, 1.123, 1.122, 1.104, 1.109, 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108.

Dopo che il senatore BATTAFARANO ha espresso l'auspicio che venga accolto l'emendamento 1.138, a favore del quale voteranno i senatori del Gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo, lo stesso emendamento, posto ai voti, è respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice PILONI, a nome del Gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.110.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 1.137 e 1.111.

La senatrice PILONI richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 1.112, che propone una formulazione molto più puntuale di quella intro-

dotta dalla Camera dei Deputati alla fine della lettera *f)*. Per tale motivo, il Gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo voterà a favore di tale emendamento.

L'emendamento 1.112, posto ai voti, è quindi respinto.

Dopo la reiezione dell'emendamento 1.139, il senatore BATTAFARANO sottolinea che l'emendamento 1.140 ripropone il tema del rafforzamento delle strutture pubbliche del collocamento, già più volte sollevato dal Gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo che, pertanto, esprimerà su di esso un voto favorevole.

L'emendamento 1.140, posto ai voti, è quindi respinto.

La senatrice PILONI annuncia, a nome del Gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo, il voto favorevole sull'emendamento 1.1000 che, opportunamente, obbliga gli operatori privati a mettere il proprio archivio a disposizione dell'operatore pubblico e delle imprese.

L'emendamento 1.1000, posto ai voti, è quindi respinto.

Intervenendo quindi a nome della sua parte politica, per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.10, la senatrice PILONI ricorda che esso si riferisce alla lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, recante il principio di delega relativo alla ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. L'emendamento in votazione integra le condivisibili modifiche apportate dalla Camera dei Deputati, prevedendo che la cittadinanza ovvero l'origine regionale o nazionale siano inclusi tra i dati la cui trattazione è vietata.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.10 e 1.116.

La senatrice PILONI annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo sull'emendamento 1.125 che, opportunamente, sostituisce al riferimento allo stato matrimoniale, il riferimento allo stato civile o di convivenza di fatto, adottando una formulazione molto più consona alla attuale realtà della società italiana. Per le stesse motivazioni, la sua parte politica voterà anche favore del successivo emendamento 1.117.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.125 e 1.117.

Sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti gli emendamenti 1.1 e 1.141. È altresì respinto l'emendamento 1.118.

La senatrice PILONI segnala quindi la rilevanza dell'emendamento 1.142 che rafforza il principio dell'autotutela del lavoratore attraverso l'esercizio del diritto di sciopero. Su tale emendamento, pertanto, il voto del Gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo è favorevole.

Il senatore MONTAGNINO annuncia che il Gruppo Margherita-DL – l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 1.142.

L'emendamento 1.142, posto ai voti è quindi respinto.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.120, 1.128 e 1.115.

Il senatore MONTAGNINO osserva che l'emendamento 1.9 intende evitare che il consenso del lavoratore al trattamento dei dati personali possa essere estorto. Per tale motivo, il Gruppo Margherita-DL – l'Ulivo voterà a favore di tale emendamento.

La senatrice PILONI si associa alle valutazioni del senatore Montagnino, e annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo sull'emendamento 1.9, che mira a riequilibrare la posizione meno favorevole del lavoratore come parte contraente nel contratto di lavoro.

L'emendamento 1.9 è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo una dichiarazione di astensione del senatore MONTAGNINO e di voto favorevole della senatrice PILONI, ciascuno a nome delle rispettive parti politiche, l'emendamento 1.119 è respinto.

È altresì respinto l'emendamento 1.124.

La senatrice PILONI ritiene che il riferimento ai cittadini extracomunitari, nella parte della lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 1 relativa alla prevenzione del lavoro irregolare, è quanto mai opportuno e, per tale motivo, annuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 1.114.

Il senatore MONTAGNINO aggiunge la sua firma all'emendamento 1.114, a favore del quale il Gruppo Margherita-DL – l'Ulivo voterà, sottolineando l'importanza di una disposizione che rafforzi l'azione di contrasto del lavoro irregolare con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari.

Posto ai voti l'emendamento 1.114 è respinto.

La senatrice PILONI esprime quindi perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.143, sul quale, a titolo personale, si asterrà.

Il senatore MONTAGNINO fa presente che l'integrazione della lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 1 proposta con l'emendamento 1.143 ha riguardo essenzialmente all'esigenza di considerare la posizione di regola svantaggiata delle donne sul mercato del lavoro.

A tale emendamento aggiunge la sua firma la senatrice DATO.

Posto ai voti, l'emendamento 1.143 è respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, della senatrice PILONI, sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 1.129, 1.133 e 1.144.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.20 e 1.32.

Il senatore MONTAGNINO esprime quindi la sua contrarietà alla lettera *l)* del comma 2 dell'articolo 1, in particolare laddove viene previsto un unico regime autorizzatorio o di accreditamento anche per gli intermediari pubblici, oltre che per quelli privati. Comunque, anche qualora si volesse accogliere un tale principio, è bene specificare che il predetto sistema si applica alle province ed ai comuni e non, genericamente, agli enti locali, come prevede la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento. Pertanto, a nome della sua parte politica, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.33.

Sull'emendamento 1.33 e sul successivo emendamento 1.34, il senatore BATTAFARANO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.36.

La senatrice PILONI osserva che la firma da lei apposta all'emendamento 1.35, che non condivide nel merito, ha il solo fine di consentirne la messa in votazione, considerato che per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica la trattazione in Commissione degli emendamenti è condizione della loro ammissibilità in Assemblea. Pertanto, ella voterà contro l'emendamento 1.35.

Anche il senatore MONTAGNINO annuncia che il Gruppo Margherita-DL – l'Ulivo voterà contro l'emendamento 1.35 che, posto ai voti, è respinto.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.19 e 1.18.

Il senatore BATTAFARANO fa presente che l'emendamento 1.148 è il primo di un gruppo di proposte di modifica che si riferiscono all'inserimento dei consulenti del lavoro tra i soggetti potenzialmente destinatari dell'autorizzazione a svolgere l'attività di intermediazione di manodopera. In sede di illustrazione degli emendamenti, già i Gruppi politici dell'opposizione hanno esposto i motivi della loro contrarietà a questa modifica introdotta dalla Camera dei Deputati, contrarietà riferita non alla categoria dei consulenti del lavoro, le cui qualità professionali sono da tutti riconosciute ed apprezzate; quanto piuttosto al rischio che la disposizione all'esame possa dare adito ad una rincorsa tra categorie professionali, senza alcun reale vantaggio per un ordinato assetto del mercato del lavoro. Annuncia pertanto il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 1.148 e sugli altri emendamenti aventi ad oggetto la stessa materia.

Dopo che la senatrice DATO ha dichiarato di aggiungere la sua firma all'emendamento 1.148, il senatore MONTAGNINO, nel dichiarare di sottoscrivere tutti gli emendamenti che fanno riferimento ai consulenti del lavoro, precisa che in tale scelta non vi è alcuna avversione nei confronti della categoria, il cui elevato livello di qualificazione professionale è noto. Proprio per questo, però, è da ritenere gravemente sbagliata la scelta di assegnare ai consulenti del lavoro nuove funzioni, che esulano dalla loro sfera di competenze: tra l'altro, l'attribuzione di compiti specifici in materia di collocamento – a titolo individuale, come sembrerebbe dalla formulazione della disposizione all'esame, e non in forma societaria – può dare luogo ad un conflitto di interesse con il datore di lavoro. Si tratta di un problema rilevante, anche se è nota l'indifferenza che su di esso viene manifestata dai Gruppi politici del Centro-destra. Occorre poi considerare che l'ordine del giorno accolto dal Governo contribuisce ad accreditare una discutibile interpretazione, in senso estensivo, del principio di delega all'esame.

Il riferimento ai consulenti del lavoro appare quindi come un tentativo maldestro di ingraziarsi tale categoria: seguendo questa linea, non si perseguono gli obiettivi di modernizzazione e di semplificazione più volte annunciati dal Governo ma, al contrario, si alimentano rischi di complicazione e burocratizzazione del sistema, rischi aggravati anche dal discutibile inserimento delle università e delle scuole secondarie superiori tra i soggetti potenzialmente abilitati all'intermediazione di manodopera.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che sul tema da ultimo richiamato dal senatore Montagnino, sarebbe opportuno rileggere un recente

contributo di Marco Biagi sul ruolo di intermediazione di manodopera svolto dalle università e dalle scuole secondarie superiori, soprattutto in raccordo alle attività di tirocinio. Su tale tema vanno considerate inoltre le recenti esperienze di buone pratiche realizzate, per impulso dello stesso prof. Biagi, dall'Università di Modena. Peraltro, recenti incontri con i rettori e i responsabili degli istituti di secondo grado che svolgono attività di formazione tecnica superiore hanno confermato il vivo interesse per un'iniziativa tesa a rendere esplicita e trasparente un'attività che viene già svolta oggi in modo informale, soprattutto in relazione al tirocinio.

Per quanto riguarda poi la questione dei consulenti del lavoro, il rappresentante del Governo ribadisce che il regime unico di autorizzazione o di accreditamento dovrà essere modulato in relazione alle caratteristiche oggettive e soggettive dei soggetti richiedenti. Ciò premesso, è escluso che vi possano essere persone fisiche o giuridiche ammesse ad esercitare tale attività prescindendo in parte dai requisiti oggettivi che attengono alla stabilità, all'efficienza ed alla capitalizzazione, mentre non si può escludere che vengano dati per acquisiti alcuni requisiti soggettivi nel caso in cui la qualifica o l'iscrizione ad un albo professionale o altro titolo documenti che alcuni soggetti ne sono già in possesso.

Al di là di una formulazione forse non formalmente perfetta del principio di delega all'esame, deve essere chiaro che il Governo non ha alcuna intenzione di creare un regime di favore o condizioni privilegiate quanto al possesso dei requisiti oggettivi. Inoltre, in materia di regolazione non si può prescindere dalla positiva esperienza maturata fino ad oggi per quel che concerne le agenzie di lavoro interinale: essa, tra l'altro, suggerisce di elevare e non certo di diminuire il livello di capitalizzazione richiesto.

Il senatore TREU osserva che quando venne varata la normativa sul lavoro interinale si pensava ad un settore composto da un numero limitato di soggetti, poiché l'esperienza maturata in diversi paesi europei aveva dimostrato che ciò costituisce una condizione di efficienza del mercato. Partendo da tale premessa, è senz'altro opportuno fare riferimento anche al ruolo che l'università e le scuole secondarie superiori possono svolgere per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, ma occorre tenere presente, con riferimento all'intervento del Sottosegretario, che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro. Pertanto, il fatto che università e istituti superiori stipulino accordi con le imprese per promuovere l'attività di tirocinio, spesso preliminare all'assunzione, è senz'altro positivo e, in proposito, occorre ricordare che l'Università di Modena, nelle esperienze richiamate dal Sottosegretario, si è mossa proprio in questa direzione. Ben altra cosa, invece, è sostenere che le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado possono in generale svolgere attività di intermediazione di manodopera. In questo caso, occorrerebbe almeno chiarire che essa è riferita esclusivamente agli allievi.

Per quel che riguarda la questione dei consulenti del lavoro, se si porta alle estreme conseguenze il ragionamento che sembra essere alla base delle scelte del Governo, se ne potrebbe dedurre che ogni ordine pro-

fessionale può essere autorizzato a svolgere attività di intermediazione. È però una logica sbagliata, che può dare luogo ad una impropria e caotica rincorsa tra le categorie, distogliendo l'attenzione dalla questione cruciale, che riguarda la definizione dei requisiti oggettivi per il conseguimento dell'autorizzazione, soprattutto in ordine alla forma societaria e alla capitalizzazione. Il riferimento ai consulenti del lavoro, introdotto dalla Camera dei Deputati, appare comunque poco chiaro nelle finalità e pertanto sarebbe opportuno che esso venisse meno.

Il senatore BATTAFARANO, dopo avere espresso apprezzamento per il fatto che il Sottosegretario abbia accettato il confronto sulla questione all'esame, fornendo risposte ai quesiti postigli, osserva che lo stesso Rappresentante del Governo ha riconosciuto implicitamente che l'indicazione di una categoria professionale nell'ambito di un principio di delega ha costituito una scelta infelice, quanto meno dal punto di vista della tecnica legislativa. Se venisse meno la pervicace volontà del Governo e della maggioranza di insistere nel voler approvare definitivamente il disegno di legge n. 848-B, nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati, sarebbe possibile correggere alcune disposizioni che, anche dal punto di vista dei Gruppi politici della maggioranza, risultano imprecise e suscettibili da dare luogo ad effetti indesiderati. Sarebbe bene, ad esempio, chiarire che l'attività di intermediazione svolta dalle scuole e dalle università è limitata agli iscritti.

Il PRESIDENTE, nell'osservare che il confronto fin qui svoltosi ha opportunamente approfondito il merito di alcuni importanti profili del provvedimento all'esame, mette ai voti l'emendamento 1.148, che è respinto.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti gli emendamenti 1.3, 1.145 e 1.21.

La senatrice PILONI annuncia quindi che il Gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo voterà a favore degli emendamenti 1.126 e 1.146. Prende atto con soddisfazione che il Sottosegretario ha escluso la possibilità che nei decreti legislativi vengano precostituite posizioni di maggior favore per taluni soggetti quanto alla determinazione dei requisiti oggettivi necessari al conseguimento dell'autorizzazione o dell'accreditamento. Tra i predetti requisiti, appare inoltre pacifico che l'attività di intermediazione dovrà essere svolta in forma societaria ma, proprio per tale ragione, e considerato che anche i consulenti del lavoro, come qualsiasi altro soggetto, dovranno costituirsi in società, la soppressione, prospettata dagli emendamenti 1.126 e 1.146, del riferimento ai suddetti professionisti appare estremamente opportuna, quanto meno al fine di eliminare un elemento pletorico del testo.

Anche il senatore MONTAGNINO ritiene che gli emendamenti 1.126 ed 1.146 debbano essere approvati, poiché sopprimono una norma le cui finalità sono sospette e che, nella migliore delle ipotesi, appare superflua. Pertanto, il Gruppo Margherita-DL – l'Ulivo voterà a favore di tali emendamenti.

Il relatore TOFANI ritiene che non si debba drammatizzare oltre misura la questione dei consulenti del lavoro e che i chiarimenti forniti dal Rappresentante del Governo, in ordine alle caratteristiche ed ai requisiti oggettivi che verranno richiesti per ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di intermediazione di manodopera, sono sufficienti a chiarire i dubbi e ad evitare che la discussione degeneri in un inutile processo alle intenzioni. Quanto all'esigenza di circoscrivere agli iscritti l'attività di intermediazione svolta dalle università e dagli istituti di istruzione secondaria superiore, fa presente che un ordine del giorno in tal senso troverebbe, almeno da parte sua, un accoglimento positivo.

La senatrice PILONI ribadisce di ritenersi tranquillizzata dalle dichiarazioni del Sottosegretario circa gli intendimenti del Governo in ordine alla determinazione dei requisiti oggettivi richiesti per conseguire l'autorizzazione a svolgere attività di intermediazione. Tali dichiarazioni, però, rendono ancora più forte il dubbio sull'utilità di un riferimento esplicito ai consulenti del lavoro, una volta che sia stato chiarito che la intermediazione può essere svolta solo in forma societaria.

Il sottosegretario SACCONI richiama l'attenzione sulla formulazione del principio di delega di cui alla lettera *l)* del comma 2 dell'articolo 1, tale da consentire che nei decreti legislativi venga chiarito che le università e le scuole superiori possono svolgere alcune ben definite funzioni di servizio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro limitatamente ai propri allievi. Nel caso dell'università e delle scuole superiori, come in altri casi, occorrerà basarsi sulla natura del soggetto per definirne l'ambito delle attività suscettibili di essere autorizzate. Anche per quel che riguarda il tirocinio occorre tenere conto che esso spesso costituisce la premessa dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e, pertanto, rientra tra le attività che già oggi alcuni settori dell'università svolgono in questa direzione.

Il Governo intende favorire la costruzione di un mercato del lavoro in un paese che ne è stato sempre privo e, in particolare, intende agevolare l'interlocuzione tra chi cerca lavoro e i soggetti gestori dei servizi per l'impiego: si tratta di un processo non facile e scontato, che per avviarsi richiede la presenza di una notevole pluralità di operatori. Pertanto, egli auspica che l'offerta di servizi sia molto articolata, e non si limiti a un numero limitato di soggetti. Per quel che riguarda i consulenti del lavoro, a suo parere è opportuno che la delega citi esplicitamente una categoria che dovrebbe assumersi una serie di funzioni che hanno esplicito riferimento al funzionamento del mercato del lavoro. Ai consulenti del lavoro

sono correlate non tutte le categorie ed ordini professionali ma solo quelle affini, citate nell'ordine del giorno già accolto dal Governo. Si tratta di una scelta che non ha nulla a che vedere con i timori, paventati in alcuni interventi, di improprie agevolazioni volte a favorire interessi corporativi. Soprattutto per quel che riguarda i livelli di capitalizzazione, il Governo intende fissare parametri elevati, proprio al fine di garantire una adeguata tutela delle persone in cerca di occupazione.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 1.126 e 1.146 sono respinti.

Il senatore DEMASI propone quindi di interrompere i lavori odierni della Commissione, al fine di consentire a tutti i Gruppi politici un momento di riflessione sui vari aspetti del disegno di legge all'esame che dovranno essere affrontati nei prossimi giorni.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Demasi e, poiché su di essa non si fanno obiezioni, considerato anche l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, avverte che i lavori odierni della Commissione sono conclusi.

Avverte altresì che da parte di alcuni Gruppi politici gli è pervenuta la richiesta di non tenere la seduta già convocata per domani alle ore 15. Considerata anche l'assenza del Rappresentante del Governo a causa di altri impegni politici già precedentemente assunti, propone di non tenere la seduta di domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, in base alla deliberazione testè adottata, la seduta già convocata per domani, giovedì 5 dicembre, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-B

Art. 1.

1.92

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera e) *allaparola:* «mantenimento» *premettere le seguenti:* «rispetto delle competenze degli enti territoriali in materia di collocamento e».

1.93

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera e) *dopo la parola:*«mantenimento» *aggiungere le seguenti: «da parte di regioni e comuni nonchè».*

1.94

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera e) *sostituire le parole:* «da parte delle» *con le seguenti:* «in capo a regioni, comuni e».

1.96

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera e) *alla parola:* «province» *premettere le seguenti:* «regioni, comuni e».

1.127

MONTAGNINO, TREU, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole:* «delle province» *con le seguenti:* «degli enti territoriali».

1.95

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera e) *sostituire le parole:* «delle province» *con le seguenti:* «degli enti territoriali».

1.97

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera e) *dopo la parola:* «province» *aggiungere le seguenti:* «dei comuni e delle regioni».

1.101

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera e) *alla parola:* «funzioni» *premettere le seguenti:* «dei poteri in materia di collocamento».

1.100

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera e) *sostituire la parola:* «amministrative» *con le seguenti:* «in materia di politiche attive del lavoro e di collocamento pubblico».

1.99

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera e) *dopo la parola:* «amministrative» *aggiungere le seguenti:* «in particolare in materia di collocamento pubblico e di politiche attive del lavoro».

1.136

VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, PIZZINATO, PILONI

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «funzioni amministrative» *inserire le parole:* «in tale materia».

1.102

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera e) *sostituire le parole da:* «attribuite» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «in materia di politiche attive del lavoro e di collocamento di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni».

1.98

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera e) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e successive modificazioni».

1.103

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera f), *alle parole:* «nel rispetto» *premettere le seguenti:* «sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative».

1.121

TREU, MONTAGNINO, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 2, lettera f)*, sostituire le parole:* «nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province», *con le seguenti:* «nel rispetto delle competenze legislative delle regioni e delle funzioni amministrative dei comuni, delle province e delle città metropolitane, come riconosciute dagli articoli 117 e 118 della Costituzione».

1.123

TREU, MONTAGNINO, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* «nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province», *con le seguenti parole:* «nel rispetto delle competenze legislative delle regioni e delle funzioni amministrative degli enti territoriali, in materia di formazione professionale, collocamento e politiche attive del lavoro, ferma restando la funzione di indirizzo, promozione e coordinamento della legislazione statale».

1.122

MONTAGNINO, TREU, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 2, lettera f)*, sostituire le parole:* «nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province», *con le seguenti parole:* «nel rispetto delle competenze legislative delle regioni e delle funzioni amministrative degli enti territoriali, in materia di formazione professionale, collocamento e politiche attive del lavoro».

1.104

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera f)*, sostituire le parole da:* «nel rispetto» *fino a:* «province» *con le seguenti:* «previste dalla normativa vigente».

1.109

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera f)*, alla parola:* «rispetto» *premettere la seguente:* «pieno».

1.105

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera f)*, alla parola:* «competenze» *premettere le seguenti:* «funzioni e».

1.106

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera f)*, sostituire le parole:* «competenze delle» *con le seguenti:* «attribuzioni costituzionali e dei poteri riconosciuti dalla legislazione vigente alle».

Conseguentemente, prima della parola: «province», *sostituire:* «delle» *con:* «alle».

1.107

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera f)*, dopo la parola:* «competenze» *aggiungere le seguenti:* «amministrative, regolamentari e legislative».

1.108

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera f)*, sostituire le parole da:* «regioni» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «delle autonomie locali,riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione e dalla normativa vigente».

1.138

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO

Al comma 2, lettera f)*, dopo la parola:* «regioni» *inserire le seguenti:* «nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

1.110

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera f)*, dopo la parola:* «regioni» *inserire le seguenti:* «dei comuni».

1.137

VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PIZZINATO, PILONI

Al comma 2, lettera f)*, dopo la parola:* «regioni» *inserire le seguenti:* «a statuto ordinario e speciale».

1.111

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera f)*, sostituire le parole:* «delle province» *con le seguenti:* «degli enti locali che compongono la Repubblica ai sensi dell'articolo114 della Costituzione».

1.112

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera f)*, dopo la parola:* «province» *aggiungere le seguenti:* «nonchè dei comuni, nel rispetto del principio di concertazione con le organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori».

1.139

VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIZZINATO

Al comma 2, lettera f)*, dopo la parola:* «province» *aggiungere le seguenti:* «attribuite rispettivamente dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».

1.140

BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIZZINATO, SODANO Tommaso

Al comma 2, lettera f)*, aggiungere, in fine, le parole:* «, prevedendo altresì le misure di rafforzamento delle strutture pubbliche».

1.1000

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, lettera f)*, aggiungere, in fine, le parole:* «con obbligo degli operatori privati di tenere permanentemente a disposizione dell'operatore pubblico il proprio integrale archivio consentendo alle imprese di accedervi anche tramite le strutture pubbliche, salvo pagamento di quanto dovuto in caso queste scelgano un lavoratore inserito in una lista di un operatore privato».

1.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PILONI

Al comma 2, lettera g)*, primo periodo, alle parole:* «allo stato matrimoniale» *premettere le seguenti:* «alla cittadinanza o all'origine nazionale o regionale».

1.116

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera g)*, sostituire le parole:* «stato matrimoniale» *con le seguenti:* «convinzioni personali».

1.125

TREU, MONTAGNINO, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, SODANO Tommaso, PILONI

Al comma 1, lettera g)*, sostituire le parole:* «allo stato matrimoniale,» *con le seguenti:* «allo stato civile, o di convivenza di fatto,».

1.117

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera g)*, dopo la parola:* «matrimoniale» *aggiungere le seguenti:* «o di convivenza».

1.1

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, lettera g)*, dopo le parole:* «o di famiglia» *aggiungere le altre:* «, di convivenza».

1.141

VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIZZINATO, SODANO Tommaso

Al comma 2, lettera g)*, dopo le parole:* «o di famiglia» *inserire le seguenti:* «o di convivenza».

1.118

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera g)*, dopo la parola:* «gravidanza» *aggiungere le seguenti:* «dalla provenienza».

1.142

VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIZZINATO, SODANO Tommaso

Al comma 2, lettera g)*, dopo le parole:* «datori di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «o alla partecipazione a scioperi».

1.120

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera g)*, dopo le parole:* «datori di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «o in base alle condizioni personali e sociali».

1.128

MONTAGNINO, DATO, TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 2, lettera g)*, secondo periodo, dopo le parole:* «È altresì fatto divieto», *aggiungere la seguente:* «inderogabile».

1.115

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera g)*, ultimo periodo, sopprimere le parole da:* «che non siano strettamente attinenti» *fino alla fine della lettera medesima.*

1.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera g)*, ultimo periodo, dopo le parole:* «informazioni sui lavoratori» *aggiungere le seguenti:* «anche con il loro consenso,».

1.119

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera g)*, ultimo periodo, sostituire la parola:* «strettamente» *con la seguente:* «esclusivamente».

1.124

MONTAGNINO, TREU, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* «attitudini professionali e», *inserire la seguente:* «indispensabili».

1.114

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera h)*, dopo la parola:* «minorile» *premettere le seguenti:* «o riguardante cittadini extracomunitari».

1.143

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PAGLIARULO, PIZZINATO, DATO

Al comma 2, lettera h), *dopo la parola:* «minorile» *aggiungere le parole:* «e femminile».

1.129

MONTAGNINO, TREU, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le seguenti parole:* «pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e».

1.133

PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIZZINATO

Al comma 1, lettera l), *sopprimere le parole:* «pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e».

1.144

VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO

Al comma 1, lettera l), *sopprimere le parole:* «con particolare riferimento agli enti locali».

1.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera l), *sopprimere la parola:* «particolare».

1.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera l), *sostituire le parole:* «con particolare» *con le seguenti:* «anche con».

1.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera l), *sostituire le parole:* «agli enti locali» *con le seguenti:* «alle Province e ai Comuni».

1.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera l), *dopo le parole:* «enti locali» *aggiungere le seguenti:* «del Mezzogiorno».

1.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera l), *sostituire le parole:* «adeguati requisiti giuridici e finanziari» *con le seguenti:* «adeguate specifiche giuridiche e finanziarie».

1.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera l) *sostituire la parola:* «adeguati» *con la seguente:* «sufficienti».

1.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le seguenti parole:* «giuridici e».

1.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le seguenti parole:* «e finanziari».

1.148

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIZZINATO, DATO, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera l), *alle parole:* «ai consulenti del lavoro» *premettere le seguenti:* «, secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

1.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le parole:* «ai consulenti» *fino a:* «secondo grado».

1.145

VIVIANI, SODANO Tommaso, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le parole:* «ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché alle università e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado».

1.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le parole da:* «ai consulenti del lavoro» *fino alle seguenti:* «di secondo grado».

1.126

TREU, MONTAGNINO, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le parole:* «ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12».

1.146

DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIZZINATO, SODANO Tommaso

Al comma 2, lettera l), *sopprimere le parole:* «ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

167ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Paolo Alessandrini, responsabile dei rapporti con il Parlamento ed il dottor Paolo Fossati, funzionario della segreteria della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, il professor Franco Barberi, consulente della Presidenza della regione, accompagnato dal dottor Roberto Formisano dell'Ufficio di Roma della regione Campania, la dottoressa Caterina Ferrero, assessore ai lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile e il dottor Vincenzo Coccolo, direttore dei Servizi tecnici di prevenzione della regione Piemonte, il dottor Marioluigi Bruschini, assessore alla difesa del suolo e della costa della regione Emilia-Romagna, il dottor Roberto Oreficini, dirigente del Servizio protezione civile della regione Marche, l'architetto Giuseppe Li Bassi, dirigente del Dipartimento della protezione civile della regione Sicilia, il dottor Raniero De Filippis, direttore generale del Servizio ambiente ed il dottor Antonio Colombi, dirigente settore difesa suolo della regione Lazio, l'architetto Maurizio Ferrini, dirigente responsabile area rischio sismico della regione Toscana ed infine il dottor Fabrizio Camilli, presidente del Dipartimento della protezione civile della regione Puglia.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi

prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul rischio sismico e sull'organizzazione della protezione civile: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il professor BARBERI, in rappresentanza della regione Campania, sottolinea innanzitutto come la sismicità del territorio italiano sia fra le più elevate, sia a livello europeo che mondiale. L'elevato rischio sismico dipende soprattutto dalla notevolissima vulnerabilità del patrimonio edilizio italiano, anche in considerazione del fatto che circa la metà dei 22.000 centri storici italiani sono situati in comuni a più alto rischio sismico. Si pensi, ad esempio, che ben 600 chiese sono state gravemente danneggiate dal terremoto che nel 1997 ha colpito l'Umbria e le Marche.

Non esiste purtroppo alcun metodo scientifico affidabile per prevedere in anticipo i terremoti il che, insieme all'elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio, rende possibili nel futuro eventi catastrofici di enormi dimensioni. Nella sola città di Catania, ad esempio, uno studio del Servizio sismico nazionale stima in 20.000-70.000 il numero delle possibili vittime qualora si verificasse un terremoto pari al massimo storico registrato nell'area. Nella città di L'Aquila, in circostanze analoghe, il numero delle vittime sarebbe ricompreso tra le 4.000 e le 14.500.

Le azioni di prevenzione finora condotte sono ben lontane dall'essere risolutive; a causa del grave ritardo nell'introduzione della classificazione sismica del territorio nazionale, solo il 14 per cento degli edifici presenti nelle zone sismiche italiane è stato costruito con criteri antisismici. Una proiezione attendibile rende evidente che ancora nel 2030 vi sarà nelle zone sismiche italiane circa l'82 per cento di edifici sismicamente insicuri.

Si sofferma quindi sulla tematica dell'aggiornamento della classificazione e della normativa sismica, ricordando che fino al terremoto dell'Irpinia del 1980 erano stati classificati sismici solo i comuni che venivano via via colpiti da terremoti distruttivi. Nel 1980 è stata elaborata dal CNR una proposta di classificazione sismica del territorio nazionale, poi adottata fra il 1981 e il 1984 con l'introduzione di una nuova categoria sismica, la terza, per zone di sismicità meno elevata, nuova categoria applicata sostanzialmente solo ai comuni della Campania e Basilicata interessati dal terremoto dell'Irpinia. La mappa sismica dell'Italia attualmente

in vigore è ancora la stessa di vent'anni fa, visto che la nuova mappa di pericolosità sismica elaborata tra il 1997 e il 1998 da un gruppo di lavoro composto da esperti del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (GNDT), dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) e del Servizio sismico nazionale (SSN) non è stata ancora approvata. Pochi mesi fa il Dipartimento della protezione civile ha presentato nuovamente alle regioni una proposta di definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche che nella sostanza ricalca la metodologia elaborata dal richiamato gruppo di lavoro.

Oltre ad approvare formalmente i suddetti criteri generali per l'aggiornamento della classificazione sismica, sarebbe opportuno lasciare alle singole regioni, almeno in questa fase, totale discrezionalità nell'adottare o meno la terza categoria. Inoltre, occorre procedere agli interventi di consolidamento strutturale preventivo sugli edifici ad alta vulnerabilità. Nella fase in cui si procederà all'aggiornamento della classificazione sismica e all'adozione di nuovi criteri, si dovrà affrontare il problema delle opere in corso di realizzazione, specie delle opere pubbliche, onde evitarne la paralisi.

La dottoressa FERRERO, della regione Piemonte, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal professor Barberi, sottolinea l'esigenza di accelerare il più possibile la revisione della classificazione sismica, richiamando l'attenzione dei componenti della Commissione sull'esigenza di reperire adeguate risorse per la messa in sicurezza del territorio. Proprio sul territorio, oltretutto, successivamente alla nuova classificazione, occorrerà compiere scelte assai delicate.

Opportuna è poi la definizione di nuove norme in materia di calamità naturali, tema sul quale la Commissione ambiente del Senato risulta essere già impegnata, tenendo conto del nuovo riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali. È infatti necessario poter disporre di un testo normativo univoco che consenta di affrontare in modo chiaro il problema della ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. In ogni caso è necessario che la nuova normativa tenga conto delle scelte valide che sono state fatte negli anni scorsi, assicurando un clima di continuità.

Il dottor BRUSCHINI, della regione Emilia-Romagna, preannuncia che invierà alla Commissione un contributo, anche con l'intento di conferire maggiore organicità a un tema estremamente delicato. Fa quindi presente di parlare anche a nome dell'AIPO, organismo che ha sostituito il Magistrato del Po.

Si sofferma a questo punto sul rilievo delle modifiche introdotte di recente nel titolo V della Costituzione, specie per quanto attiene al nuovo riparto di competenze fra Stato e regioni, e fa presente che qualsiasi innovazione si ritenesse di dover introdurre non potrà che tener conto di tali novità.

Per quanto riguarda il sistema di protezione civile, quello attualmente in vigore ha dato buona prova, per cui è assolutamente da evitare un atteggiamento volto a rimettere tutto in discussione. Il Dipartimento di protezione civile ha infatti dimostrato di saper affrontare le emergenze con rapidità ed efficienza, suscitando anche pieno apprezzamento per l'uso che è stato fatto delle risorse economiche disponibili. Oltretutto, è provato che, almeno nel centro-nord, i vari livelli istituzionali hanno operato con un buon grado di coesione.

Per quanto concerne l'Emilia-Romagna, insieme alla regione Lombardia è stato prodotto uno studio ove si danno indicazioni molto precise in tema di riclassificazione sismica. Al riguardo, è di fondamentale importanza che anche le scelte di competenza statale siano oggetto di un costruttivo confronto con le regioni prima di essere adottate.

Il presidente NOVI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e dell'elevato numero dei rappresentanti delle regioni presenti all'audizione in corso, invita i senatori che lo ritenessero opportuno a porre eventuali quesiti a coloro che sono già intervenuti, riservandosi di convocare un'altra seduta nelle prossime settimane per il seguito dell'audizione.

Il senatore SPECCHIA auspica innanzitutto che i rappresentanti delle regioni forniscano il loro contributo in sede di definizione del testo normativo sulle calamità naturali, il cui esame è già iniziato dal parte della Commissione ambiente del Senato.

Per quanto riguarda poi il sistema di protezione civile, chiede a coloro che sono intervenuti quale sia il loro avviso circa la scelta di mantenere la responsabilità politica direttamente in capo al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore MANFREDI, nel sottolineare come il nuovo titolo V della Costituzione attribuisca alle regioni competenze nuove e molto più incisive rispetto al passato, richiama l'importanza dei disegni di legge attualmente all'esame della Commissione ambiente sulla messa in sicurezza del patrimonio edilizio, sull'organizzazione dei soccorsi in caso di eventi calamitosi, nonchè sulla ricostruzione a seguito di calamità naturali. Auspica al riguardo che la Commissione possa proseguire rapidamente l'esame di tali disegni di legge, avvalendosi della preziosa collaborazione dei rappresentanti delle regioni.

Fa quindi presente al dottor Bruschini che, in taluni casi, sembra proprio che le attività poste in essere da alcune regioni del centro-nord siano andate oltre rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa, mentre molte regioni italiane si trovano sicuramente in condizioni diverse e più difficili rispetto a quelle settentrionali. Sarebbe comunque opportuno che gli esponenti delle regioni si pronunciassero su una normativa che appare per molti versi confusa e contraddistinta da inutili e dannose sovrapposizioni.

Il senatore FIRRARELLO richiama l'attenzione del professor Barberi su quanto verificatosi in provincia di Catania, ove molte costruzioni realizzate negli ultimi dieci anni sulla base delle norme antisismiche hanno presentato danni ingenti ai pilastri di sostegno. Inoltre, nei pressi di Acireale, come è noto, si è per fortuna scongiurata un'altra tragedia, dal momento che una scuola realizzata nell'ultimo quindicennio, anche in questo caso sulla base dei criteri antisismici, è incredibilmente crollata.

Il senatore GIOVANELLI chiede al professor Barberi quale sia lo stato dell'arte per quanto riguarda la definizione di mappe aggiornate del rischio sismico, cogliendo l'occasione per sottolineare come sembri essere emersa una certa discrasia tra il livello di conoscenze scientifiche e le definizioni amministrative di rischio sismico del territorio.

Il professor BARBERI fa presente al senatore Specchia che la propria personale opinione è che sia opportuno che il sistema di protezione civile nazionale rimanga sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò in considerazione delle caratteristiche peculiari del sistema in questione, che si basa sul coordinamento di vari Corpi ed organismi che dipendono da diversi Ministeri, con il coinvolgimento sempre più significativo delle regioni. L'attribuzione della competenza in materia di protezione civile ad un Ministero già esistente o ad un nuovo Dicastero ad *hoc,* quindi, potrebbe creare incomprensioni, diffidenze e contrasti.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Manfredi, non v'è dubbio che la normativa vigente presenti alcune ambiguità, specie per quanto riguarda gli eventi di tipo B e C; ad esempio, non è del tutto chiaro su quale struttura, regionale o statale, gravino i costi di taluni interventi.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Firrarello, è estremamente difficile dare risposte concrete, in quanto occorrerebbe innanzitutto esaminare le caratteristiche del terreno delle zone del catanese interessate dal terremoto, verificando nel contempo se la normativa antisismica sia stata effettivamente rispettata. Al riguardo, è comunque importante tener presente che le regioni possono adottare sub-normative per le zone sismiche di rilievo, sulla base di studi di micro-zonazione sismica, mentre per altro verso occorre ricordare che la normativa antisismica si prefigge l'obiettivo di evitare il crollo degli edifici, e non certo quello di evitarne il danneggiamento.

Quanto infine ai quesiti posti dal senatore Giovanelli, fa presente di aver affrontato la questione nel corso della relazione svolta all'inizio della seduta.

Il presidente NOVI rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

168ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli, e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

AFFARE ASSEGNATO

Sulla realizzazione dei cosiddetti parchi eolici
(Esame e rinvio)

Il relatore DETTORI si sofferma innanzitutto sulle implicazioni di carattere generale concernenti l'importanza del fattore energetico per lo sviluppo economico e sociale di un paese come l'Italia, ricordando come la disponibilità di energia a prezzi contenuti sia alla base dei processi di crescita produttiva, sociale ed occupazionale, costituendo un fattore determinante per la competitività internazionale di interi settori produttivi e per lo sviluppo socio-economico di ciascun territorio. In definitiva, la disponibilità di energia prodotta a prezzi competitivi e non gravata da eccessivi oneri di trasporto, rappresenta oggi un elemento indispensabile per la competitività di un paese.

È importante ricordare che l'energia elettrica può essere prodotta solo per l'utilizzo immediato e che la disponibilità di nuovi impianti termoelettrici ad alta efficienza, più rispettosi dell'ambiente e nel contempo più economici, escluderà inevitabilmente dal mercato gli impianti più inefficienti, costosi ed inquinanti. Per via dell'incidenza degli oneri di trasporto e di distribuzione, si può ipotizzare che in futuro si potranno determinare prezzi differenziati dell'energia nelle varie aree del paese.

Il Relatore si sofferma a questo punto sul quadro normativo di riferimento, per quanto riguarda in particolare la liberalizzazione del mercato elettrico disposta con la direttiva europea 96/92/CE, riferendo brevemente sui criteri che è necessario seguire per la valutazione dei progetti di nuove centrali elettriche.

Quanto al contesto europeo, è importante notare come la produzione comunitaria sia insufficiente a coprire il fabbisogno energetico dell'Unione europea, tant'è che la dipendenza energetica dell'esterno è in continua crescita. In assenza di interventi, da qui a 20-30 anni l'Unione coprirà il suo fabbisogno energetico al 70 per cento con prodotti importati, rispetto all'attuale 50 per cento. Pertanto, la strategia di lungo termine dell'Unione europea deve mirare a garantire la disponibilità fisica e continua dei prodotti energetici sul mercato, ad un prezzo accessibile a tutti i consumatori, nel rispetto dell'ambiente e nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.

Il Relatore si sofferma quindi sull'importanza del Protocollo di Kyoto per quanto riguarda la questione dei danni causati dalla catena energetica e legati alle emissioni inquinanti, ricordando i problemi posti dall'uso dei combustibili fossili e dal ricorso all'energia nucleare.

Venendo quindi alle fonti rinnovabili, come l'energia idraulica, la geotermia, il solare termico e fotovoltaico, l'energia da biomasse e biogas, l'energia da termovalorizzazione e l'energia eolica, può stimarsi che nell'arco di un decennio è possibile passare da 11,7 a 20,3 Mtep, in termini di combustibile convenzionale sostituito.

Quanto all'energia eolica, attualmente sono installati in tutto il mondo impianti per complessivi 24.500 MW circa. L'Italia si piazza al quarto posto in Europa con quasi 700 MW installati, dopo la Germania, la Spagna e la Danimarca. L'energia eolica è una risorsa paragonabile al petrolio o al carbone, ma rinnovabile e non inquinante. L'energia elettrica prodotta mediamente in un giorno da un generatore eolico di potenza pari a 660 KW è equivalente all'energia prodotta, nel medesimo tempo, da una centrale termica che brucia quasi 3.500 chilogrammi di carbone. Se venisse attuato un progetto di cooperazione interregionale nel Sud d'Italia in grado di generare energia elettrica eolica pari al 45 per cento del fabbisogno si eviterebbe l'emissione di 1.500.000 tonnellate di Co2, di quasi ventimila tonnellate di So2, nonché di quasi 4.500 tonnellate di No.

Attualmente in Italia il costo di installazione degli apparecchi eolici si può ritenere compreso fra gli 850 euro e i 1.290 euro per KW. Il costo di produzione sarebbe compreso tra 4,4 e 7,3 centesimi di euro per KWH.

Se l'energia eolica è una fonte rinnovabile e pulita, va però considerato che le turbine eoliche si stagliano nel paesaggio, causando a volte un certo impatto sul territorio; in altri termini, i possibili effetti indesiderati degli impianti sono costituiti dall'occupazione del territorio, peraltro assai basso, dall'impatto visivo, dall'impatto acustico, non elevato, dall'impatto sul paesaggio e da potenziali di fattori di rischio per avifauna e vegetazione e, infine, dalle possibili interferenze elettromagnetiche, peraltro molto ridotte.

In conclusione, l'evidente successo della fonte eolica è ricollegabile all'abbondanza di tale fonte, nonché alla relativa facilità di sfruttamento. In tale contesto, il Gestore della rete di trasmissione nazionale ritiene che la fonte eolica costituisca un beneficio per il paese, in quanto concorre al risparmio di energia primaria, oltre alla riduzione delle emissioni inqui-

nanti. Pertanto, in presenza di un piano energetico di fonti rinnovabili, la risorsa eolica, se adeguatamente utilizzata, può costituire un volano importante per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. Per conseguire tale obiettivo la produzione di energia eolica deve costituire una fonte di reddito consistente sia per gli enti locali che per i privati nel cui territori ricadranno le cosiddette fattorie del vento.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore SCOTTI rivolge al relatore alcune richieste di chiarimenti per quanto attiene, in primo luogo, i costi di produzione dell'energia derivante dagli impianti eolici; in particolare, sarebbe necessario sapere se risponde al vero l'affermazione che l'energia eolica costa oggi l'85 per cento in più di quella termoelettrica prodotta da centrali tradizionali.

Inoltre, andrebbe chiarito se, pur localizzando sul territorio italiano gli apparecchi eolici laddove possibile, si potrebbe realmente coprire il fabbisogno energetico in misura consistente. Sulla base dei dati oggi disponibili sembra infatti che le centrali eoliche non possano avere una portata elevata, essendo idonee a soddisfare soltanto le esigenze di piccole comunità. Invita pertanto il relatore a fornire, al riguardo, le stime disponibili.

Dal punto di vista del fabbisogno energetico, quindi, sarebbe forse preferibile ricorrere ad altre fonti di energia alternativa, come quella derivante da termovalorizzazione.

Il senatore FIRRARELLO osserva in primo luogo come i progetti relativi all'energia eolica siano sicuramente affascinanti, in quanto si tratta di una fonte energetica poco inquinante e forse in grado di risolvere i problemi energetici di piccole comunità. Peraltro, l'esperienza maturata in passato con l'installazione sperimentale di impianti di produzione di energia rinnovabile, non è molto incoraggiante. In particolare, era stata anni fa realizzata una centrale solare ad Adrano, in provincia di Catania, che oltre a non assicurare la produzione di energia elettrica a regime, ha fortemente alterato l'ecosistema, tant'è che l'Enel, proprietaria dell'impianto, ha deciso di dismetterla.

Pertanto, tenuto anche conto del fatto che negli altri paesi le centrali eoliche non sembrano essere in grado di contribuire in modo determinante alla soluzione dei problemi energetici, appare opportuno procedere ad una seria sperimentazione, realizzando eventualmente alcuni impianti-pilota in qualche regione italiana, così da verificarne sul campo la funzionalità e la convenienza.

Il presidente NOVI osserva come la realizzazione dei cosiddetti parchi eolici ponga non pochi problemi di impatto ambientale. Ora, tenuto anche conto del fatto che nel giugno del '2000 è stato firmato un protocollo di intesa fra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero per i beni e le attività culturali, allo scopo di favorire la diffusione delle fonti rinno-

vabili, con criteri idonei a salvaguardare i beni storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, predisponendo linee guida per il corretto inserimento delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie storiche e moderne, nell'ambiente e nel paesaggio, sarebbe opportuno conoscere quale sia l'avviso del Ministro per i beni e le attività culturali in ordine agli impianti eolici, per verificare se sia realmente conveniente percorrere una strada che non sembra in grado di risolvere i problemi di approvvigionamento energetico del paese, quando vi sono altre fonti energetiche più convenienti e con minore impatto ambientale.

Pertanto, sarebbe opportuno, dopo la conclusione della discussione, procedere ad alcune audizioni, allo scopo di pervenire, alla fine, alla predisposizione di un documento auspicabilmente unitario.

Il senatore IOVENE condivide in larga misura la relazione del senatore Dettori, osservando come fino ad oggi l'utilizzo di energia eolica in Italia sia stato limitato alla fase di sperimentazione. Peraltro, la discussione oggi avviata può contribuire utilmente ad approfondire il tema delle fonti rinnovabili, anche alla luce delle politiche energetiche regionali. Al riguardo, è importante notare come in alcune regioni, come la Calabria, si registri un'enorme ed indiscriminata richiesta di nuove centrali a metano, la cui localizzazione non è disciplinata da Piani energetici regionali, con il rischio che si affermi una visione della liberalizzazione del mercato elettrico svincolata da serie valutazioni sul piano tanto della convenienza economica quanto della compatibilità ambientale.

Il senatore ZAPPACOSTA, nell'esprimere apprezzamento per l'interessante relazione svolta dal senatore Dettori, osserva come quello delle fonti energetiche rinnovabili sia un tema all'attenzione dell'opinione pubblica e delle comunità locali, anche alla luce dei problemi posti dal ricorso ad altre fonti energetiche.

Nel ricordare che il senatore Mulas ha presentato, sul tema, un disegno di legge, ricorda che l'impatto ambientale delle centrali eoliche può essere considerato, per certi versi, sopportabile, sia sotto il profilo dell'inquinamento acustico che sotto quello delle alterazioni del paesaggio. Il fatto è che l'energia prodotta da tali impianti non sembra idonea a consentire il raggiungimento di una situazione di autosufficienza. Pertanto, in considerazione dell'interesse primario dell'Italia di conservare la propria posizione di paese industrializzato e la propria competitività a livello internazionale, il tema dell'approvvigionamento energetico va affrontato in modo ampio ed approfondito, verificando attentamente i pro ed i contro di fonti energetiche come quelle derivanti dalla fissione nucleare o dalla termovalorizzazione. Ciò non significa ovviamente che una parte del fabbisogno energetico nazionale non possa essere soddisfatta dall'energia eolica o da altre fonti rinnovabili, i cui impianti potrebbero essere installati nelle aree ritenute idonee.

Ad ogni modo, al momento, particolare attenzione dovrebbe essere appuntata sull'energia da termovalorizzazione, che consente oltretutto di

ridurre l'impatto ambientale derivante dallo smaltimento dei rifiuti in discarica. Anche per approfondire tali tematiche, appare condivisibile la proposta avanzata dal presidente Novi di procedere, dopo la discussione, ad alcune, significative, audizioni.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

PROPOSTA DI INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il deputato CAPARINI propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere prima il punto relativo alla riforma della disciplina delle tribune politiche tematiche.

Si tratta di un provvedimento fortemente atteso dalla RAI sul quale vi è un generale consenso e che sembra idoneo a risolvere i problemi che si sono verificati nella prima fase sperimentale delle tribune tematiche.

Sarebbe deplorevole se le difficoltà connesse alla discussione sullo stato della RAI e alla votazione delle risoluzioni presentate dovessero rendere impossibile la discussione e l'approvazione del nuovo regolamento sulle tribune.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno possono prendere la parola un commissario a favore e uno contro.

Il senatore FALOMI si dichiara contrario all'inversione dell'ordine del giorno.

Per quanto egli condivida l'importanza attribuita dal deputato Caparini all'esame del provvedimento sulle tribune tematiche questo non può giustificare la rinuncia a discutere su questioni che sono vitali per la sopravvivenza stessa del servizio pubblico. La maggioranza non si può illudere di bloccare la discussione in Commissione sulla crisi dell'azienda con un inaccettabile ostruzionismo, e che al tempo stesso i lavori ordinari della Commissione possono proseguire come se nulla fosse successo.

La proposta di inversione dell'ordine del giorno, posta ai voti, non è approvata.

Seguito della discussione sulla situazione generale della RAI ed esame di eventuali risoluzioni – *Relatore alla Commissione* PETRUCCIOLI.

Il deputato PECORARO SCANIO interviene per annunciare il voto favorevole sulla risoluzione presentata dal presidente Petruccioli, ovvero nel caso che questi di fronte alla non disponibilità della maggioranza decida di ritirarla, alla Risoluzione n. 1.

Il deputato Pecoraro Scanio esprime quindi la più viva disapprovazione nei confronti di una maggioranza che, anziché confrontarsi sulle risoluzioni che sono state presentate o magari presentare essa stessa risoluzioni alternative, conseguendo in ogni caso quel risultato che la forza dei numeri le garantirebbe, preferisce bloccare i lavori della Commissione con un atteggiamento che testimonia chiaramente le divisioni e le difficoltà che attraversano la maggioranza stessa.

Il deputato GIORDANO concorda con tale analisi. In realtà l'apprezzabile sforzo del Presidente per redigere un testo per quanto possibile moderato e conciliante nei toni, ma nel quale ovviamente permane l'irrinunciabile richiesta dell'unica soluzione logica, che è quella di una sostituzione integrale del Consiglio di Amministrazione della RAI, ha finito per mettere in luce la grave frattura all'interno di una maggioranza che non sembra in grado né di convenire su tale testo, né di assumere una limpida posizione politica unitaria respingendolo.

Si tratta di un dissidio evidente, che investe anche i vertici istituzionali come dimostra il tenore assolutamente diverso delle lettere di risposta inviate dai Presidenti delle due Camere alla richiesta di un'autorevole interpretazione formulata dal presidente Petruccioli.

Non vi è dubbio che la vicenda in atto dimostri quanto sia ormai inadeguato il sistema introdotto dalla legge 206 del 1993 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, tuttavia è altrettanto evidente che l'ostinazione del Governo e di una parte della maggioranza a perseguire soluzioni politicamente e giuridicamente inaccettabili abbia creato delle notevoli difficoltà agli stessi Presidenti delle Camere.

Il deputato GIULIETTI concorda con le osservazioni degli oratori che lo hanno preceduto osservando che il paradossale ostruzionismo messo in atto dalla maggioranza si inquadra in una fase in cui, in particolare nei rapporti tra il Governo e l'informazione, si evidenzia sempre di più la congenita intolleranza verso la critica ed il confronto dialettico che anima il Presidente del Consiglio e importanti componenti di questa maggioranza.

Le recenti esternazioni del presidente Berlusconi anche in materia di riforme costituzionali, o il conflitto che vede il ministro Tremonti contrapposto ad un importante gruppo editoriale ne sono una palese dimostrazione.

Il deputato Giulietti si sofferma poi sulla paradossale situazione creatasi a seguito dell'intervista rilasciata ormai da una settimana dal consigliere dimissionario Zanda Loy al «Corriere della sera», nella quale egli formulava critiche roventi alla gestione del direttore generale Saccà.

Non solo il Direttore generale, incomprensibilmente, invece che querelare il consigliere dimissionario Zanda Loy ha preferito querelare l'intervistatore e il «Corriere della sera», ma il presidente Baldassarre non ha finora sentito alcun bisogno di smentire il consigliere dimissionario e dissociarsi dalle sue affermazioni, creando così l'impressione di un Direttore generale sfiduciato da un Consiglio di Amministrazione dimezzato.

Il deputato CARRA osserva come fin dall'inizio della legislatura, si può dire anzi da prima che venisse eletto il presidente Petruccioli, la maggioranza sembra stata animata dalla volontà di impedire a questa Commissione di svolgere realmente le sue funzioni di vigilanza e di indirizzo, e di tale situazione a suo parere il presidente Petruccioli dovrebbe investire le Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Egli inoltre si riallaccia all'episodio ricordato dal deputato Giulietti delle accuse formulate dal consigliere dimissionario Zanda Loy che non sono state smentite dal presidente Baldassarre.

Poiché il presidente Baldassarre ed il consigliere Albertoni sembrano considerarsi ancora in carica e si comportano come se lo fossero, egli ritiene che sarebbe giusto convocare i due consiglieri residui e il Direttore generale in Commissione per avere chiarimenti su questa oscura vicenda.

Il deputato CAPARINI ricorda come non da oggi egli abbia denunciato l'uso strumentale che l'opposizione sta facendo di questa Commissione, che è stata trasformata in un megafono di polemiche politiche pretestuose e non è stata posta sostanzialmente in condizione di svolgere i suoi compiti istituzionali.

La sua proposta di inversione dell'ordine del giorno aveva un significato provocatorio in quanto tesa a dimostrare, come di fatto ha dimostrato, l'indisponibilità della maggioranza ad approvare un provvedimento di grande importanza, atteso dalla RAI e da tutte le forze politiche, come quello che finalmente disciplina in maniera soddisfacente le regole della

comunicazione politica in periodo non elettorale, ovvero un atto di indirizzo sul pluralismo che era stato redatto con il più ampio consenso.

Tutto ciò al fine di approvare una risoluzione palesemente illegittima e che propone soluzioni ispirate a finalità meramente politiche ad un problema che trova invece la sua soluzione nelle norme in vigore.

Rifiutandosi di partecipare a questa votazione la maggioranza intende esprimere il suo netto dissenso da un atteggiamento dell'opposizione e da un modello di gestione della Presidenza che finiscono per paralizzare l'attività istituzionale.

Il deputato PANATTONI nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi Pecoraro Scanio, Giordano, Giulietti e Carra, esprime la più viva riprovazione per le parole del deputato Caparini, e in particolare per le valutazioni da questi espresse su una presunta illegittimità delle proposte di risoluzione in votazione.

È del tutto inaccettabile censurare il diritto di un organo politico a formulare e approvare valutazioni e atti di indirizzo di contenuto politico.

Concorda il senatore SCALERA il quale rileva che il paradossale ostruzionismo messo in atto dalla maggioranza appare in un certo senso coerente con la situazione surreale che si riscontra ai vertici della RAI, dove una minoranza del Consiglio continua a ritenersi in carica e nel pieno delle sue funzioni dopo che la maggioranza si è dimessa con un atto di evidente sfiducia.

Il senatore FALOMI invita il deputato Caparini ad un'attenta lettura dei verbali della passata legislatura che gli consentirebbe di apprezzare il profilo ben altrimenti istituzionale di questa Presidenza della Commissione rispetto allo stile della Presidenza espressa da quella che allora era l'opposizione, ed anche la ben diversa lealtà istituzionale della maggioranza di allora, che non si è mai servita dei suoi numeri per bloccare l'attività della Commissione.

L'oratore invita quindi il presidente Petruccioli a investire la Presidenza del Senato e quella della Camera dei deputati del problema determinato da un atteggiamento della maggioranza che di fatto impedisce a questa Commissione di lavorare, finendo per esautorarla dei suoi compiti, a tutto danno del servizio pubblico radiotelevisivo e del prestigio del Parlamento.

Il presidente PETRUCCIOLI si sofferma in primo luogo sull'intervento del deputato Giordano, che ha posto con chiarezza il problema delle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione: non si può che prendere atto del diffuso disagio verso le attuali regole e del fatto che è attualmente in discussione in Parlamento un disegno di legge di delega al Governo per la riforma del sistema delle comunicazioni.

Per quanto riguarda poi la richiesta del deputato Carra di invitare in audizione i consiglieri di amministrazione residui ed il Direttore generale

in merito alle polemiche suscitate dall'intervista rilasciata dal consigliere dimissionario Zanda Loy al «Corriere della sera», egli sottoporrà tale richiesta all'Ufficio di Presidenza; tuttavia non può non esprimere fin da adesso la sua personale contrarietà a tale iniziativa, non sembrando opportuno disporre un'audizione dei vertici della RAI in una situazione giuridicamente e politicamente così anomala.

Il presidente Petruccioli si sofferma quindi su alcune dichiarazioni del deputato Caparini che sono a suo parere estremamente discutibili.

In primo luogo appare ben strano che si formuli in questa sede una critica complessiva al modo in cui è stata presieduta la Commissione negli ultimi mesi, senza che in precedenza né l'onorevole Caparini, né altri esponenti della maggioranza abbiano avanzato valutazioni critiche su singole decisioni del Presidente e sulla metodologia di cui erano manifestazione.

È altresì abbastanza sorprendente l'affermazione secondo cui questa discussione sarebbe pretestuosa e strumentale, ed utilizzata dall'opposizione per bloccare i lavori della Commissione.

Sarebbe infatti assai singolare se proprio questa Commissione facesse finta di nulla rispetto ad una situazione, quale quella determinatasi a seguito delle dimissioni della maggioranza del Consiglio di Amministrazione della RAI, che occupa un posto centrale nel dibattito mediatico e politico nazionale, e che ha determinato una situazione la cui anomalia è tale da indurre la Corte dei Conti ad esaminare la validità degli atti assunti dai residui consiglieri di amministrazione.

È altresì altrettanto incondivisibile affermare che attraverso questa discussione l'opposizione – al di là del legittimo giudizio sulla strumentalità o meno delle sue critiche – possa o voglia bloccare i lavori della Commissione.

È di tutta evidenza, infatti, la differenza sostanziale fra una decisione di non partecipare ai lavori della Commissione che venga assunta dall'opposizione e un'analoga decisione assunta dalla maggioranza: nel primo caso, infatti, si tratta di una contestazione forte, ma che non è di per sé in grado di bloccare la funzionalità dell'organo, come dimostra il fatto che quando nella circostanza ricordata dal deputato Caparini stesso l'opposizione – con un gesto peraltro da lui non condiviso – aveva abbandonato la Commissione, i lavori di questa erano comunque proseguiti.

Nel caso in cui invece sia la maggioranza a manifestare il suo dissenso da una proposta non respingendola, come sarebbe in suo potere fare, ma astenendosi dal partecipare alle votazioni, è chiaro che la conseguenza di tale gesto è quella di determinare una paralisi dei lavori, né può essere considerato come un gesto utile a superare tale *impasse* l'invito del deputato Caparini ad accantonare la questione all'ordine del giorno per passare ad altri argomenti; fatte le debite proporzioni sarebbe come chiedere al Parlamento di non discutere le dimissioni di un Ministro e di concentrarsi su provvedimenti maturi per l'approvazione.

Egli ritiene pertanto di dover invitare con fermezza tutti i gruppi, ed in particolare quelli di maggioranza, a partecipare alle prossime sedute e

ad assicurare il numero legale: laddove infatti questa situazione si dovesse protrarre impedendo alla Commissione di proseguire i propri lavori e di adempiere ai propri obblighi istituzionali egli non potrebbe che rappresentare questa situazione, e con estrema preoccupazione, ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati e al Presidente della Repubblica.

Quanto infine alla questione relativa all'inammissibilità delle due risoluzioni, inammissibilità che pure è stata sostenuta dal Vice Presidente del Senato Calderoli, egli non condivide tale giudizio e ritiene di potersi tranquillamente assumere la responsabilità di ritenere tali documenti ammissibili. Anche qui, naturalmente, la maggioranza della Commissione ha modo di pronunciarsi su tale decisione con un voto contrario alle risoluzioni che implicherebbe anche una valutazione negativa sulla loro legittimità.

Egli non può che ribadire in questa sede la sua valutazione, considerando peraltro che entrambe le risoluzioni non recano una valutazione di tipo giuridico, ma una valutazione politica, che un organo politico può e deve assumersi la responsabilità di fare, circa la necessità di rinnovare l'intero vertice dell'azienda dopo che la maggioranza dei consiglieri di amministrazione si sono dimessi, con un sostanziale atto di sfiducia nei confronti del Presidente.

Il Presidente Petruccioli infine si dichiara disponibile a votare la proposta di risoluzione n. 1 qualora i presentatori acconsentano a modificarne l'ultimo comma – la cui formulazione appare infelice nel momento in cui si invitano i Presidenti delle Camere a determinare le condizioni per un radicale rinnovamento dell'intero vertice della RAI – con la seguente riformulazione: «Auspica altresì che si determinino le condizioni per un radicale rinnovamento dell'intero vertice RAI».

I presentatori modificano la risoluzione n. 1 nel senso proposto dal Presidente.

Il presidente PETRUCCIOLI pone ai voti la risoluzione n. 1.

Su richiesta del deputato Caparini il presidente Petruccioli verifica che la Commissione non è in numero legale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilancio consuntivo 2000-2001 e gestione separata dell'INPGI (Rel. on. Francesco Maria Amoruso)
(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente e relatore*, introduce i temi oggetto dell'esame all'ordine del giorno. Espone, quindi, le relative relazioni su INPGI e INPGI2, sulla base degli elementi di cui dispone *(vedi allegato 1).*

Propone, quindi, di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive, che confluiranno nella relazione al Parlamento:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per gli anni 2000-2001, nonchè la gestione separata per i giornalisti che svolgono attività di lavoro autonomo, tenuto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) la gestione tipica dell'Istituto presenta per il 2001 un coefficiente di copertura, che sebbene migliorato rispetto all'esercizio precedente, appare solo di poco superiore all'unità;

B) il rapporto demografico tra il numero degli assicurati «attivi» e il numero di prestazioni erogate migliora nel periodo 2000-2001, collocandosi in particolare nel corso del 2001 intorno al parametro di riferimento

di 2,68, rispetto a quello di 2,37 nel 1999, soprattutto grazie all'ingresso nello stesso anno dei giornalisti pubblicisti nell'Istituto;

C) l'ammontare medio delle nuove pensioni liquidate nel periodo 2000-2001 è stato molto più contenuto rispetto al 1999, anno in cui l'ente aveva dovuto corrispondere prestazioni pensionistiche di livello più elevato a causa degli incentivi del prepensionamento offerti dalle aziende editoriali agli iscritti che avevano maturato posizioni contributive medio-alte;

D) la redditività del patrimonio immobiliare nonostante i progressi registrati nel biennio 2000-2001 sia in valore assoluto che relativo, presenta ancora dei margini di miglioramento;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno migliorare la redditività del medesimo patrimonio attraverso un diverso equilibrio nella composizione dello stesso, anche eventualmente valutando, come ipotesi alternativa, l'investimento diretto in quote di fondi immobiliari con il vantaggio di evitare qualsiasi spesa di gestione e di conseguire risparmi fiscali;

2) appare opportuno, altresì, procedere ad un monitoraggio degli investimenti immobiliari, anche in ordine ad un loro rendimento complessivo non soddisfacente, tenendo conto dell'esigenza del perseguimento di un equilibrio tra investimenti mobiliari ed immobiliari, con particolare riferimento alla situazione esistente nell'ambito della gestione separata per i giornalisti che svolgono attività di lavoro autonomo in considerazione della recente istituzione dell'Istituto INPGI2-Gestione separata istituita ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996».

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), intervenendo a più riprese, concorda con le considerazioni conclusive presentate dal relatore. Evidenzia, peraltro, l'opportunità di verificare in futuro gli aspetti concernenti il costo del personale nell'ambito dell'INPGI2. Considera altresì opportuno che sia svolta per il futuro una migliore gestione del patrimonio allo scopo di per renderla più efficiente rispetto alla fase attuale, eventualmente con una gestione mista, in parte di tipo diretto ed in parte di tipo esterno.

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC), dopo aver evidenziato l'opportunità di lasciare autonomia agli amministratori nelle decisioni da adottare in riferimento agli investimenti, pur concordando con le considerazioni conclusive espresse dal relatore, riterrebbe auspicabile aggiungere un'osservazione specifica al testo da lui predisposto. In tal senso, considererebbe auspicabile fosse indicata l'opportunità di effettuare un'attenta valutazione relativa ai costi fissi, in particolare per quelli del personale. Al contempo, riterrebbe altresì opportuna una maggiore riflessione sulla necessità di incrementare l'azione tesa al recupero dei crediti.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente e relatore,* concorda con le indicazioni emerse nel corso del dibattito e riformula la propria proposta. Illustra quindi una nuova versione della proposta di considerazioni conclusive (*vedi allegato 2).*

La Commissione approva la nuova versione della proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alle relazioni sui bilanci consuntivi 2000-2001 dell'INPGI e gestione separata dell'INPGI2 *(vedi allegato 2).*

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 9,30 alle ore 9,40.

ALLEGATO 1

Esame dei bilanci consuntivi INPGI 2000-2001 e gestione separata per i giornalisti che svolgono attività di lavoro autonomo

RELAZIONE SU ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI (INPGI)

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) eroga le prestazioni pensionistiche IVS (inclusi i prepensionamenti e le pensioni sociali) e altre tipologie di trattamenti a carattere assistenziale, quali:

i trattamenti economici temporanei (assegni per il nucleo familiare, trattamenti di disoccupazione, trattamenti per cassa integrazione, trattamenti di malattia e maternità, indennità di mobilità e assegni temporanei di invalidità);

le prestazioni sotto forma di crediti e sovvenzioni straordinarie;

le prestazioni per attività sociali (borse e assegni di studio, soggiorni in case di riposo, convitti);

altri trattamenti (assegno mensile per l'assistenza, assegno privilegiato di invalidità, onere per la prevenzione e la cura dell'invalidità e assegno matrimoniale).

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Dall'esame della situazione economico-finanziaria contenuta nella tav. 2 risulta un andamento positivo del saldo complessivo fra entrate e uscite nel 2000 - 2001, pari rispettivamente a 60,5 e 81,7 mdi. Da precisare che dal 1998 la contabilità dell'istituto si basa sul principio della competenza, senza perciò fare distinzione tra saldo di parte corrente e di parte capitale.

Con riferimento alla gestione entrate contributive - spesa per prestazioni istituzionali complessive (tav. 3), il saldo globale per il 2001 si attesta a 82,6 m.di, superiore a quello del 2000 (51,9 m.di). Il coefficiente di copertura, consistente nel rapporto fra entrate contributive e spesa per prestazioni, si presenta migliorato a 1,18 (ex 1,12 nel 2000), indicando un miglior equilibrio fra entrate e uscite.

Considerando le sole prestazioni IVS (tav. 4) risulta che il saldo positivo fra entrate contributive e spesa per pensioni migliora nel 2001 da 8,2 m.di del 2000 a 39 m.di, con un coefficiente di copertura entrate /

uscite anch'esso in crescita da 1,02 a 1,09, sebbene ancora troppo vicino all'unità, il che indica solo un lieve «margine di sicurezza» delle entrate sulle uscite.

L'aliquota di equilibrio previdenziale è diminuita nel 2001 al 26 per cento dal 27,8 per cento del 2000 (per effetto soprattutto dell'aumento del monte imponibile, salito del 12 per cento nel 2001), risultando inferiore all'aliquota legale (par il 27,97 per cento) e a quella effettiva (28,35 per cento). Il rapporto demografico fra il numero degli iscritti attivi e il numero delle pensioni si presenta in crescita nel 2000 e 2001, passando da 2,37 nel 1999 a 2,47 nel 2000 e 2,68 nel 2001, per effetto di una crescita più elevata del numero di assicurati attivi (+ 10,8 per cento dal 2000 al 2001, ottenuto soprattutto grazie all'ingresso dei giornalisti pubblicisti nell'INPGI) rispetto al numero di prestazioni pensionistiche (+ 2,2 per cento dal 2000 al 2001).

I saldi della gestione tipica sono determinati dall'effetto congiunto degli andamenti delle entrate contributive e della spesa per pensioni, illustrati nelle sezioni A e B della tav. 4.

Per quanto riguarda le entrate (tav. 4 sez. A), queste registrano nel 2001 una forte evoluzione, da 423 a 474 m.di (+ 12 per cento), per effetto esclusivo dell'incremento del monte retributivo imponibile (+ 12 per cento), a sua volta generato dall'ampliamento della base assicurativa attiva (+ 10,8 per cento). Altri fattori (retribuzione media annua e aliquota contributiva legale) non hanno influito, presentandosi costanti nei due anni.

La spesa per pensioni evidenzia nel 2000-2001 una crescita più modesta da 415 a 435 m.di (+ 4,8 per cento), dovuta alla già citata evoluzione del numero di pensioni (+ 2,2 per cento) e dell'importo medio delle pensioni (contenuta a + 2,6 per cento). Sottolineiamo che le nuove pensioni liquidate nel 2000 e nel 2001 hanno avuto un importo molto più contenuto che nel 1999 (92 m.ni in media contro 105,6), anno su cui hanno influito i consistenti incentivi offerti dalle aziende editoriali agli iscritti che avevano maturato posizioni contributive medio-alte.

Per quanto riguarda i trattamenti economici temporanei, nella tav. 6/A e 6/B si delinea una situazione di sostanziale equilibrio, che assume le caratteristiche di un surplus (differenza entrate-uscite) per i trattamenti di disoccupazione (+ 16 m.di nel 2001) e di deficit per i trattamenti per cassa integrazione (– 2,83 m.di nel 2001).

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Le risultanze della gestione del patrimonio immobiliare sono illustrate nella tavola 7. Con riferimento alla consistenza del patrimonio, esso si attesta sui 1.270 m.di circa nel 2000 e nel 2001, ed è costituito quasi esclusivamente da immobili da reddito locati a terzi, adibiti ad usi abitativi e commerciali (98 per cento del totale).

L'andamento dei proventi derivanti dal patrimonio immobiliare registra nel biennio 2000-2001 un'espansione continua, con reddito lordo in crescita da 36,6 (1999) a 42,5 m.di, consistenti in canoni di locazione.

Va ricordato che nel 2001 è stato raggiunto un accordo con le Organizzazioni Sindacali dei Conduttori per l'applicazione dei canoni agevolati (ex Legge 431/98), accordo in grado di comportare un aumento di reddito, a regime, pari a 5,5 M.di in quattro anni.

Per effetto di tale tendenza la redditività del patrimonio immobiliare si è attestata su livelli superiori al 1999: redditività lorda sul valore in bilancio pari a 3,3 per cento nel 2001 ex 2,9 nel 1999, redditività netta pari a 1,8 per cento ex 1,45 nel 1999. I risultati sono ottenuti sottraendo dal patrimonio complessivo i palazzi sedi dell'INPGI e pertanto non fruttiferi. Va comunque rilevato come il rendimento del patrimonio abitativo sia di gran lunga inferiore al patrimonio adibito ad usi commerciali (rendimento netto pari a 1,2 per cento contro 3,4 per cento), il che rende conveniente una ricomposizione del patrimonio a favore della seconda categoria.

Il patrimonio mobiliare (consistenza degli investimenti e proventi relativi) con i connessi indicatori di redditività viene analizzato tramite la tav. 8.

Nel 2001 la consistenza di tale patrimonio si attesta a 507 m.di, di cui la principale componente sono le gestioni patrimoniali (283,3 m.di, pari al 56 per cento del totale) e gli investimenti diretti in fondi comuni di investimento e obbligazioni (140,3 m.di, pari al 27,7 per cento), mentre parte minoritaria rappresentano le liquidità (48,5 m.di, 9,6 per cento del totale) e gli altri crediti bancari (un'operazione pronti c/termine per 35 m.di, 6,9 per cento).

Nel 2001 i proventi finanziari al netto delle tasse (realizzati e/o maturati) subiscono una riduzione rispetto al 2000, da 19,1 a 15,8 m.di (– 17 per cento), causata dai tragici fatti dell'11 settembre, che hanno generato consistenti minusvalenze sul portafoglio investito. L'indice di rendimento netto calcolato sulle attività finanziarie totali (valore in portafoglio) si presenta perciò in calo dal 4,9 per cento nel 2000 al 3,5 per cento nel 2001.

Sezione III

Situazione patrimoniale - Riserve

Nel 2001 l'avanzo di gestione è migliorato a 81,7 m.di (ex 60,5 nel 2000). Per conseguenza il patrimonio netto dell'ente aumenta da 1885 a 1966,7 m.di (+ 4,3 per cento).

L'entità delle riserve obbligatorie a fine 2001 (1885 m.di) soddisfa il vincolo di Riserva previsto dalla legge n. 499/1997, coprendo oltre 5 annualità delle rate di pensione in pagamento nel 1994.

Tuttavia non viene soddisfatto il requisito della copertura di 5 annualità delle pensioni in corso di pagamento nel 2001, previsto dal decreto legislativo 509/1994: l'indice di copertura è infatti pari a 4,34 nel 2001.

SEZIONE IV

Efficienza dell'ente

1. I costi netti di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'ente si attestano nel biennio 2000-2001 a 24,6 in media, presentandosi più elevati rispetto al dato medio del 1998-1999 (22,2, + 10,8 per cento). Ciò è stato causato soprattutto dall'aumento del costo del lavoro per personale in servizio e in quiescenza (16,3 m.di nel 2000-2001 contro 14,7 nel 1998-99).

Nel 2001 il numero dei dipendenti in servizio si è comunque ulteriormente ridotto rispetto al 2000 da 185 a 179, con beneficio sui conti tuttavia parzialmente annullato dagli effetti dei nuovi contratti nazionali di lavoro firmati nel 2001. È proseguito perciò il trend di riduzione del personale che era già cominciato nel 1995, in cui le unità in servizio erano 215, e continuato negli anni successivi. Per conseguenza di tale andamento l'indice di costo amministrativo (rapporto tra spese lorde di gestione e spesa per prestazioni) è aumentato nel 2000-2001 a 5,5 per cento, ex 5 per cento nel 1999. L'indice di produttività (numero di prestazioni per ciascun dipendente) si colloca nel 2001 a 40, in lieve progresso rispetto al risultato 1999 (38).

2. La gestione dei crediti contributivi è analizzabile tramite la tav. 13, che riporta i dati sull'attività di vigilanza, gestione del contenzioso e recupero dei crediti per attività diretta dell'ente, al fine di valutarne l'efficienza operativa.

Quanto all'attività di vigilanza, il numero di aziende ispezionate nel 2001 è fortemente calato rispetto al 2000, da 66 a 29. Le ispezioni effettuate hanno però prodotto accertamenti mediamente più elevati come importo, comportando un ammontare di contributi evasi accertati pari a 18,1 m.di (in calo rispetto ai 34,1 nel 2000, e comunque superiore alla media del quinquennio precedente, in cui tale ammontare era di ca. 8 m.di). I crediti contributivi recuperati sono diminuiti nel 2000-2001 rispetto agli anni precedenti, ammontando in media a 12,1 m.di, mentre nel 1999 avevano raggiunto la cifra di 94,6 m.di. Anche in conseguenza di tale calo i crediti contributivi in contenzioso sono saliti nel 2000 a 153,4 m.di e nel 2001 a 176,8 m.di, ex 37 nel 1999, e rappresentano nel 2001 il 90 per cento circa del totale dei crediti contributivi.

Tale situazione si riverbera negli indici di efficienza, in cui:

la percentuale di recupero sul totale dei crediti contributivi diminuisce dal 66 per cento del 1999 al 7,4 per cento del 2000 e al 5,7 per cento del 2001;

l'incidenza dei costi totali di recupero sui crediti recuperati sale dallo 1,8 per cento del 1999 al 12,1 per cento del 2001. La maggior parte (75 per cento) dei costi sostenuti è rappresentata dalle spese per la vigilanza (personale ispettivo, etc.).

Osservazioni conclusive

La gestione tipica presenta nel 2001 un coefficiente di copertura, sebbene migliorato rispetto all'esercizio precedente, solo di poco superiore all'unità. Due, peraltro, gli elementi positivi principali:

il rapporto demografico tra numero degli assicurati «attivi» e numero di prestazioni erogate migliora nel 2000-2001, collocandosi nel 2001 a 2,68 (ex 2,37 nel 1999), soprattutto grazie all'ingresso nell'anno stesso dei giornalisti pubblicisti nell'INPGI;

l'ammontare medio delle nuove pensioni liquidate nel 2000-2001 è stato molto più contenuto che nel 1999, anno in cui l'ente aveva dovuto corrispondere prestazioni pensionistiche di livello più elevato a causa degli incentivi al prepensionamento offerti dalle aziende editoriali agli iscritti che avevano maturato posizioni contributive medio-alte.

La redditività del patrimonio immobiliare, nonostante i progressi registrati nel biennio 2000-2001 sia in valore assoluto che relativo, presenta ancora dei margini di miglioramento.

Sulla redditività del patrimonio mobiliare hanno invece inciso negativamente, come d'altronde anche per gli altri Enti, i tragici eventi dell'11 settembre.

INPGI 1.xls

Tavola 1

TAVOLA 1 **segnalazioni diverse da libro bi**

(avvalorare con "x" le celle di competenza)

Prestazioni erogate da ciascun Ente classificate in base alla tipologia (a)

Nome Ente	I.N.P.G.I. Gestione Principale
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	
Vecchiaia	X
Anzianità	X
Inabilità	X
Superstiti (di assicurato e pensionato)	X
Pensioni integrative	
Pensioni supplementari	X
Prepensionamento	X
Pensionamenti anticipati	X
Pensioni sociali	X
Trattamenti per carichi familiari su pensioni	X
Pensioni consorziali (ENPAIA)	
ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	
Liquidazione capitali	X
Fondo garanzia TFR	X
Indennità di liquidazione	
Indennità integrativa speciale	
Indennità acconti	
Indennità restituzioni	
ALTRE PRESTAZIONI	
Trattamenti economici temporanei	
- Assegni per il nucleo familiare	X
- Trattamenti di disoccupazione	X
- Trattamenti per cassa integrazione	X
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari	X
- Indennità di mobilità	X
- Assegni temporanei di invalidità	X
Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie	X
Gestione prestazioni per attività sociali	
- Borse e assegni di studio	
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.	X
Altri trattamenti	
- Attività climatiche	
- Corsi di istruzione professionale	
- Assegni funerari e per natalità	
- Rendita vitalizia	
- assegno di incollocabilità	
- gestione grandi invalidi	
- trattamenti medico-legali recupero capacità lavorativa	
- assegno mensile per l'assistenza	X
- asegno privilegiato di invalidità	
- onere per la prevenzione e cura dell'invalidità	
- assegno matrimoniale	
- assistenza infermieristica domiciliare	
- interventi assistenziali (art. 9 L 21/86)	
- sussidi ordinari e straordinari	
- erogazioni benefico-assistenziali	X
- assicurazione infortuni	X

NOTE

(a) per le tipologie delle prestazioni è stata adottata una classificazione meramente convenzionale

(°) Le prestazioni segnate in rosso sono state aggiunte in quanto non previste dal modello di rilevazion

TAVOLA 2 - Gestione Principale
La situazione economico-finanziaria
(valori espressi in milioni di lire)

	Risultato finanziario dell'esercizio					
	Competenza (a)			Cassa (a)		
	Di parte corrente (A)	In conto capitale (B)	In complesso (C)	Di parte corrente (D)	In conto capitale (E)	In complesso (F)
Cons. 2000			**60.540**			
Prev. 2001			**84.491**			
Cons. 2001			**81.723**			
			(1)			

NOTE
(a) nella gestione di competenza il saldo complessivo è dato dalla somma del saldo di parte corrente e del saldo in conto capitale; per la gestione di cassa il saldo complessivo non è invee sempre uguale alla somma dei due saldi in quanto le partite di giro, che risultano sia in entrata che in uscita, presentano nella gestione di cassa importi diversi
(1) Dal 1/1/1998 l'Istituto adotta la contabilità economico patrimoniale per cui il risultato dell'esercizio è determinato applicando il principio di competenza degli eventi di gestione. Da ciò risulta che non vi è distinzione tra competenza di parte corrente e competenza in conto capitale.

TAVOLA 3 - Gestione Principale
Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Anno 2000

	Numero assicurati			Numero prestazioni					Indicatori di equilibrio finanziario			
	Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12 *(1)*	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12 .	Entrate contributive (lit miliardi)	Spesa per prestazioni (lit miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz.	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
Prestazioni previdenziali (a)	**82**	**1048**	**12417**	**159**	**251**	**5023**	**455,40**	**414**	**2,47**	**4,18**	**0,52**	**1,10**
Altre prestazioni previdenziali (a)	**82**	**1048**	**12417**		**151**	**151**	**3,68**	**2,48**	**82,23**			**1,48**
Altre prestazioni (a)	**82**	**1048**	**12417**	**691**	**1304**	**1186**	**29,43**	**20,13**	**10,47**	**0,80**	**0,12**	**1,46**
Totale							*488,51*	*436,61*				**1,12**
							51,90					

Anno 2001 (prev.)

	Numero assicurati			Numero prestazioni					Indicatori di equilibrio finanziario			
	Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit millardi)	Spesa per prestazioni (lit miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz.	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
Prestazioni previdenziali (a)	**nd**	**nd**	**nd**	**nd**	**nd**	**nd**	**482**	**434**				**1,11**
Altre prestazioni previdenziali (a)			**nd**	**nd**	**nd**	**nd**	**4,89**	**1,83**				**2,67**
Altre prestazioni (a)			**nd**	**nd**	**nd**	**nd**	**33,29**	**21,81**				**1,53**

Anno 2001 (cons.)

	Numero assicurati			Numero prestazioni					Indicatori di equilibrio finanziario			
	Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit miliardi)	Spesa per prestazioni (lit miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz.	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
Prestazioni previdenziali (a)	**269**	**2189**	**13758**	**151**	**259**	**5131**	**501**	**435**	**2,68**	**8,45**	**1,78**	**1,15**
Altre prestazioni previdenziali (a)	**269**	**2189**	**13758**		**99**	**99**	**4,92**	**1,42**	**138,97**			**3,46**
Altre prestazioni (a)	**269**	**2189**	**13758**	**764**	**1113**	**1388**	**33,28**	**20,18**	**9,91**	**1,97**	**0,35**	**1,65**
Totale							*539,2*	*456,6*				**1,18**
Saldo							*82,6*					

NOTE

(a) per gli enti aventi gestioni separate (es. gestioni industria, agricoltura, medici, ecc.) o fondi separati (i.e. ENPAM e INAIL), è necessario fornire il dettaglio ulteriore per i vari anni delle gestioni e dei fondi con il subdettaglio delle 3 voci . Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostitutivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali). Per INPDAP va fornito il dettaglio ulteriore di Cpdel, Cps, Cpi e Cpug

(1) - Il numero assicurati è riferito agli iscritti attivi a dicembre

TAVOLA 4 - Gestione Principale

Gestioni trattamenti previdenziali: indicatori di equilibrio finanziario (a)

A. Analisi della contribuzione (b)

	Assicurati					Retribuzione media annua (lit m.ni)	Monte retributivo imponibile (lit. M.di)	Aliquota contrib. legale (%) (1)	Entrate contributive (lit. M.di)				Agevolazioni contributive (lit M.di)	
	Stock al 31/12			Flusso dell'anno					A carico del lavoratore	A carico del datore di lavoro	Quote partecipaz. degli iscritti	Totale	Mancata contribuzione	Trasferimenti a copertura
	Attivi	Silenti	Totali	Cessati	Assicurati									
2000	12417	3550	15967	82	1048	108,7	1491,8	27,97%	135,9	287,2		423,1	3,1	1,72
Prev. 2001	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	27,97%	nd	nd		459,7	nd	nd
Cons. 2001	13758	4188	17946	269	2189	108	1671,9	27,97%	152,9	321,1		474	2,5	0,96
	1,108													

B. Analisi delle prestazioni (b)

	Prestazioni pensionistiche			Importo medio annuo (lit. m.ni)		Spesa per prestazioni (lit. M.di)				
	Stock	Flusso dell'anno		Stock di pensioni	Nuove liquidate	A carico della gestione	Per carichi familiari su pens.	A carico dello stato	Totale	
	al 31/12	Cessate	Liquidate							*Saldo entrate- uscite*
2000	5023	159	251	82,3	91,7	414	0,89	0	414,89	*8,21*
Prev. 2001	nd	nd	nd	nd	nd	433,8	0,5	0	434,3	*25,4*
Cons. 2001	5131	151	259	84,5	92,3	434,6	0,39	0	434,99	*39,01*
									1,048446576	

C. Indicatori relativi all'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche (b)

	Rapporti demografici				Rapporto normativo - istituzionale	Aliquota contributiva legale	Aliquota di equilibrio previdenziale		Aliquota contributiva effettiva	Percentuale di copertura		Spesa pensioni / PIL
	Dati di stock		Dati di flusso				Spesa per pensione tot. / monte retrib. imponibile	Spesa pens. a carico gestione / Monte retrib. imponibile		Entrate contributive / Spesa per pensioni tot.	Entrate contributive / Spesa pens. a carico gestione	
	N. assicurati tot. / N. prestazioni tot.	N. assicurati attivi / N. prestazioni tot.	Cessaz. di assicurati / Nuovi assicurati	Cessaz. pensioni / Nuove pensioni	Pensione media / retribuzione media							
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)
2000	3,18	2,47	0,08	0,63	0,76	27,97%	27,8%	27,8%	28,36%	1,02	1,02	
Prev. 2001	nd	nd	nd	nd	nd	27,97%						
Cons. 2001	3,50	2,68	0,12	0,58	0,78	27,97%	26,0%	26,0%	28,35%	1,09	1,09	

NOTE

(a) La tavola riguarda solo le pensioni IVS: gli enti le cui prestazioni non sono riconducibili a tale tipologia di prestazioni non sono tenuti alla compilazione di tale tavola (es. Enpaia, Inail, ecc.)

(b) per ENPAM , è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei fondi (generale, generici, ecc.) con il subdettaglio delle 3 voci . Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostitutivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali, articolati per le varie categorie. Per INPDAP va fornito il dettaglio ulteriore di Cpdel, Cps, Cpi, Cpug e Cpts, articolati nelle varie categorie

(1) oltre 1% a carico dipendente nei casi previsti in applicazione legge 438/92

TAVOLA 5 - Gestione Principale
Gestione indennità di liquidazione: indicatori di equilibrio finanziario (b)

Assicurati			Retribuz. media annua (lit m.ni)	Monte retributivo imponibile (€it m.ni)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (lit M.di)			Anzianità media di servizio (in anni)	Prime liquidazioni			Riliquidazioni			Indicatori (a)		
Numero iscritti al 31/12	Numero cessati nell'anno	Numero nuovi iscritti nell'anno				Datori di lavoro	Iscritti	Totale		Numero liquidaz.	Spesa (Lit M.di)	Importo medio annuo (lit m.ni)	Numero riliquidaz.	Spesa (Lit M.di)	Importo medio annuo (lit m.ni)	Aliquota di equilibrio	Entrate / Spesa	Liquid. media / Retrib. Media
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(N)/(E)	(I)/(N)	(O)/(D)

2000
Prev. 2001 NON GESTITA
Cons. 2001

NOTE
(a) gli indicatori vanno costruiti sui dati relativi alle prime liquidazioni
(b) Per INPDAP è necessario fornire il dettaglio ex Enpas ed ex Inadel per i vari anni

TAVOLA 6/A - Gestione Principale - Trattamenti di disoccupazione

Gestioni trattamenti economici temporanei; indicatori di equilibrio finanziario (a)

	Base assicurativa e entrate contributive							Numero prestazioni e onere							Indicatori	
	Assicurati			Retribuz. media annua	Monte retributivo	Aliquota contrib. legale	Entrate contributive	Numero prestazioni			Importo medio annuo (lit	Spesa per prestazioni (Lit M.di)			N. prestazioni / N. assicurati	Entrate / Spesa
	Stock al 31/12	Flusso dell'anno Cessati	Assicurati	(lit m.ni)	imponibile (Lit	(%)	(Lit M.di)	Stock al 31/12	Flusso dell'anno Cessate	Liquidate	m.ni)	A carico della gestione	A carico dello stato	Totale		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(H)/(A)	(G)/(P)
2000	12417	82	1048	108,7	1491,8	1,61	23,88	715	546	1083	9,6	10,4		10,4	0,06	2,30
Prev. 2001	nd	nd	nd	nd	nd	1,61	26,54					10		10		2,65
Cons. 2001	13758	269	2189	108	1671,9	1,61	26,76	964	506	1120	9,48	10,62		10,62	0,07	2,52

NOTE

(a) per i vari enti è necessario fornire il dettaglio delle varie tipologie di prestazioni (es. indennità di maternità, assegni temporanei di invalidità. trattamenti di disoccupazione) aventi carattere temporaneo

TAVOLA 6/B - Gestione Principale - Trattamenti per Cassa Integrazione

Gestioni trattamenti economici temporanei; indicatori di equilibrio finanziario (a)

	Base assicurativa e entrate contributive							Numero prestazioni e onere							Indicatori	
	Assicurati			Retribuz. media annua (lit m.ni)	Monte retributivo imponibile (€	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (Lit M.di)	Numero prestazioni			Importo medio annuo (lit m.ni)	Spesa per prestazioni (Lit M.di)			N. prestazioni / N. assicurati	Entrate / Spesa
	Stock al 31/12	Flusso dell'anno						Stock al 31/12	Flusso dell'anno			A carico della gestione	A carico dello stato	Totale		
		Cessati	Assicurati						Cessate	Liquidate						
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(H)/(A)	(G)/(P)
2000	**12417**	**82**	**1048**	**108,7**	**1491,8**	**0**	**0**	**293**	**11**	**241**	**11,9**	**2,87**		**2,87**	**0,02**	**0,00**
Prev. 2001	**nd**	**nd**	**nd**	**nd**	**nd**	**0**	**0**					**4,2**		**4,2**		**0,00**
Cons. 2001	**13758**	**269**	**2189**	**108**	**1671,9**	**0**	**0**	**244**	**83**	**218**	**13**	**2,83**		**2,83**	**0,02**	**0,00**

NOTE

(a) per i vari enti è necessario fornire il dettaglio delle varie tipologie di prestazioni (es. indennità di maternità, assegni temporanei di invalidità, trattamenti di disoccupazione) aventi carattere temporaneo

Tavola 7 - Gestione Principale - dati in lit. M.di
Gestione immobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 2000

							Redditività					
							Rendimenti lordi (%)			Rendimenti netti (%)		
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato
Immobili da reddito locati a terzi (c)												
- adibiti ad usi abitativi	909,3	431,6	592,1	909,3	23,3	9,6	**2,6**	**5,4**	**2,6**	**1,1**	**2,2**	**1,1**
- adibiti ad usi commerciali	327,9	134,3	206,6	327,9	15,9	10,0	**4,8**	**11,8**	**4,8**	**3,0**	**7,4**	**3,0**
- adibiti ad uso uffici												
- adibiti ad altri usi												
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	27,6	2,5	13,1	27,6								
Terreni edificabili												
Terreni agricoli												
Immobili in corso di acquisizione o costruzione												
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)	**1264,9**	**568,4**	**811,9**	**1264,9**	**39,2**	**19,6**						

Anno 2001 (prev.)

							Redditività					
							Rendimenti lordi (%)			Rendimenti netti (%)		
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato
Immobili da reddito locati a terzi (c)												
- adibiti ad usi abitativi												
- adibiti ad usi commerciali												
- adibiti ad uso uffici												
- adibiti ad altri usi												
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti												
Terreni edificabili												
Terreni agricoli												
Immobili in corso di acquisizione o costruzione												
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)												

Anno 2001 (cons.)

							Redditività					
							Rendimenti lordi (%)			Rendimenti netti (%)		
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato
Immobili da reddito locati a terzi (c)	0,681693											
- adibiti ad usi abitativi	**871,04**	**431,55**	**628,1**	**871,04**	**24,21**	**10,63**	**2,8**	**5,6**	**2,8**	**1,2**	**2,5**	**1,2**
- adibiti ad usi commerciali	**379,08**	**145,54**	**211,04**	**379,08**	**18,31**	**12,75**	**4,8**	**12,6**	**4,8**	**3,4**	**8,8**	**3,4**
- adibiti ad uso uffici												
- adibiti ad altri usi												
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	**27,64**	**2,54**	**13,14**	**27,64**								
Terreni edificabili												
Terreni agricoli												
Immobili in corso di acquisizione o costruzione												
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)	**1277,76**	**579,63**	**852,28**	**1277,76**	**42,52**	**23,38**	**3,3**			**1,8**		**1,8**

NOTE
(a) per gli immobili adibiti ad usi diretti si tratta dei fitti figurativi ad essi imputabili
(b) al netto delle spese di gestione del patrimonio immobiliare (spese per il personale, di manutenzione, di amministrazione, compensi a società di gestione, quota di ammortamento dell'anno, ecc.) e delle imposte e tass
(c) per INAIL, INPS e IPOST gli immobili locati a terzi e strumentali adibiti ad usi diretti vanno classificati in base all'impiego e alla destinazione

Tavola 8 - Gestione Principale
Gestione mobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività (lit. M.di)

Anno 2000

	Valore in portafoglio (A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (e) (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Lordi (E)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Netti (F)	Utili o perdite da realizzo (f) Lordi (G)	Utili o perdite da realizzo (f) Netti (H)	Plusvalenze o minusv. maturate (g) (I)	Interessi passivi (h) (L)	Oneri di gestione (i) (2) (M)
Attività finanziarie											
Attività liquide (a)	37,87					0,84					0,02
Titoli (b)	29,8	19,82	30,84			1,36		0,09	1,03		
Azioni e partecipazioni											
Crediti (1)						0,53					
Altri investimenti (c)	357,15	361,55	360,43					11,97	3,28		0,19
Totali	424,82	381,37	391,27	0	0	2,73	0	12,06	4,31	0	0,21
Passività finanziarie (d)											

Anno 2001 (PREV.)

	Valore in portafoglio (A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (e) (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Lordi (E)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Netti (F)	Utili o perdite da realizzo (f) Lordi (G)	Utili o perdite da realizzo (f) Netti (H)	Plusvalenze o minusv. maturate (g) (I)	Interessi passivi (h) (L)	Oneri di gestione (i) (M)
Attività finanziarie											
Attività liquide (a)						0,93				0,001	0,05
Titoli (b)						2,5		-0,2			
Azioni e partecipazioni						0,3		-0,9			
Crediti						0,4					
Altri investimenti (c)								4,5			0,24
Totali	0	0	0	0	0	4,13	0	3,4	0	0,001	0,29
Passività finanziarie (d)											

Anno 2001 (CONS.)

	Valore in portafoglio (A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (e) (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Lordi (E)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Netti (F)	Utili o perdite da realizzo (f) Lordi (G)	Utili o perdite da realizzo (f) Netti (H)	Plusvalenze o minusv. maturate (g) (I)	Interessi passivi (h) (L)	Oneri di gestione (i) (M)
Attività finanziarie											
Attività liquide (a)	48,5					1,3					0,07
Titoli (b)	159,4	160,12	161,1			7,5		0,64	1,7		
Azioni e partecipazioni	26,48	29,77	27,13			0,33		-1,6	0,65		
Crediti	35					0,41					
Altri investimenti (c)	237,77	247,99	242,17					0,52	4,4		0,63
Totali	507,75	437,88	430,4	0	0	9,54	0	-0,44	6,75	0	0,7
Passività finanziarie (d)											

8. Indicatori di redditività del patrimonio immobiliare (valori percentuali)

	Rendimenti lordi (al lordo delle imposte)			Rendimenti netti (al lordo delle imposte)			Risultato di gestione finanziaria			
	su attività finanz. tot. (v. in portafoglio)	su titoli, azioni, altri investim.		su attività finanz. tot. (v. in portafoglio)	su titoli, azioni, altri investim.		Risultato lordo di gestione finanziaria / Attività finanz. totali (valore in portafoglio)		Risultato netto di gestione finanziaria / Attività - passività finanz. (valore in portafoglio)	
		(valore in portafoglio)	(valore di mercato)		(valore in portafoglio)	(valore di mercato)	al lordo imposte	al netto imposte	al lordo imposte	al netto imposte
	(E)+(G)+(I)/(A)	(E)+(G)+(I)/(A)	(E)+(G)+(I)/(C)	(F)+(H)+(I)/(A)	(F)+(H)+(I)/(A)	(F)+(H)+(I)/(C)	(E)+(G)+(I)-(M)/(A)	(F)+(H)+(I)-(M)/(A)	(E)+(G)+(I)-(M)-(L)/(A)	(F)+(H)+(I)-(M)-(L)/(A)
Anno 2000	1,01%	1,11%	1,10%	4,50%	4,94%	4,88%	0,97%	4,45%	0,97%	4,45%
Anno 2001 (PREV.)	1,33%	1,47%	1,57%	3,13%	3,45%	3,58%	1,19%	2,99%	1,19%	2,99%
Anno 2001 (CONS.)										

NOTE
(a) La voce "attività liquide" comprende i conti correnti e altri depositi bancari e postali (buoni fruttiferi, depositi a risparmio, ecc)
(b) La voce "titoli" si riferisce ai titoli a breve e medio lungo termine e comprende i titoli di Stato, le obbligazioni delle banche e delle imprese e i titoli esteri
(c) La voce "altri investimenti" si riferisce ad altri valori mobiliari, fra cui rientrano i fondi comuni
(d) La voce "passività finanziarie" comprende i debiti verso privati e enti pubblici non economici
(e) Per le attività non quotate va indicato il presumibile valore di realizzo; per le attività liquide e i crediti il valore nominale
(f) al lordo o al netto di imposte e tasse
(g) Plusvalenze e minusvalenze maturate ma non ancora realizzate, calcolate come differenza fra i valori mobiliari ai prezzi di mercato ad inizio e a fine anno
(h) interessi passivi sulle passività finanziarie
(i) La voce "costi di gestione" comprende le spese sostenute in relazione a società di gestione, banche, imposte e tasse, ecc.
(l) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati. Per il 1997 il valore medio non è stato calcolato in quanto nella maggior parte dei casi i dati non sono disponibili
(1) Pronti termine
(2) Gli oneri di gestione del portafoglio titoli sono stati tutti inseriti nella categoria "Altri investimenti" (Fondi Comuni)

Tavola 9 - Gestione Principale
La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve (valori espressi in lit m.di) (a)

	Risultato economico di esercizio	Stato Patrimoniale			Riserve obbligatorie	
		Attività	Passività	Patrimonio netto al 31/12	Consistenza al 31/12	Assegnazione nell'anno
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
2000	**60,53**	**1944,48**	**59,49**	**1884,99**	**1824,46**	**60,53**
2001 (prev.)	**50,57**					
2001 (cons.)	**81,72**	**2039,3**	**72,58**	**1966,72**	**1884,99**	**81,72**

NOTE
(a) Per INAIL è necessario dettagliare i dati relativi alle varie gestioni (industria, agricoltura, medici rx, generale)

Tavola 10 - Gestione Principale
I costi di gestione nel loro complesso: indice di costo amministrativo (valori espressi in lit M.di)

	Costi di gestione (a)						Indice di costo amministrativo	
	Costi lordi di gestione					Costi netti di gestione (b)	Spese lorde di gestione / Spesa per prestazioni	Spese nette di gestione / Spesa per prestazioni
0,049170616	Personale in servizio	Personale in quiescenza	Acquisto beni di consumo e servizi	Altri oneri	Totale			
2000	**15,48**	**0,89**	**4,39**	**3,41**	**24,19**	**24,19**	**5,5**	**5,5**
2001 (prev.)	**16,57**	**0,98**	**5,65**	**4,01**	**27,22**	**27,22**	**5,9**	**5,9**
2001 (cons.)	**15,4**	**0,9**	**5,01**	**3,62**	**24,95**	**24,95**	**5,5**	**5,5**

(a) I costi di gestione rappresentano le risorse necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Ente. Essi risultano pertanto costituite dalle spese per il personale in attività di servizio e in quiescenza, per gli Organi dell'Ente e per l'acquisto di beni di consumo e servizi; tale posta non comprende gli oneri di gestione imputabili agli immobili locati a terzi e agli immobili adibiti ad usi diversi (termali, case di riposo, ecc.). Dati di competenza

(b) i costi di gestione netti si ottengono sottraendo dalle spese lorde i recuperi di costi e le eliminazioni di residui passivi di spese correnti dichiarate insussistenti

Tavola 11 - Gestione Principale
Personale in organico e in servizio per qualifica funzionale e ripartizione territoriale: indice di occupazione e redditività (a) *(1)*
(consistenze al 31 dicembre)

	2000		2001 (prev.)		2001 (cons.)		Indice di occupazione			Indice di produttività (b)		
	In organico	In servizio	In organico	In servizio	In organico	In servizio	2000	2001 (prev.)	2001 (cons.)	2000	2001 (prev.)	2001 (cons.)
	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(B)/(A)	(B)/(A)	(B)/(A)			
Dirigenti		**9**				**9**				**39,12**		**39,93**
X-VIII		**39**				**39**						
VII-III		**137**				**131**						
Altre qualifiche		**-**				**-**						
Totale		***185***				***179***						

NOTE
(a) ove applicabile il personale dovrà essere inoltre ripartito per struttura di impiego (Direzione Generale e Sedi Periferiche) e per zona territoriale (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud
(b) L'indice di produttivitrà è dato dal rapporto tra n. complessivo delle prestazioni erogate e il numero di unità del personale in servizio
(1) - L'Istituto ha sede unica in Roma pertanto la zona territoriale di collocazione del personale è il Centro

Tavola 12 - Gestione Principale
Gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione: grado di evasione e costo medio dei ricorsi (c)

	Pratiche (a)			Ricorsi			Oneri per la gestione del contenzioso (b)		Indicatori			
									Grado di evasione		Costo medio dei ricorsi	Costo medio legale
	Pratiche pervenute nell'anno	Pratiche definite nell'anno	Pratiche giacenti a fine anno	Ricorsi pervenuti nell'anno	Ricorsi definiti nell'anno	Ricorsi giacenti a fine anno		di cui spese legali	delle pratiche	dei ricorsi		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(B)/(A)	(E)/(D)	(G)/(F)	(H)/(F)
2000	**1706**	**1706**							**1**			
2001 (prev.)												
2001 (cons.)	**1471**	**1471**							**1**			

NOTE
(a) Il dato si riferisce alle domande di prestazioni pervenute in prima istanza, ad esclusione dei ricorsi esaminati nelle colonne D, E ed F
(b) Spese per il personale, spese legali e altri oneri relativi alla gestione del contenzioso
(c) Per INPDAP e INPS i dati annuali vanno ulteriormente dettagliati per le varie categorie di prestazioni

Tavola 13 - Gestione Principale

A. Crediti contributivi - Consistenza, recupero e gestione contenzioso (valori espressi in Euro)

	Crediti contributivi *(1)*				Azione di vigilanza			Recupero crediti *(2)*						Costi sostenuti per il recupero crediti			
	Crediti contrib. al 31/12		Numero posizioni		Contributi evasi accertati	Aziende ispezionate		Per attività diretta dell'Ente						Attività di vigilanza (a)	Spese legali	Altre spese	Totale
		di cui in contenzioso		di cui in contenzioso			di cui irregolari	In via amministr.	In via legale	Totale	Tramite esattorie	Da condoni	Totale				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)
2000	**91.162.989**	**79.224.488**	**971**	**132**	**17.601.876**	**66**	**43**	**2.078.574**	**4.635.111**	**6.713.685**	**0**	**0**	**6.713.685**	**586.062**	**130.215**		**716.277**
2001 (prev.)	*176.516.161*	*153.399.999*			*34.081.984*			*4.024.680*	*8.974.826*	*12.999.507*			*12.999.507*				
2001 (cons.)	**100.889.402**	**91.309.579**	**1206**	**84**	**9.336.153**	**29**	**23**	**973.073**	**4.803.870**	**5.776.943**	**0**	**0**	**5.776.943**	**520.843**	**175.988**		**696.831**
	195.349.122	*176.799.999*			*18.077.313*			*1.884.132*	*9.301.589*	*11.185.721*			- *11.185.721*				

0,747445

B. Indicatori relativi alla gestione dei crediti contributivi (valori percentuali)

	Crediti contributivi recuperati totali / Crediti contributivi a fine anno	Crediti contr. recuperati per attività diretta / Crediti contributivi a fine anno	Crediti contributivi recuperati totali / Contributivi evasi accertati nell'anno	Costi totali / Crediti recuperati per attività diretta	Crediti relativi all'attività di vigilanza / Crediti recuperati per attività diretta	Costi relativi a spese legali/ Crediti recuperati per attività diretta	Aziende irregolari / Aziende ispezionate	N. posizioni in contenzioso / N. posizioni da recuperare	Crediti contributivi in contenzioso / Crediti contributivi a fine anno	Crediti recuperati in via legale / Crediti contributivi in contenzioso
	(O)/(A)	(L)/(A)	(O)/(E)	(S)/(L)	(P)/(L)	(Q)/(L)	(F)/(G)	(D)/(C)	(B)/(A)	(I)/(B)
2000	**7,4%**	**7,4%**	**38,1%**	**10,7%**	**8,7%**	**1,9%**	**153,5%**	**13,6%**	**86,9%**	**13,6%**
2001 (prev.)										
2001 (cons.)	**5,7%**	**5,7%**	**61,9%**	**12,1%**	**9,0%**	**3,0%**	**126,1%**	**7,0%**	**90,5%**	**7,0%**

NOTE

(a) spese per il personale ispettivo ed altre spese connesse all'attività di vigilanza

(1) - La voce "Crediti contributivi al 31/12" è stata depurata dei contributi relativi a dicembre e XIII.ma che hanno scadenza 20 gennaio. Pertanto il valore riportato differisce da quello iscritto in bilancio.

(2) - Nella rilevazione attuale è stato rettificato l importo relativo ai "Recuperi in via legale" riferito all'anno 2000 in quanto, per una errata interpretazione, il valore riportato nelle precedenti comunicazioni è riferito all'intero importo dei crediti in contenzioso. Al fine di rendere confrontabili i dati in Vostro possesso si indicano di seguito i valori rettificati riferiti agli anni oggetto delle precedente rilevazione:
Anno 1997 € 537.115,00 - 1998 € 1.755.437,00 - 1999 € 2.732.057,00.

Tavola 14 - Gestione Principale
Tempi medi di liquidazione delle prestazioni - *(valori espressi in giorni) (a)*

	Pensioni IVS			Altre prestazioni					
	Vecchiaia	Invalidità	Reversibilità	Indennità Liquidazione	Trattamenti temporanei	Disoccupazione ordinaria	Indennità mal e mater.	Indennità mobilità	Cig
2000	30	30	30	Non Gestita	30	30	Non Gestita	30	30
2001 (prev.)									
2001 (cons.)	30	30	30	Non Gestita	30	30	Non Gestita	30	30

RELAZIONE SU ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI - GESTIONE SEPARATA PER I GIORNALISTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO (INPGI2)

L'INPGI2 - Gestione separata, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, assicura la tutela previdenziale obbligatoria ai giornalisti che svolgono attività autonoma di libera professione. Le prestazioni erogate agli iscritti sono quelle IVS e l'indennità di maternità.

Gli iscritti sono tenuti al versamento di:

un contributo soggettivo obbligatorio, pari al 10 per cento del reddito professionale netto da lavoro autonomo, per un importo minimo previsto pari a 125.000 lire;

un contributo integrativo del 2 per cento dei corrispettivi lordi incassati, destinato alle spese di gestione dell'istituto e alla realizzazione degli accantonamenti necessari per la rivalutazione dei conti individuali degli iscritti;

un contributo soggettivo aggiuntivo non inferiore al 5 per cento del reddito professionale, facoltativo dietro apposita domanda presentata annualmente.

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

L'INPGI-2, ente di recente costituzione, ha erogato prestazioni IVS per la prima volta nel 2001 (cioè al compimento del periodo di contribuzione minimo di 5 anni) per un importo assai contenuto, oltre ad erogare alcune indennità di maternità (per 240 m.ni nel 2001).

La gestione finanziaria evidenziata nella tavola 2 ha prodotto un saldo complessivo entrate-uscite, misurate secondo il principio di competenza, pari a 6,3 m.di nel 2001, ex 2,3 nel 2000.

La gestione tipica entrate contributive - spesa per prestazioni istituzionali si chiude con un saldo largamente positivo, essendo le entrate contributive nel 2001 pari a 26,6 m.di e la spesa per prestazioni pari a 0,25 m.di. La dinamica delle entrate è stata altalenante nel 2000-2001, con diminuzione nel 2000 a 19,6 m.di (ex 32,6 nel 1999) e successivo aumento a 26,6 nel 2001.

Il numero di assicurati nel biennio 2000-2001 è aumentato mediamente del 19,5 per cento l'anno rispetto al 1999, raggiungendo le 11.470 unità a fine 2001 (ex 8035 nel 1999).

In riferimento alle indennità di maternità nel 2000-2001 la spesa si è attestata sui 240 m.ni a fronte di entrate in media paria a 500 m.ni, con coefficiente di copertura delle entrate sulle spese specifiche pari a 2,2.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

La gestione separata non possiede al momento un patrimonio immobiliare.

Il patrimonio mobiliare, analizzato mediante la tavola 8, ha una consistenza a fine 2001 di 73,5 m.di (valore in portafoglio), con un incremento rispetto all'anno precedente di quasi 22 m.di (+ 42,2 per cento).

Di tale patrimonio la maggior parte (47,3 m.di, pari al 64,3 per cento) è rappresentata da gestioni patrimoniali (prevalentemente in fondi, obbligazioni e titoli di Stato), mentre un'altra quota consistente è investita direttamente in obbligazioni e fondi (21,9 m.di, il 29,7 per cento). Nonostante il più elevato ammontare investito nel 2001, per effetto della crisi internazionale seguita ai fatti di settembre 2001, i proventi finanziari al lordo degli oneri di gestione si sono ridotti da 4,1 m.di a 3,6 nel 2001. Parallelamente il risultato lordo di gestione finanziaria in percentuale delle attività finanziarie totali si è ridotto dal 3,4 per cento al 0,9 per cento.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale - Riserve

Nel 2001 l'avanzo di esercizio è stato di 6,3 m.di: peraltro solo parte di tale risultato è dovuto ai proventi correnti, in quanto per la cifra di 3,3 m.di deriva dall'utilizzo della disponibilità del Fondo di riserva ex articolo 33 del Regolamento interno. Al netto di tale prelievo – motivato dall'esigenza di coprire il gap tra il rendimento netto del portafoglio titoli e il tasso annuo di capitalizzazione del PIL (0,2 per cento contro 4,7781 per cento) – l'avanzo è stato di circa 3 m.di, superiore comunque all'avanzo 2000 (2,3 m.di) e in linea con l'avanzo 1999 (3,1 m.di).

Per effetto dell'accantonamento a riserva dell'intero avanzo il patrimonio netto dell'ente ammonta ora a 11,2 m.di (ex 8,3 nel 2000).

SEZIONE IV

Efficienza dell'ente

I costi di gestione ammontano nel 2001 a 1,4 m.ni (ex 1,3 nel 2000), e sono composti prevalentemente dal costo del personale (0,8 m.di) e da spese per gli organi dell'ente (ca. 0,4 m.di).

Il numero di unità di personale in servizio risulta costante nel 2000 e 2001 e pari a 10.

A causa della recente costituzione della gestione non si possono ancora trarre conclusioni circa l'efficienza della gestione (ad es. tramite l'indice di costo amministrativo, calcolato come incidenza delle spese di gestione sulla spesa per prestazioni, che come si è visto è di importo assai contenuto).

Osservazioni conclusive

La recente costituzione della gestione separata dell'INPGI non consente di analizzare nè gli equilibri della gestione tipica nè l'efficienza della gestione, salvo per quanto riguarda la gestione maternità che appare in equilibrio, presentando nel 2001 un coefficiente di copertura delle entrate sulle spese pari a 2,4.

INPGI 2.xls Tavola 1

TAVOLA 1
(avvalorare con "x" le celle di competenza)
Prestazioni erogate da ciascun Ente classificate in base alla tipologia (a)

	Nome Ente	**I.N.P.G.I. Gestione Separata *(1)***
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI		
Vecchiaia		X
Anzianità		
Inabilità		X
Superstiti (di assicurato e pensionato)		X
Pensioni integrative		
Pensioni supplementari		
Prepensionamento		
Pensionamenti anticipati		
Pensioni sociali		
Trattamenti per carichi familiari su pensioni		
Pensioni consorziali (ENPAIA)		
ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI		
Liquidazione capitali		X
Indennità di liquidazione		
Indennità integrativa speciale		
Indennità acconti		
Indennità restituzioni		
ALTRE PRESTAZIONI		
Trattamenti economici temporanei		
- Assegni per il nucleo familiare		
- Trattamenti di disoccupazione		
- Trattamenti per cassa integrazione		
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari		X
- Indennità di mobilità		
- Assegni temporanei di invalidità		
Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie		
Gestione prestazioni per attività sociali		
- Borse e assegni di studio		
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.		
Altri trattamenti		
- Attività climatiche		
- Corsi di istruzione professionale		
- Assegni funerari e per natalità		
- Rendita vitalizia		
- assegno di incollocabilità		
- gestione grandi invalidi		
- trattamenti medico-legali recupero capacità lavorativa		
- assegno mensile per l'assistenza		
- asegno privilegiato di invalidità		
- onere per la prevenzione e cura dell'invalidità		
- assegno matrimoniale		
- assistenza infermieristica domiciliare		
- interventi assistenziali (art. 9 L 21/86)		
- sussidi ordinari e straordinari		
- erogazioni benefico-assistenziali		

NOTE
(a) per le tipologie delle prestazioni è stata adottata una classificazione meramente convenzionale
(1) - La Gestione Separata è stata riconosciuta con D.I. del 20/5/97 e successive modificazioni ed integrazioni , ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 103 del 10/02/96.

TAVOLA 2 - Gestione Separata
La situazione economico-finanziaria
(valori espressi in milioni di lire)

	Risultato finanziario dell'esercizio					
	Competenza (a)			Cassa (a)		
	Di parte corrente (A)	In conto capitale (B)	In complesso (C)	Di parte corrente (D)	In conto capitale (E)	In complesso (F)
Cons. 2000			**2318**			
Prev. 2001			**-1023**			
Cons. 2001			**6256**			
			(1)			

NOTE
(a) nella gestione di competenza il saldo complessivo è dato dalla somma del saldo di parte corrente e del saldo in conto capitale; per la gestione di cassa il saldo complessivo non è invee sempre uguale alla somma dei due saldi in quanto le partite di giro, che risultano sia in entrata che in uscita, presentano nella gestione di cassa importi diversi
(1) Dal 1/1/1998 l'Istituto adotta la contabilità economico patrimoniale per cui il risultato dell'esrcizio è determinato applicando il principio di competenza degli eventi di gestione. Da ciò risulta che non vi è distinzione tra competenza di parte corrente e competenza in conto capitale.

TAVOLA 3 - Gestione Separata
Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Anno 2000

	Numero assicurati			Numero prestazioni					Indicatori di equilibrio finanziario			
	Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit miliardi)	Spesa per prestazioni (lit miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz.	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
Prestazioni previdenziali (a)	**66**	**1651**	**9618**				**19,63**					
Altre prestazioni previdenziali (a)												
Altre prestazioni (a)	**66**	**1651**	**9618**	**38**	**38**		**0,49**	**0,24**				

Anno 2001 (prev.)

	Numero assicurati			Numero prestazioni					Indicatori di equilibrio finanziario			
	Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit miliardi)	Spesa per prestazioni (lit miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz.	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
Prestazioni previdenziali (a)	**nd**	**nd**	**nd**				**22,03**					
Altre prestazioni previdenziali (a)												
Altre prestazioni (a)							**0,51**					

Anno 2001 (cons.)

	Numero assicurati			Numero prestazioni					Indicatori di equilibrio finanziario			
	Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit miliardi)	Spesa per prestazioni (lit miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz.	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
Prestazioni previdenziali (a)	**83**	**1935**	**11470**		**14**	**14**	**26,05**	**0,005**				
Altre prestazioni previdenziali (a)												
Altre prestazioni (a)	**83**	**1935**	**11470**	**31**	**31**		**0,57**	**0,24**				

NOTE

(a) per gli enti aventi gestioni separate (es. gestioni industria, agricoltura, medici, ecc.) o fondi separati (i.e. ENPAM e INAIL), è necessario fornire il dettaglio ulteriore per i vari anni delle gestioni e dei fondi con il subdettaglio delle 3 voci . Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostitutivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali). Per INPDAP va fornito il dettaglio ulteriore di Cpdel, Cps, Cpi e Cpug

TAVOLA 4 - Gestione Separata

Gestioni trattamenti previdenziali: indicatori di equilibrio finanziario (a)

A. Analisi della contribuzione (b)

	Assicurati					Retribuzione media annua (lit m.ni)	Monte retributivo imponibile (lit. M.di)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (lit. M.di)				Agevolazioni contributive (lit M.di)	
	Stock al 31/12			Flusso dell'anno					A carico del lavoratore	A carico del datore di lavoro	Quote partecipaz. degli iscritti	Totale	Mancata contribuzione	Trasferimenti a copertura
	Attivi	Silenti	Totali	Cessati	Assicurati									
2000	9094	524	9618	66	1651	19,97	191,54	12	10	2		19,63		
Prev. 2001														
Cons. 2001	11032	438	11470	83	1935	21,57	238,02	12	10	2		22,03		

B. Analisi delle prestazioni (b)

	Prestazioni pensionistiche			Importo medio annuo (lit. m.ni)		Spesa per prestazioni (lit. M.di)			
	Stock	Flusso dell'anno		Stock di pensioni	Nuove liquidate	A carico della gestione	Per carichi familiari su pens.	A carico dello stato	Totale
	al 31/12	Cessate	Liquidate						
2000									
Prev. 2001									
Cons. 2001	14		14	0,38	0,38	0,005			0,005

C. Indicatori relativi all'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche (b)

	Rapporti demografici				Rapporto normativo - istituzionale	Aliquota contributiva legale	Aliquota di equilibrio previdenziale		Aliquota contributiva effettiva	Percentuale di copertura		Spesa pensioni / PIL
	Dati di stock		Dati di flusso				Spesa per pensione tot. / monte retrib. imponibile	Spesa pens. a carico gestione / Monte retrib. imponibile		Entrate contributive / Spesa per pensioni tot.	Entrate contributive / Spesa pens. a carico gestione	
	N. assicurati tot. / N. prestazioni tot.	N. assicurati attivi / N. prestazioni tot.	Cessaz. di assicurati / Nuovi assicurati	Cessaz. pensioni / Nuove pensioni	Pensione media / retribuzione media							
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)
2000			0,04			12			10,25%			
Prev. 2001	nd	nd	nd	nd	nd							
Cons. 2001	819,3	788,0	0,04	0	0,02	12	0,0%	0,0%	0,09	4406	4406	

NOTE

(a) La tavola riguarda solo le pensioni IVS: gli enti le cui prestazioni non sono riconducibili a tale tipologia di prestazioni non sono tenuti alla compilazione di tale tavola (es. Enpaia, Inail, ecc.)

(b) per ENPAM , è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei fondi (generale, generici, ecc.) con il subdettaglio delle 3 voci . Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostitutivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali, articolati per le varie categorie. Per INPDAP va fornito il dettaglio ulteriore di Cpdel, Cps, Cpi, Cpug e Cpts, articolati nelle varie categorie

TAVOLA 5 - Gestione Separata
Gestione indennità di liquidazione: indicatori di equilibrio finanziario (b)

Assicurati			Retribuz. media annua (lit m.ni)	Monte retributivo imponibile (€it m.ni)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (lit M.di)			Anzianità media di servizio (in anni)	Prime liquidazioni			Riliquidazioni			Indicatori (a)		
Numero iscritti al 31/12	Numero cessati nell'anno	Numero nuovi iscritti nell'anno				Datori di lavoro	Iscritti	Totale		Numero liquidaz.	Spesa (Lit M.di)	Importo medio annuo (lit m.ni)	Numero riliquidaz.	Spesa (Lit M.di)	Importo medio annuo (lit m.ni)	Aliquota di equilibrio	Entrate / Spesa	Liquid. media / Retrib. Media
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(N)/(E)	(I)/(N)	(O)/(D)

2000
Prev. 2001 NON GESTITO
Cons. 2001

NOTE
(a) gli indicatori vanno costruiti sui dati relativi alle prime liquidazioni
(b) Per INPDAP è necessario fornire il dettaglio ex Enpas ed ex Inadel per i vari anni

TAVOLA 6 - Gestione Separata -TRATTAMENTO DI MATERNITA'

Gestioni trattamenti economici temporanei; indicatori di equilibrio finanziario (a)

	Base assicurativa e entrate contributive							Numero prestazioni e onere							Indicatori	
	Assicurati			Retribuz. media annua	Monte retributivo	Aliquota contrib. legale	Entrate contributive	Numero prestazioni			Importo medio annuo (lit	Spesa per prestazioni (Lit M.di)			N. prestazioni / N. assicurati	Entrate / Spesa
	Stock al 31/12	Flusso dell'anno Cessati	Flusso dell'anno Assicurati	(lit m.ni)	imponibile (€	(%)	(Lit M.di)	Stock al 31/12	Flusso dell'anno Cessate	Flusso dell'anno Liquidate	m.ni)	A carico della gestione	A carico dello stato	Totale		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(H)/(A)	(G)/(P)
2000	**9618**	**66**	**1651**	**19,97**	**191,54**	**50800**	**0,49**	**38**	**38**	**38**	**6,42**	**0,24**		**0,24**	**0,004**	**2,04**
Prev. 2001																
Cons. 2001	**11470**	**83**	**1935**	**21,57**	**238,02**	**52120** *(1)*	**0,57**	**31**	**31**	**31**	**7,59**	**0,24**		**0,24**	**0,003**	**2,38**

2,375

NOTE

(a) per i vari enti è necessario fornire il dettaglio delle varie tipologie di prestazioni (es. indennità di maternità, assegni temporanei di invalidità. trattamenti di disoccupazione) aventi carattere temporaneo

(1) - Il contributo maternità è determinato in misura fissa e rivalutato annualmente con gli indici di cui all'art. 22 legge 3/6/75 n° 160.

Tavola 7 - dati in lit. M.di LA GESTIONE SEPARATA NON HA PATRIMONIO IMMOBILIARE

Gestione immobiliare

Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 2000

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività: Rendimenti lordi (%) su valore in bilancio	Rendimenti lordi (%) su prezzo d'acquisto	Rendimenti lordi (%) su valore di mercato	Rendimenti netti (%) su valore in bilancio	Rendimenti netti (%) su prezzo d'acquisto	Rendimenti netti (%) su valore di mercato
Immobili da reddito locati a terzi (c)												
- adibiti ad usi abitativi												
- adibiti ad usi commerciali												
- adibiti ad uso uffici												
- adibiti ad altri usi												
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti												
Terreni edificabili												
Terreni agricoli												
Immobili in corso di acquisizione o costruzione												
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)												

Anno 2001 (prev.)

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività: Rendimenti lordi (%) su valore in bilancio	Rendimenti lordi (%) su prezzo d'acquisto	Rendimenti lordi (%) su valore di mercato	Rendimenti netti (%) su valore in bilancio	Rendimenti netti (%) su prezzo d'acquisto	Rendimenti netti (%) su valore di mercato
Immobili da reddito locati a terzi (c)												
- adibiti ad usi abitativi												
- adibiti ad usi commerciali												
- adibiti ad uso uffici												
- adibiti ad altri usi												
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti												
Terreni edificabili												
Terreni agricoli												
Immobili in corso di acquisizione o costruzione												
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)												

Anno 2001 (cons.)

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività: Rendimenti lordi (%) su valore in bilancio	Rendimenti lordi (%) su prezzo d'acquisto	Rendimenti lordi (%) su valore di mercato	Rendimenti netti (%) su valore in bilancio	Rendimenti netti (%) su prezzo d'acquisto	Rendimenti netti (%) su valore di mercato
Immobili da reddito locati a terzi (c)												
- adibiti ad usi abitativi												
- adibiti ad usi commerciali												
- adibiti ad uso uffici												
- adibiti ad altri usi												
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti												
Terreni edificabili												
Terreni agricoli												
Immobili in corso di acquisizione o costruzione												
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)												

NOTE

(a) per gli immobili adibiti ad usi diretti si tratta dei fitti figurativi ad essi imputabili

(b) al netto delle spese di gestione del patrimonio immobiliare (spese per il personale, di manutenzione, di amministrazione, compensi a società di gestione, quota di ammortamento dell'anno, ecc.) e delle imposte e tass

(c) per INAIL, INPS e IPOST gli immobili locati a terzi e strumentali adibiti ad usi diretti vanno classificati in base all'impiego e alla destinazione

Tavola 8 - Gestione Separata
Gestione mobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività (lit. M.di)

Anno 2000

	Valore in portafoglio (A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (e) (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Lordi (E)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Netti (F)	Utili o perdite da realizzo (f) Lordi (G)	Utili o perdite da realizzo (f) Netti (H)	Plusvalenze o minusv. maturate (g) (I)	Interessi passivi (h) (L)	Oneri di gestione (i) (2) (M)
Attività finanziarie											
Attività liquide (a)	0,7					0,84					0,05
Titoli (b)	9,61	9,61	9,81			0,52		0,1	0,2		
Azioni e partecipazioni											
Crediti (1)	2,5					0,18					
Altri investimenti (c)	38,93	38,9	40,57					0,65	1,64		0,05
Totali	51,74	48,51	50,38	0		1,54		0,75	1,84		0,1
Passività finanziarie (d)											

Anno 2001 (PREV.)

	Valore in portafoglio (A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (e) (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Lordi (E)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Netti (F)	Utili o perdite da realizzo (f) Lordi (G)	Utili o perdite da realizzo (f) Netti (H)	Plusvalenze o minusv. maturate (g) (I)	Interessi passivi (h) (L)	Oneri di gestione (i) (M)
Attività finanziarie											
Attività liquide (a)						0,1					0,02
Titoli (b)						0,79					
Azioni e partecipazioni						0,06		-0,42			
Crediti						0,01					
Altri investimenti (c)								1,55			0,02
Totali	0	0	0	0		0,96		1,13			0,04
Passività finanziarie (d)											

Anno 2001 (CONS.)

	Valore in portafoglio (A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (e) (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Lordi (E)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Netti (F)	Utili o perdite da realizzo (f) Lordi (G)	Utili o perdite da realizzo (f) Netti (H)	Plusvalenze o minusv. maturate (g) (I)	Interessi passivi (h) (L)	Oneri di gestione (i) (M)
Attività finanziarie											
Attività liquide (a)	2,75					0,11					0,01
Titoli (b)	35,85	35,69	36,44			1,64		0,97	0,59		
Azioni e partecipazioni	3,57	3,79	3,76			0,07		-0,69	0,19		
Crediti	2,2					0,006					
Altri investimenti (c)	29,18	30,84	29,95					1,47	0,14		0,25
Totali	73,55	70,32	70,15	0		1,82		1,75	0,92		0,26
Passività finanziarie (d)											

B. Indicatori di redditività del patrimonio immobiliare (valori percentuali)

	Rendimenti lordi (al lordo delle imposte)			Rendimenti netti (al netto delle imposte)			Risultato di gestione finanziaria			
	su attività finanz. tot. (v. in portafoglio)	su titoli, azioni, altri investim.		su attività finanz. tot. (v. in portafoglio)	su titoli, azioni, altri investim.		Risultato lordo di gestione finanziaria / Attività finanz. totali (valore in portafoglio)		Risultato netto di gestione finanziaria / Attività - passività finanz. (valore in portafoglio)	
		(valore in portafoglio)	(valore di mercato)		(valore in portafoglio)	(valore di mercato)	al lordo imposte	al netto imposte	al lordo imposte	al netto imposte
	(E)+(G)+(I)/(A)	(E)+(G)+(I)/(A)	(E)+(G)+(I)/(C)	(F)+(H)+(I)/(A)	(F)+(H)+(I)/(A)	(F)+(H)+(I)/(C)	(E)+(G)+(I)-(M)/(A)	(F)+(H)+(I)-(M)/(A)	(E)+(G)+(I)-(M)-(L)/(A)	(F)+(H)+(I)-(M)-(L)/(A)
Anno 2000	3,6%	3,6%	3,7%	8,0%	8,1%	8,2%	3,36%	7,79%	3,36%	7,79%
Anno 2001 (PREV.)										
Anno 2001 (CONS.)	1,3%	1,3%	1,3%	4,9%	5,1%	5,1%	0,90%	4,54%	0,90%	4,54%

NOTE
(a) La voce "attività liquide" comprende i conti correnti e altri depositi bancari e postali (buoni fruttiferi, depositi a risparmio, ecc)
(b) La voce "titoli" si riferisce ai titoli a breve e medio lungo termine e comprende i titoli di Stato, le obbligazioni delle banche e delle imprese e i titoli esteri
(c) La voce "altri investimenti" si riferisce ad altri valori mobiliari, fra cui rientrano i fondi comuni
(d) La voce "passività finanziarie" comprende i debiti verso privati e enti pubblici non economici
(e) Per le attività non quotate va indicato il presumibile valore di realizzo; per le attività liquide e i crediti il valore nominale
(f) al lordo o al netto di imposte e tasse
(g) Plusvalenze e minusvalenze maturate ma non ancora realizzate, calcolate come differenza fra i valori mobiliari ai prezzi di mercato ad inizio e a fine anno
(h) Interessi passivi sulle passività finanziarie
(i) La voce "costi di gestione" comprende le spese sostenute in relazione a società di gestione, banche, imposte e tasse, ecc.
(l) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati. Per il 1997 il valore medio non è stato calcolato in quanto nella maggior parte dei casi i dati non sono disponibili
(1) Pronti termine
(2) Gli oneri di gestione del portafoglio titoli sono stati tutti inseriti nella categoria "Altri investimenti" (Fondi Comuni)

Tavola 9 - Gestione Separata
La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve (valori espressi in lit m.di) (a)

	Risultato economico di esercizio	Stato Patrimoniale			Riserve obbligatorie	
		Attività	Passività	Patrimonio netto al 31/12	Consistenza al 31/12	Assegnazione nell'anno
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
2000	**2,32**	**77,3**	**69,04**	**8,28**	**5,96**	**2,32**
2001 (prev.)	**1,02**					
2001 (cons.)	**6,26**	**107,5**	**96,26** *(1)*	**11,24**	**4,98**	**6,26**

NOTE
(a) Per INAIL è necessario dettagliare i dati relativi alle varie gestioni (industria, agricoltura, medici rx, generale)
(1) - Le passività sono costituite prevalentemente dal Fondo per future pensioni alimentato dagli accantonamenti dei contributi soggettivi ed aggiuntivi, nonché della capitalizzazione ai sensi dell'art. 13 Reg.to di attuazione della attività di Previdenza a favore degli sicritti alla Gestione Separata.

Tavola 10 - Gestione Separata
I costi di gestione nel loro complesso: indice di costo amministrativo (valori espressi in lit M.di)

	Costi di gestione (a)						Indice di costo amministrativo	
	Costi lordi di gestione					Costi netti di gestione (b)	Spese lorde di gestione / Spesa per prestazioni	Spese nette di gestione / Spesa per prestazioni
	Personale in servizio	Personale in quiescenza	Acquisto beni di consumo e servizi	Altri oneri	Totale			
2000	**0,68**	**0,03**	**0,14**	**0,41**	**1,27**	**1,27**	**6,2**	**6,2**
2001 (prev.)	**0,89**	**0,05**	**0,16**	**0,47**	**1,58**	**1,58**	**5,5**	**5,5**
2001 (cons.)	**0,76**	**0,04**	**0,1**	**0,48**	**1,39**	**1,39**	**4,8**	**4,8**

(a) I costi di gestione rappresentano le risorse necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Ente. Essi risultano pertanto costituite dalle spese per il personale in attività di servizio e in quiescenza, per gli Organi dell'Ente e per l'acquisto di beni di consumo e servizi; tale posta non comprende gli oneri di gestione imputabili agli immobili locati a terzi e agli immobili adibiti ad usi diversi (termali, case di riposo, ecc.). Dati di competenza

(b) i costi di gestione netti si ottengono sottraendo dalle spese lorde i recuperi di costi e le eliminazioni di residui passivi di spese correnti dichiarate insussistenti

Tavola 11 - Gestione Separata

Personale in organico e in servizio per qualifica funzionale e ripartizione territoriale: indice di occupazione e redditività (a) *(1)*

(consistenze al 31 dicembre)

	2000		2001 (prev.)		2001 (cons.)		Indice di occupazione			Indice di produttività (b)		
	In organico	In servizio	In organico	In servizio	In organico	In servizio	2000	2001 (prev.)	2001 (cons.)	2000	2001 (prev.)	2001 (cons.)
	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(B)/(A)	(B)/(A)	(B)/(A)			
Dirigenti		**1**				**1**						
X-VIII		**1**				**1**						
VII-III		**8**				**8**						
Altre qualifiche												

NOTE

(a) ove applicabile il personale dovrà essere inoltre ripartito per struttura di impiego (Direzione Generale e Sedi Periferiche) e per zona territoriale (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud

(b) L'indice di produttivitrà è dato dal rapporto tra n. complessivo delle prestazioni erogate e il numero di unità del personale in servizio

(1) - L'Istituto ha sede unica in Roma pertanto la zona territoriale di collocazione del personale è il Centro

Tavola 12 - Gestione Separata
Gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione: grado di evasione e costo medio dei ricorsi (c)

	Pratiche (a)			Ricorsi			Oneri per la gestione del contenzioso (b)		Indicatori			
									Grado di evasione		Costo medio dei ricorsi	Costo medio legale
	Pratiche pervenute nell'anno	Pratiche definite nell'anno	Pratiche gfiacenti a fine anno	Ricorsi pervenuti nell'anno	RIcorsi definiti nell'anno	Ricorsi giacenti a fine anno		di cui spese legali	delle pratiche	dei ricorsi		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(B)/(A)	(E)/(D)	(G)/(F)	(H)/(F)
2000	**38**	**38**										
2001 (prev.)												
2001 (cons.)	**45**	**45**										

NOTE
(a) Il dato si riferisce alle domande di prestazioni pervenute in prima istanza, ad esclusione dei ricorsi esaminati nelle colonne D, E ed F
(b) Spese per il personale, spese legali e altri oneri relativi alla gestione del contenzioso
(c) Per INPDAP e INPS i dati annuali vanno ulteriormente dettagliati per le varie categorie di prestazioni

Tavola 13 - Gestione Separata

A. Crediti contributivi - Consistenza, recupero e gestione contenzioso (valori espressi in Euro) -(1)-

	Crediti contributivi				Azione di vigilanza			Recupero crediti						Costi sostenuti per il recupero crediti			
	Crediti contrib. al 31/12		Numero posizioni		Contributi evasi accertati	Aziende ispezionate		Per attività diretta dell'Ente						Attività di vigilanza (a)	Spese legali	Altre spese	Totale
		di cui in contenzioso		di cui in contenzioso			di cui irregolari	In via amministr.	In via legale	Totale	Tramite esattorie	Da condoni	Totale				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)
2000	**3831361**																
2001 (prev.)																	
2001 (cons.) (*)	**5998388**																

B. Indicatori relativi alla gestione dei crediti contributivi (valori percentuali)

	Crediti contributivi recuperati totali / Crediti contributivi a fine anno	Crediti contr. recuperati per attività diretta / Crediti contributivi a fine anno	Crediti contributivi recuperati totali / Contributivi evasi accertati nell'anno	Costi totali / Crediti recuperati per attività diretta	Crediti relativi all'attività di vigilanza / Crediti recuperati per attività diretta	Costi relativi a spese legali/ Crediti recuperati per attività diretta	Aziende irregolari / Aziende ispezionate	N. posizioni in contenzioso / N. posizioni da recuperare	Crediti contributivi in contenzioso / Crediti contributivi a fine anno	Crediti recuperati in via legale / Crediti contributivi in contenzioso
	(O)/(A)	(L)/(A)	(O)/(E)	(S)/(L)	(P)/(L)	(Q)/(L)	(F)/(G)	(D)/(C)	(B)/(A)	(I)/(B)
2000										
2001 (prev.)										
2001 (cons.)										

NOTE

(a) spese per il personale ispettivo ed altre spese connesse all'attività di vigilanza

-(1)- Per quanto riguarda l attività di recupero crediti è in corso una prima fase, in via bonaria, tramite Mav emesso tramite la Banca Polpolare di Sondrio.
Per le posizioni che torneranno insolute si procederà all'incasso tramite ruolo emesso dal Consorzio Nazionale Concessionari

(*) - Di cui € 1.502.668, riguardanti l'ultima rata redditi anno 2000 con scadenza 31 dicembre 2001, sono stati incassati e contabilizzati a gennaio 2002

Tavola 14 - Gestione Separata
Tempi medi di liquidazione delle prestazioni - *(valori espressi in giorni) (a)*

	Pensioni IVS			Altre prestazioni					
	Vecchiaia	Invalidità	Reversibilità	Indennità Liquidazione	Trattamenti temporanei	Disoccupazione ordinaria	Indennità mal e mater.	Indennità mobilità	Cig
2000							30	ng	ng
2001 (prev.)									
2001 (cons.)	30			ng	ng	ng	30	ng	ng

ALLEGATO 2

Esame dei bilanci consuntivi INPGI 2000-2001 e gestione separata per i giornalisti che svolgono attività di lavoro autonomo

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE AL RELATORE, APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per gli anni 2000-2001, nonchè la gestione separata per i giornalisti che svolgono attività di lavoro autonomo, tenuto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) la gestione tipica dell'Istituto presenta per il 2001 un coefficiente di copertura, che sebbene migliorato rispetto all'esercizio precedente, appare solo di poco superiore all'unità;

B) il rapporto demografico tra il numero degli assicurati «attivi» e il numero di prestazioni erogate migliora nel periodo 2000-2001, collocandosi in particolare nel corso del 2001 intorno al parametro di riferimento di 2,68, rispetto a quello di 2,37 nel 1999, soprattutto grazie all'ingresso nello stesso anno dei giornalisti pubblicisti nell'Istituto;

C) l'ammontare medio delle nuove pensioni liquidate nel periodo 2000-2001 è stato molto più contenuto rispetto al 1999, anno in cui l'ente aveva dovuto corrispondere prestazioni pensionistiche di livello più elevato a causa degli incentivi del prepensionamento offerti dalle aziende editoriali agli iscritti che avevano maturato posizioni contributive medio-alte;

D) la redditività del patrimonio immobiliare nonostante i progressi registrati nel biennio 2000-2001 sia in valore assoluto che relativo, presenta ancora dei margini di miglioramento;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno migliorare la redditività del medesimo patrimonio attraverso un diverso equilibrio nella composizione dello stesso, anche eventualmente valutando, come ipotesi alternativa, l'investimento diretto in quote di fondi immobiliari con il vantaggio di evitare qualsiasi spesa di gestione e di conseguire risparmi fiscali;

2) appare opportuno procedere ad un monitoraggio degli investimenti immobiliari, anche in ordine ad un loro rendimento complessivo non soddisfacente, tenendo conto dell'esigenza del perseguimento di un equilibrio tra investimenti mobiliari ed immobiliari, con particolare riferimento alla situazione esistente nell'ambito della gestione separata per i giornalisti che svolgono attività di lavoro autonomo in considerazione della recente istituzione dell'Istituto INPGI2-Gestione separata istituita ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996;

3) appaiono opportune, altresì, una attenta valutazione relativa ai costi fissi, in particolare per quelli del personale, e una riflessione sulla necessità di incrementare l'azione tesa al recupero dei crediti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria – Audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ingegner Lucio Stanca
(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ingegner Lucio Stanca.

L'ingegner Lucio STANCA, *ministro per l'innovazione e le tecnologie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande ed osservazioni, il deputato Aldo CENNAMO e il presidente Tommaso FOTI.

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio STANCA.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

8ª seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª e dell'8ª Commissione del Senato. Seguito dell'esame e rinvio.)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

L'onorevole SUSINI, nel confermare l'apprezzamento della propria parte politica per le puntuali osservazioni espresse dalla relazione del presidente Cirami, ne sottolinea gli aspetti più strettamente attinenti alla struttura ministeriale e all'insieme delle competenze, specie quelle attinenti al nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione. Per altro verso, egli precisa, l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non sembra aver fugato dubbi e perplessità circa il sostanziale ribaltamento dell'impianto determinato dal decreto legislativo n. 300 del 1999, in particolare per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 dello schema in esame.

Rischia inoltre di essere molto attenuata la distinzione tra responsabilità di indirizzo politico e responsabilità gestionali, mentre appare inade-

guata la previsione di uffici periferici, ai quali è preposto un dirigente superiore, oltre alle 16 direzioni generali. L'impostazione centralistica del provvedimento, in ordine alla quale hanno espresso critiche anche i rappresentanti sindacali, viene sostanzialmente confermata anche in ragione dei chiarimenti offerti dal Ministro nella precedente seduta. Auspica infine che il parere della Commissione dia adeguato conto dei rilievi formulati.

L'onorevole MANTINI si sofferma sulla necessità di una più precisa identificazione delle funzioni ministeriali in materia urbanistica, attesa la nuova disciplina costituzionale recata dall'articolo 117 per quanto concerne la distribuzione delle competenze in ordine al governo del territorio. Altrettanto urgente appare una più ampia definizione delle funzioni da conferire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, accentuandone la caratteristica di conferenza dei servizi per le questioni attinenti l'ambito delle competenze attribuite ai diversi soggetti interessati.

Per quanto attiene al tema dell'attuale assetto concernente le imprese e gli enti pubblici trasformati in società per azioni – come Anas, Enav e Ferrovie dello Stato, ad esempio – lamenta la frammentazione dei centri di imputazione degli interessi e delle connesse responsabilità sulle quali opportunamente si sono soffermati il presidente Cirami e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella precedente riunione della Commissione.

Il sottosegretario SOSPIRI, preso atto con soddisfazione del contributo reso dalla Commissione, sottolinea con forza come l'attuale organizzazione amministrativa – che riunisce diversi dicasteri preesistenti – si sia rivelata alquanto inadeguata: il Governo, peraltro, non intende affatto stravolgere l'impianto recato dal decreto legislativo n. 300 del 1999, essendo invece disponibile ad accogliere, oltre alle modifiche già suggerite, anche le eventuali proposte che saranno attentamente vagliate alla luce di un più sistematico esame del grado di efficienza e di flessibilità delle strutture ministeriali nel loro insieme.

Si sofferma, quindi, sulla ben nota ripartizione di competenze, regionali e statali, in materia urbanistica che rischiano di accentuare antinomie e contrasti di dubbia utilità ed efficacia per la soluzione dei concreti interessi delle comunità locali e del Paese nel suo insieme. Fornisce infine assicurazioni circa l'effettiva capacità del Governo di esercitare pienamente l'unità di indirizzo politico e amministrativo degli enti trasformati in società per azioni.

Il presidente CIRAMI, tenuto conto dei chiarimenti da lui richiesti al ministro Lunardi nella seduta precedente, concorda con l'onorevole Mantini circa l'inderogabile esigenza di modificare l'attuale riparto di competenze tra Ministri per quanto concerne le società che esercitano importanti funzioni di interesse pubblico nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Ritiene pertanto opportuno che il parere formulato dalla Commissione preveda espressamente la più idonea soluzione da conferire all'assetto delle predette società per le quali, in ogni caso, è indispensabile un coerente

e costante esercizio della unitaria responsabilità politica espressa dal Ministro competente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,05.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta inizia alle ore 14,05.

Comunicazioni del Presidente

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione, in data 2 dicembre 2002, ha acquisito copia degli statuti di STET, STET International, STET International Netherlands e Telecom Italia vigenti all'epoca dei fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, nonchè copia di stralci dei verbali di talune assemblee straordinarie dei soci di STET e Telecom Italia nelle quali si procedette alle modifiche statutarie necessarie in vista della successiva fusione per incorporazione delle due società. Tali documenti sono atti liberi.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che i legali che rappresentano il signor Gianfrancesco Vitali hanno depositato, in data 28 novembre 2002, documentazione medica – classificata riservata – da cui si evince l'impossibilità per il signor Vitali di intervenire all'audizione, inizialmente prevista per la giornata odierna, per motivi di salute. Con successiva comunicazione del 29 novembre 2002, i medesimi legali hanno reso nota la disponibilità del signor Vitali ad essere ascoltato presso la sua abitazione. Nell'odierna riunione l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, ha pertanto convenuto che il sottoscritto, in rappresentanza della Commissione, si rechi in missione, nella giornata di giovedì 12 dicembre 2002, presso il domicilio del signor Vitali, per acquisirne le dichiarazioni sui fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza ha convenuto, su proposta del senatore Consolo, di richiedere alla compagnia di bandiera Alitalia ed alla CAI l'elenco dei nominativi dei passeggeri dei voli da e per la Serbia nei giorni 13, 14 e 15 febbraio 1997, nonchè negli altri giorni in cui risultino esservi state riunioni a Belgrado relative alla vicenda oggetto dell'inchiesta parlamentare. Prende atto che non vi sono obiezioni e che la Commissione concorda su tale acquisizione.

Ricorda, infine, che, come già deliberato, la Commissione procederà, mercoledì 11 dicembre 2002, a partire dalle ore 14, all'esame testimoniale dell'avvocato Francesca Petralia, dirigente di Telecom Italia, e alle audizioni del dottor Biagio Agnes, già presidente di STET, e del dottor Francesco Chirichigno, già amministratore delegato di Telecom Italia; e, mercoledì 18 dicembre 2002, all'esame testimoniale del professor Francesco De Leo, già dirigente di Telecom Italia, all'esame testimoniale del dottor Alberto Milvio, Vice-President di Finmeccanica e già dirigente di STET International, e all'audizione dell'ambasciatore Federico Di Roberto, già direttore della direzione generale affari economici del Ministero degli affari esteri. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha, infine, convenuto nella riunione odierna di rinviare al mese di gennaio 2003 il seguito dell'audizione del consigliere Stefano Sannino, già capo della segreteria del sottosegretario per gli affari esteri *pro tempore* Piero Fassino, iniziata nella seduta del 27 novembre 2002.

La Commissione prende atto.

Audizione del professor Srdja Dimitrijevic
(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente* (il quale prende atto che il professor Dimitrijevic ha comunicato di conoscere perfettamente la lingua italiana e di non aver quindi bisogno dell'ausilio tecnico di un interprete), dei deputati Italo BOCCHINO (AN) e Katia ZANOTTI (DS-U) e

dei senatori Giuseppe CONSOLO (AN), Giampiero CANTONI (FI), Maurizio EUFEMI (UDC) e Aldo SCARABOSIO (FI) risponde il professor Srdja DIMITRIJEVIC.

Enzo TRANTINO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,30.

Alle ulteriori domande dei deputati Alfredo VITO (FI), Cesare RIZZI (LNP) e Gustavo SELVA (AN) risponde il professor Srdja DIMITRIJEVIC.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, si recherà dal conte Vitali non giovedì 12 dicembre ma nella giornata di mercoledì 11 dicembre, così da poter riferire dell'esito dell'incontro all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà nel pomeriggio dello stesso 11 dicembre.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, come richiesto nella seduta odierna dal senatore Eufemi, propone che, se non vi sono obiezioni, la Commissione deliberi di acquisire da Telecom Italia la lettera d'intenti con la quale fu conferito l'incarico di mediatore al professor Dimitrijevic. Non essendovi obiezioni, prende atto che la Commissione concorda su tale acquisizione.

Propone, inoltre, che, come richiesto nella seduta odierna dal deputato Vito, la Commissione deliberi di acquisire da Telecom Italia i tabulati di tutte le telefonate in partenza e in arrivo effettuate dal Vitali con il cellulare GSM e con la carta «*call it omnia*» fornitagli da Telecom Italia, nonchè di acquisire, sempre da Telecom Italia, l'elenco e la copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute dal Vitali per l'espletamento della consulenza. Prende atto che non vi sono obiezioni e che la Commissione concorda, pertanto, su tale acquisizione.

Ringrazia, infine, il professor Dimitrijevic e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 5 dicembre 2002, ore 8,20

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro per le politiche comunitarie sulla posizione italiana in merito alla verifica di metà percorso della politica agricola comune.

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 5 dicembre 2002, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» (n. 146).

– Schema di decreto legislativo recante: «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in

materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366» (n. 147).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

– BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).

– e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.

– MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).

– e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.

– CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale (414).

– MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento).*

– GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).

– Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali).*

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.

II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Campania in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.

BILANCIO (5ª)

Giovedì 5 dicembre 2002, ore 9,30, 15 e 20,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-*bis*) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
  – Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 *(limitatamente alle parti di competenza)* (Tabb. 1, 1-*bis,* 2 e 2-*bis*).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 5 dicembre 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 5 dicembre 2002, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 5 dicembre 2002, ore 9,15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

– Sulla realizzazione dei cosiddetti parchi eolici.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge-quadro sulle aree protette: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 5 dicembre 2002, ore 14

Indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol:

– Audizione del direttore generale della Pubblica Sicurezza e capo della Polizia, prefetto Giovanni De Gennaro.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Giovedì 5 dicembre 2002, ore 14,30

Discussione sulle problematiche concernenti la normativa sui difensori dei collaboratori di giustizia.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30